

REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
1 di 215

Data di aggiornamento: **27 febbraio 2015** (in colore marrone le ultime norme o integrazioni inserite).

Periodicità di aggiornamento minima: trimestrale - prossima revisione prevista per il 1 giugno 2014.

Il registro è suddiviso per comparti ambientali, l'ultimo dei quali "prescrizioni di altro tipo" va completato a cura del singolo utilizzatore.

In genere si è tentato di non replicare le leggi su diversi comparti, privilegiando il maggiormente attinente (es. il D.Lgs. 192/05 - rendimento energetico nell'edilizia - è stato inserito nel comparto energia e non nel comparto assetto urbanistico).

Istruzioni per l'uso: dopo aver verificato data aggiornamento


- 1) utilizzare come riferimento per le leggi potenzialmente applicabili al proprio ente (punto 4.3.2 norma UNI EN ISO 14001:2004) - verificando periodicamente le novità normative via via riportate ed integrando ove opportuno con gli ultimissimi aggiornamenti non ancora inseriti nell'ultima versione disponibile on-line);
- 2) ove non applicabile è possibile barrare la terza colonna del campo "conformità" o per snellire il documento eliminare la riga relativa o se del caso intere sezioni non applicabili (es. sezione ambiente marino e costiero per i comuni dell'entroterra);
- 3) utilizzare per verificare e registrare periodicamente lo stato di conformità normativa (punto 4.5.2 norma UNI EN ISO 14001:2004) compilando l'apposito campo "conformità": Se conforme inserire una "C" nella colonna SI, se l'adempimento non è pienamente ottemperato inserire rispettivamente: "RI" per ritardo interno; "RE" per ritardo esterno o "NC" per non conforme nella colonna NO. Se la norma non ha adempimenti diretti a carico dell'ente ma è di particolare rilevanza la sua conoscenza inserire PC nella colonna NA. Si consiglia ove opportuno di riportare anche i riferimenti delle evidenze oggettive disponibili. Riportare in piè di pagina data compilazione e firma del responsabile.

Le norme in **grassetto** e in particolare ove le caselle da compilare sono **evidenziate** in grigio si ritengono di particolare rilevanza (sia se relativi ad adempimenti sia per mera conoscenza).

Nota: può quindi essere utilizzato anche quale check-list durante lo svolgimento di audit interni.

[Si prega di segnalare errori, omissioni, casi particolari all'apposito indirizzo e-mail NCambiente@regione.liguria.it](mailto:NCambiente@regione.liguria.it)

Di seguito si trova l'indice.



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
2 di 215

INDICE

SVILUPPO SOSTENIBILE – NORMATIVA NAZIONALE	4
SVILUPPO SOSTENIBILE – NORMATIVA REGIONALE	5
ACQUISTI VERDI – NORMATIVA NAZIONALE	7
ACQUISTI VERDI – NORMATIVA REGIONALE	14
VIA e VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI – NORMATIVA NAZIONALE	15
VIA e VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI – NORMATIVA REGIONALE	18
ASSETTO URBANISTICO – NORMATIVA NAZIONALE	22
ASSETTO URBANISTICO – NORMATIVA REGIONALE	26
TUTELA DEL PAESAGGIO – NORMATIVA NAZIONALE	30
TUTELA DEL PAESAGGIO – NORMATIVA REGIONALE	32
CAVE – NORMATIVA NAZIONALE	33
CAVE – NORMATIVA REGIONALE	34
ASSETTO IDROGEOLOGICO – NORMATIVA NAZIONALE	36
ASSETTO IDROGEOLOGICO – NORMATIVA REGIONALE	38
ACQUE – NORMATIVA NAZIONALE	46
ACQUE – NORMATIVA REGIONALE	52
AMBIENTE MARINO E COSTIERO – NORMATIVA NAZIONALE	59
AMBIENTE MARINO E COSTIERO – NORMATIVA REGIONALE	63
EMISSIONI IN ATMOSFERA – NORMATIVA NAZIONALE	68
EMISSIONI IN ATMOSFERA – NORMATIVA REGIONALE	72
RIFIUTI – NORMATIVA NAZIONALE	75
RIFIUTI - PILE E ACCUMULATORI – NORMATIVA NAZIONALE	91
RIFIUTI - RAAE – NORMATIVA NAZIONALE	92
RIFIUTI CIMITERIALI – NORMATIVA NAZIONALE	93
RIFIUTI – NORMATIVA REGIONALE	94
BONIFICHE E QUALITA' DEI SUOLI – NORMATIVA NAZIONALE	102
BONIFICHE E SUOLO – NORMATIVA REGIONALE	106
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI FRANTOI OLEARI – NORMATIVA NAZIONALE	111
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI FRANTOI OLEARI – NORMATIVA REGIONALE	111
ENERGIA – NORMATIVA NAZIONALE	112
ENERGIA ED INQUINAMENTO LUMINOSO – NORMATIVA REGIONALE	120
IMPIANTI TERMICI – NORMATIVA NAZIONALE	124
IMPIANTI TERMICI – NORMATIVA REGIONALE	129




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
3 di 215

RUMORE – NORMATIVA NAZIONALE.....	130
RUMORE – NORMATIVA REGIONALE	132
ELETTROMAGNETISMO – NORMATIVA NAZIONALE	133
ELETTROMAGNETISMO – NORMATIVA REGIONALE.....	139
BIODIVERSITA' – NORMATIVA NAZIONALE	144
BIODIVERSITA' – NORMATIVA REGIONALE.....	146
INCENDI BOSCHIVI E GESTIONE FORESTALE – NORMATIVA NAZIONALE	152
INCENDI BOSCHIVI E GESTIONE FORESTALE – NORMATIVA REGIONALE	153
PROTEZIONE CIVILE – NORMATIVA NAZIONALE.....	156
PROTEZIONE CIVILE – NORMATIVA REGIONALE	160
RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – NORMATIVA NAZIONALE.....	163
PCB – NORMATIVA NAZIONALE	164
PCB – NORMATIVA REGIONALE.....	165
SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO – NORMATIVA NAZIONALE	166
AMIANTO – NORMATIVA NAZIONALE	168
AMIANTO – NORMATIVA REGIONALE.....	170
PREVENZIONE INCENDI– NORMATIVA NAZIONALE	172
SERBATOI GPL – COMBUSTIBILI – NORMATIVA NAZIONALE.....	176
DISTRIBUZIONE CARBURANTI – NORMATIVA NAZIONALE.....	178
DISTRIBUZIONE CARBURANTI – NORMATIVA REGIONALE	178
CONFORMITA' IMPIANTI – NORMATIVA NAZIONALE	179
MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE – NORMATIVA NAZIONALE.....	180
SICUREZZA SUL LAVORO – ASPETTI GENERALI – NORMATIVA NAZIONALE	181
SICUREZZA SUL LAVORO – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – NORMATIVA NAZIONALE.....	183
SICUREZZA SUL LAVORO – RUMORE ED ELETTROMAGNETISMO– NORMATIVA NAZIONALE	184
SICUREZZA SUL LAVORO – AMIANTO, RISCHIO CHIMICO, SOSTANZE PERICOLOSE – NORMATIVA NAZIONALE	185
SICUREZZA SUL LAVORO – RADON – NORMATIVA NAZIONALE	187
SICUREZZA SUL LAVORO – MACCHINARI E APPARECCHIATURE – NORMATIVA NAZIONALE	188
SICUREZZA SUL LAVORO – NORMATIVA REGIONALE	189
LAVORI PUBBLICI E CANTIERI – NORMATIVA NAZIONALE.....	191
LAVORI PUBBLICI E CANTIERI – NORMATIVA REGIONALE	194
VARIE – NORMATIVA NAZIONALE.....	195
VARIE – NORMATIVA REGIONALE	210
PRESCRIZIONI DI ALTRO TIPO (DA COMPLETARSI A CURA DEI SINGOLI ENTI)	214



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
4 di 215

SVILUPPO SOSTENIBILE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge n. 50 del 5 aprile 2012	Ratifica protocolli attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi	La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione Europea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare gli interessi della popolazione residente, tenendo conto delle complesse questioni ambientali, sociali, economiche e culturali. Per maggiori dettagli consultare il sito www.alpconv.org .			
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24)	Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale	Articolo 3-quater Principio dello sviluppo sostenibile c. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile , per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.			
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (GU n. 222 del 23-9-2005)	Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. principi generali in materia di informazione ambientale	Art. 3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Art. 4. Cataloghi e punti d'informazione 1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.			
D.M. 1 Aprile 2004	Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale	Art. 1 Individuazione delle linee guida 1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1. 2. Le linee guida (...) potranno essere modificate annualmente (...). 3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.			
Deliberazione CIPE n. 57/2002	Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia nel 2002-2010	l'allegato documento "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione. Le pubbliche amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
5 di 215

SVILUPPO SOSTENIBILE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR n.571 del 16/05/2014 BURL II n.24 del 11/6/2014	Ridefinizione modalità di organizzazione del Sistema regionale di educazione ambientale e semplificazione requisiti minimi per la partecipazione dei CEA al Sistema	La DGR aggiorna le modalità di organizzazione del sistema regionale di Educazione Ambientale e i requisiti minimi di qualità che i centri di educazione ambientale devono dimostrare per poter essere ammessi. Sostituisce la precedente DGR 1299/2012.			
Legge regionale n. 40 del 23/12/2013 BURL I n. 23 del 27/12/13	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014 (art. 22: modifica LR 20/2006 ARPAL)	L'articolo 37 (Sistema regionale di educazione ambientale) della l.r. 20/2006 è sostituito in toto. 1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti. (...)			
DGR n. 381 del 5/4/2013 (BURL II, n.18 del 2/05/2013)	Approvazione documento regionale di programmazione INFEA; triennio 2013-15	Il documento individua priorità tematiche e azioni di educazione ambientale ed alla sostenibilità da attivarsi nel triennio 2013-2015, anche in base alla disponibilità di finanziamenti.			
L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	Art. 18 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) con inserimento art. 26 bis (con ridefinizione dei principi dei Controlli in campo ambientale, compresa razionalizzazione controlli su imprese certificate) e sostituzione art. 27 (modalità di elaborazione e approvazione programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali) Tra gli altri principi: a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 07/12/2012 (BURL II n. 2 del 9 gennaio 2013)	Abrogazione tariffe cessione dei dati territoriali in modalità open data	Dati territoriali open data in download gratuito			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
6 di 215

L.R. 4 luglio 2008, n. 24.
(B.U. 9 luglio 2008, n. 9)

Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni

Art. 39. (Gestioni associate)

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell'iniziativa degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i Comuni non appartenenti a Comunità montane, specialmente di minore dimensione demografica, nelle forme autonomamente individuate fra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante l'individuazione concertata degli ambiti territoriali adeguati e delle modalità ottimali di esercizio associato. **La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni.**

Art. 41. (Procedura per l'adozione del Piano delle gestioni associate)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), gli indirizzi generali per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati.

2. I Comuni, entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1 ed in coerenza con gli stessi, indicano, **con atto deliberativo adottato dall'organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare.**

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.


Art. 47. (Gestione associata delle funzioni e dei servizi)

1. **La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle funzioni per i piccoli Comuni nella prospettiva dimensionale ottimale, per garantirne efficacia, efficienza e qualità secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.**

Art. 51. (Valorizzazione e supporto delle buone pratiche)

1. La Regione supporta e valorizza le buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei piccoli Comuni quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi, anche attraverso l'introduzione di opportuni criteri di premialità nell'accesso ai finanziamenti, supporto tecnico e coordinamento, animazione territoriale e facilitazione nella progettazione a valere sui fondi comunitari, promozione e comunicazione.

2. La Regione promuove l'individuazione e la gestione di obiettivi e azioni di miglioramento ambientale e l'adozione di modelli innovativi di "governance" territoriale in modo condiviso a livello comprensoriale sulla base di modalità operative flessibili e funzionali all'integrazione delle politiche tra diversi enti territoriali.



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
7 di 215

ACQUISTI VERDI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge n.114 del giorno 11 agosto 2014, di conversione con modifiche del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)	Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari	Appalti pubblici Rinviato al 2015 l'obbligo di aggregazione per gli appalti di beni, servizi e lavori per i Comuni non capoluogo di Provincia. Il DdL di conversione fa slittare l'efficacia del comma 3-bis dell'articolo 33 del Dlg 163/2006 (Codice degli appalti), in base al quale i Comuni non capoluogo di Provincia per bandire appalti di beni servizi e forniture dovevano aggregarsi dal 1 luglio 2014 in Unioni di Comuni o consorzi o rivolgersi a soggetti aggregatori o alla Consip. Il Ddl quindi sposta l'efficacia dell'obbligo che scatta dal 1 gennaio 2015 per appalti diretti ad acquisire beni e servizi, e dal 1 luglio 2015 per appalti di lavori. Ulteriore novità della legge di conversione del DI 90/2014 prevede che per gli appalti sotto i 40.000€ i Comuni sopra i 10.000 abitanti possono procedere autonomamente senza obblighi di aggregazione.			
DM Ambiente del 13/02/2014 – GU SG 58 del 11/3/14	criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e forniture di cartucce toner ed a getto d'inchiostro e affidamento del servizio integrato di loro ritiro e fornitura	Sono stati approvati, nell'ambito dell'iter attuativo del PAN GPP i "Criteri Ambientali Minimi" per: Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (<u>allegato 1</u>). Le indicazioni per la stazione appaltante riguardano la prevenzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo dei beni riutilizzabili, il compostaggio domestico, la raccolta differenziata, le informazioni al cittadino. Inclusi nei CAM i criteri di base per la scelta dei contenitori, degli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, delle proposte di miglioramento della gestione, riduzione quantità di rifiuti da smaltire e miglioramento ambientale. Seguono anche le indicazioni per le modalità di svolgimento del servizio. Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (<u>allegato 2</u>). I prodotti scelti secondo le specifiche tecniche devono essere garantiti per la tracciabilità e le caratteristiche produttive; per la qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce; con limiti ed esclusioni di metalli pesanti e altre sostanze nocive.			
Determina n.1/2014 della Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 15/01/2014 GU S.G. n.34 del 11/2/14	Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del DLgs 163/2006 (procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione a procedure di affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	Revisione indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
8 di 215

<p>DM Ambiente del 23/12/2013 GU S.O. 18 del 23/1/2014 come modificato dal DM del 21/07/2014</p>	<p>criteri ambientali minimi acquisti e progettazioni illuminazione pubblica</p>	<p>Aggiornati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica</p> <p>NOTA: Con DM del 21/07/2014 il Ministero dell'Ambiente ha apportato una correzione all'allegato al DM 23/12/2013 che definisce i Criteri Minimi Ambientali per l'acquisto di apparecchi per la pubblica illuminazione e l'affidamento del servizio di progettazione della pubblica illuminazione. La correzione in particolare ha riguardato il punto 4.3.3.2 dell'allegato ("Prestazione energetica dell'impianto") che nella versione ora in vigore recita dunque: "L'impianto di illuminazione pubblica deve avere l'indice IPEI minore o uguale di quello corrispondente alla classe B", correggendo in "minore" il precedente "maggiore".</p> <p>Il Decreto è pubblicato sulla GU n. 182 del 07/08/2014.</p>			
<p>DM Ambiente del 13/12/2013 GU S.G. 13 del 17/1/2014</p>	<p>criteri ambientali minimi per affidamento servizi e gare forniture con PPAA</p>	<p>Aggiornati i "Criteri Ambientali Minimi" per: affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1 al DM)</p>			
<p>DM Ambiente del 13/12/2013 GU S.G. 13 del 17/1/2014</p>	<p>criteri ambientali minimi per affidamento servizi e gare forniture con PPAA</p>	<p>Aggiornati i "Criteri Ambientali Minimi" per forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 2 al DM)</p>			
<p>Determinazione n.5/2013 della Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici del 6/11/2013 - GU S.O. 273 del 21/11/2013</p>	<p>Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e forniture</p>	<p>Criteri per prevenire le disfunzionalità più frequenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'oggetto e l'entità della prestazione spesso non sono chiaramente ed adeguatamente specificati;- il progetto, il capitolato ed i termini contrattuali sono approssimativi e non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;- le penali da applicare in caso di inadempimento della prestazione sono talvolta assenti o di modesta entità;- le attività di controllo – da parte delle stazioni appaltanti – sul corretto espletamento della prestazione sono talvolta carenti.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
9 di 215

DM Ambiente del 07/10/2013 GU S.G. n. 245 del 18/10/13	Adozione ed approvazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti	Il programma prevede, fra i principali strumenti per favorire la prevenzione: <input type="checkbox"/> il GPP, la pratica del riutilizzo, l'informazione, sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione, gli strumenti fiscali, economici e di regolamentazione e la promozione della ricerca;			
DM Economia del 23/05/2013 - GU S.G. n. 232 del 3/10/13	individuazione beni e servizi per i quali le PPAA sono tenute a procedere alle acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici <i>(inserito in Acquisti verdi per le tematiche correlate)</i>	tra i beni e servizi da acquisire attraverso strumenti informatici rientrano: Nella divisione 30: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture: fotocopiatrici, obliteratrici, accessori e toner per scanner e stampanti, trasmettitori digitali, calcolatrici, registratori di cassa, distributori automatici di biglietti e banconote, macchine per scrivere ecc, ed apparecchiature informatiche e forniture: apparecchi hardware e forniture, computer personali, portatili, tablet, lettori ottici, stampanti, codificatori ecc.. Nella divisione 48: Pacchetti software e sistemi di informazione Nella divisione 50: Servizi di riparazione, manutenzione attrezzature d'ufficio e personal computer Nella divisione 72: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali e Messa in opera di impianti di riscaldamento Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono ad acquisire attraverso gli strumenti informatici tali beni e servizi a partire dal sesto mese dall'entrata in vigore del decreto. (...) Quindi salva la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le pubbliche amministrazioni procedono agli acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it .			
Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013 (GU S.G. n. 102 del 03/05/2013)	Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) - Revisione 2013	primo aggiornamento del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) L'aggiornamento del PAN GPP stabilisce che entro il 2014, almeno il 50% degli appalti pubblici e degli importi economici preveda l'applicazione di criteri ambientali. Tra le novità più significative del Decreto vi è l'esplicitazione di fornire strumenti operativi utili a favorire la diffusione negli appalti pubblici anche di criteri sociali. Inoltre si ribadisce l'opportunità delle Regioni di elaborare un piano regionale per l'applicazione del PAN GPP e di prevedere che l'applicazione dei criteri ambientali minimi possa essere una condizione per accedere a finanziamenti regionali da parte degli Enti Locali territoriali (Comuni, Province, Unioni di Comuni, etc.). Il Piano prevede all'art. 4 "Modifiche" che il Ministero dell'Ambiente, sentiti i Ministeri concertanti, provveda alla revisione dello stesso a seguito di nuove indicazioni da parte della Commissione europea e alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento. Ministero invita le Amministrazioni Pubbliche a voler dare attuazione al PAN GPP applicando i Criteri Ambientali Minimi nelle proprie procedure di acquisto, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea e dalla normativa italiana vigente. Per ulteriori approfondimenti, si segnala che sul sito www.minambiente.it , nella sezione Argomenti, GPP - Acquisti Verdi, sono disponibili, oltre ai "Criteri Ambientali Minimi", altri documenti tecnici e normativi di riferimento.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
10 di 215

Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 Aprile 2013 (GU S.G. n. 102 del 03/05/2013)	Criteri Ambientali Minimi per l' "Acquisto di carta per copia e carta grafica- Aggiornamento 2013".	Il suddetto documento, così come previsto dal Piano d'azione, aggiorna, alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, i criteri ambientali minimi "Carta in risme" per la carta per copia e per la carta grafica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 12 ottobre 2009 (G.U. n. 291 del 9 novembre 2009). Tra le novità più significative vi è che la carta deve essere costituita da fibres di cellulosa riciclata , con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso.			
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (Gu 20 giugno 2012 n.142)	Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.	Le Amministrazioni dovranno includere negli "appalti verdi" Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene. Sono dettagliate e specifiche indicazioni da inserire nelle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.			
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)	Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di veicoli	Le Amministrazioni dovranno includere negli "appalti verdi" Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di veicoli. Le Amministrazioni hanno l'obbligo, quando acquistano veicoli, di tenere conto dell'impatto energetico e ambientale (consumo energetico, emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero ciclo di vita) nonché degli ulteriori impatti ambientali.			
DECRETO 7 marzo 2012 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012)	Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.	Indicazioni di carattere generale circa i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell'affidamento di: - servizi di illuminazione e forza motrice, - servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell'eventuale trattamento dell'aria e della fornitura di acqua calda sanitaria) affinché i relativi contratti d'appalto possano essere definiti verdi. Un appalto per l'affidamento di servizi di illuminazione-FM e/o di riscaldamento- raffrescamento è definito "verde" solo se include tutti i criteri descritti nei paragrafi "Oggetto dell'appalto", "Selezione dei candidati", "Specifiche tecniche di base" e "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali" della pertinente scheda CAM. Ai fini della classificazione dell'appalto come verde è invece facoltativo l'utilizzo dei criteri descritti nel paragrafo "Specifiche tecniche premianti". Le stazioni appaltanti che realizzano appalti verdi sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti pubblici ³ , con particolare riferimento all'art. 68 comma 1 "Specifiche tecniche" (che stabilisce che le specifiche tecniche "ogniquale volta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto omissis della tutela ambientale") ed alle norme sulla concorrenza. L'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2012 la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti pubblici per servizi di illuminazione e forza motrice (FM) e di riscaldamento/raffrescamento. Ricordiamo che è stato istituito un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici verdi. (gli appalti che utilizzano i criteri ambientali minimi - CAM). Questo sistema, funzionante dal novembre 2010, è gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
11 di 215

Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011 (GU n. 220 del 21/09/2011)	Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni	Nell'ambito dell'Iter di attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) sono stati adottati formalmente i "criteri ambientali minimi" per l'acquisto, da parte degli Enti Pubblici, di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (allegato 1) e serramenti per esterni (allegato 2).			
legge n. 148 del 14 settembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria, n. 216 del 16 settembre 2011),	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".	Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.			
Comunicato Pres. Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici del 19/05/11 (G.U. n. 115 del 19 maggio 2011)	rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (green public procurement GPP)	Autorità ha previsto che nelle more dell'implementazione del sistema Simog e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti le fasi esecutive del contratto, dalla data del 15 aprile 2011 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2011, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto 22 febbraio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nuovi Criteri Ambientali Minimi sui GPP).			
D.Lgs. 3 marzo 2011, n.24 GU n. 68 del 24 marzo (entrata in vigore: 8 aprile 2011)	Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	Il D. Lgs. ha stabilito precisi criteri applicabili alle procedure di acquisto degli automezzi, valide a decorrere dall'8 aprile 2011, ma gli aspetti che vengono considerati possono anche essere utilizzati come spunto per le richieste da formulare a chi espleta il servizio: infatti da venerdì 8 aprile 2011 , i Comuni (come anche Province, Regioni, ASL, Agenzie regionali, gli Enti Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc.) devono tener conto del consumo e delle emissioni (tra le quali la CO ₂) dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli leggeri, pesanti, autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto della proprietà che noleggio). Il Decreto prevede che vengano considerati almeno i seguenti impatti energetici ed ambientali relativi all'intero arco di vita utile dei veicoli: <ul style="list-style-type: none">• il consumo energetico;• le emissioni di biossido di carbonio (CO₂);• le emissioni di ossidi di azoto (NOx);• le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC);• le emissioni di particolato.			
Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. 21 del 22 febbraio 2011 (GU n. 64 del 19-3-2011 - Suppl. Ordinario n.74)	Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.	Sono stati adottati i criteri ambientali minimi per le seguenti categorie merceologiche: Prodotti tessili, Arredi, Apparati per l'illuminazione pubblica e Information Technology (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) NOTA: vedasi aggiornamenti per Pubblica illuminazione e apparecchiature informatiche			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
12 di 215

Decreto del Presidente Della Repubblica 05/10/2010, n. 207 (G.U. 10/12/2010 n. 288 Suppl. Ordinario n. 270)	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».	Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte			
Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Gu 12 ottobre 2010 n. 239)	Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	Articolo 2 Misure in tema di liberalizzazione c.5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Articolo 3 Norme applicabili in via generale per l'affidamento c.1. Le procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali , di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti			P.C.
Circolare n. 5205 del 15/07/2005 del Ministero Ambiente (MinAmbiente)	Green Public Procurement – Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.203	rende effettivo ed operativo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di prevedere l'impiego di materiali riciclati nei propri capitolati d'appalto , concorrendo a determinare la percentuale minima di materiali riciclati che le Pubbliche Amministrazioni devono impiegare in conseguenza a quanto stabilito dal D. M. 203/03			
Legge 27 febbraio 2009, n.13 (G.U. n.49 del 28 02 2009) Nota: si veda anche Comunicato di rettifica relativo al testo del 17/03/09	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.	Art. 7-sexies - Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato. 2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.			P.C.
Determina n. 5 del 8.10.08 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici -	Indicazioni in merito alla legittimità dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti rispetto al criterio del prezzo più basso, e in merito alle modalità applicative del criterio medesimo.	superamento del regime restrittivo volto a privilegiare il criterio del prezzo più basso dettato dalla L. n. 109/94 nella fase di elaborazione della strategia di gara la stazione appaltante è tenuta ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.			
Decreto Interministeriale n.135 dell'11 Aprile 2008	Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione	5 Prescrizioni metodologiche per gli enti 5.1 Indicazioni generali per tutti gli enti pubblici 5.2 Prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
13 di 215

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Dlgs 20 marzo 2010, n. 53 " Modifiche al Dlgs 163/2006"	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Art. 1. Oggetto - 1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. 2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.			
circolare n.862 31/01/2006	Indicazioni relative all'operatività nel settore degli oli minerali usati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203	obbligo di acquisto per oli a basso impatto ambientale			
circolare del 22/03/05	Green Public Procurement - Dm 203/2003 - indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti	Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio: Ammendante compostato verde (Acv) così come classificato dalla legge n. 748/1984 e successive modificazioni.			
Circolare 3 dicembre 2004	Indicazioni per l'operatività nel settore carta, legno e arredo, carta	La circolare si divide in 6 sezioni:1) definizione e individuazione dei materiali riciclati 2) definizione e individuazione dei manufatti ottenuti con materiale riciclato 3) metodologia di calcolo della percentuale del 30% 4) ambiti in cui si general'obbligo del 30% 5) modalità d'iscrizione al repertorio del riciclaggio			
Circolare 4 agosto 2004	Indicazioni per l'operatività nel settore plastico	La circolare si divide in 6 sezioni:1) definizione e individuazione dei materiali riciclati 2) definizione e individuazione dei manufatti ottenuti con materiale riciclato 3) metodologia di calcolo della percentuale del 30% 4) ambiti in cui si general'obbligo del 30% 5) modalità d'iscrizione al repertorio del riciclaggio			
circolare 8/7/2005	nuove indicazioni per adempiere al D.lgs 08/05/2003 n°203	settore tessile e abbigliamento			
D.Lgs.08/05/2003 n° 203	Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente carattere pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.	Vedi tutta la legge. (Nota : è istituito il Repertorio Riciclaggio)			
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)	Art 52 - C 14 Per le finalità di tutela ambientale (...), le amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell' acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20% del totale			
Legge 21 dicembre 2001, n. 443	"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"	Art 16 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 % del fabbisogno stesso.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
14 di 215

ACQUISTI VERDI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 29/06/2012 (BURL II n. 30 del 25 luglio 2012)	Promozione del Green Public Procurement GPP/Acquisti verdi nelle PPAA. Approvazione del Modello di Piano d'Azione della Regione Liguria	Il Piano è uno strumento operativo attraverso il quale le esigenze di programmazione e razionalizzazione della spesa pubblica si coniugano con gli obiettivi di realizzazione di acquisti attenti all'ambiente. Il modello regionale per il Piano Triennale degli Acquisti Verdi facilmente applicabile dagli Enti pubblici è scaricabile dal sito www.ambienteinliguria.it . L'adozione di un piano (obbligatorio per comuni > 2.000 abitanti ai sensi della LR 30/2007) aiuta gli EE.LL. nelle loro attività di programmazione e di monitoraggio degli acquisti verdi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa europea.			
Regolamento regionale 15 settembre 2009, n. 5. (B.U. 23 settembre 2009, n. 16) – <u>SI VEDA ANCHE CAPITOLO ENERGIA</u>	Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della <u>legge regionale 29 maggio 2007, n. 22</u> (Norme in materia di energia).	Le disposizioni tecniche e procedurali di cui al regolamento si applicano ai soggetti pubblici e privati e costituiscono Riferimento per la redazione di bandi, per l'assegnazione di incarichi professionali, per capitolati di appalto			
Legge Regionale n. 31/2007	Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni CAPO IV INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL'ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI	nel mese di agosto 2008 scadono i termini previsti (art. 20) per la redazione di un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi nei Comuni aventi più di 2000 abitanti. Articolo 20 (Piano d'azione per gli acquisti verdi) Articolo 21 (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)			
L.R. 18 del 21/06/99	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia	art.36 comma. 2, La Regione, le Province ed i Comuni , gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone. Devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata. 4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
15 di 215

VIA e VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014	Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea	<p>Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale.</p> <p>Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE)</p> <p>VIA e VAS (art. 15, c. 1-5)</p> <p>E' stata introdotta nell'art. 5 del TUA la definizione di Progetto, che sostituisce le precedenti definizioni di progetto preliminare e di progetto definitivo.</p> <p>E' prevista, inoltre, l'emanazione entro 90 gg. di un DM Ambiente che fisserà oltre ai criteri e soglie per l'assoggettamento alla procedura di screening ambientale anche le modalità con cui le Regioni adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territori (minor discrezionalità per regioni). Abrogato l'art. 23 della L. 97 del 06/08/2013 (che era finalizzato alla predisposizione di Linee guida per la definizione delle soglie e dei criteri per l'assoggettamento dei progetti alle procedure di VIA.).</p> <p>L'art. 15, comma 1, lettere e,f,g. potenzia le procedure di pubblicità sia per la VIA che per la VAS.</p> <p>Sempre nell'art.15, c.1 vengono introdotte delle modifiche riguardanti i progetti o impianti, di competenza regionale o statale, contenuti negli allegati II e IV del TUA (opere di canalizzazione, impianti destinati al trattamento e stoccaggio di residui radioattivi, ecc.)</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
16 di 215

Legge 12 luglio 2011, n. 106
(G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia

(modifiche al D.Lgs. 163/2006 e
numerose altre normative)

Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche

1. Per **ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:**
(omissis)

Art. 5. Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
(omissis)


f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
17 di 215

Legge 30 luglio 2010, n. 122	Conversione in legge del DI 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività	<ul style="list-style-type: none">• possibilità per l'Amministrazione competente al rilascio di provvedimenti in materia ambientale di far eseguire attività tecnico istruttorie da altri enti pubblici, con spese a carico del proponente, al fine di rispettare i termini procedurali;• utilizzo senza modificazioni di risultati e prescrizioni della VAS nella procedura di VIA;• applicazione dell'istituto del silenzio-assenso anche in materia di tutela ambientale ad eccezione dei provvedimenti di VIA, VAS e AIA.			
D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (che modifica il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) (GU n. 186 del 11-8-2010)	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69	Tale decreto "correttivo", che introduce modifiche alle parti I (disposizioni comuni e principi generali), II (VIA, VAS e IPPC) e V (emissioni in atmosfera), dispone fra l'altro, all'art. 4, che "Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore" e che " Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento ".			
D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (che modifica il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) PARTE SECONDA Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)	Necessità di sottoporre a VAS determinati piani e programmi	Art. 6. - Oggetto della disciplina 1. VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, <u>della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;</u> b) <u>per i quali</u> , in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, <u>si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza</u> ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 3. <u>Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.</u>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento: RG.NormCom.00
 Data modifica: 22/11/08
 Pagina: 18 di 215

VIA e VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 BURL I n. 21 del 30/12/14	Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015 disciplina VIA	L'art. 19 apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), in particolare circa aspetti procedurali, tempistiche, modalità di pubblicazione.			
DGR 223 del 28/02/2014 BURL II n. 13 del 26/3/14	aggiornamento indirizzi applicativi in materia di VAS	Linee Guida VAS regionale Con DGR n.223 del 28/02/2014 la Regione Liguria ha approvato le "Indicazioni applicative per la LR n.32/2012 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", in sostituzione di quanto già definito dalla DGR n.331 del 28/03/13 in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n.178/2013 ha dichiarato incostituzionali alcuni contenuti della succitata Legge Regionale. L'aspetto più rilevante riguarda il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità (VA) di "piani e programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e programmi" assoggettati a VAS. La delibera definisce quindi il quadro di riferimento, considerando tutti i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurano quali strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che si configurino quali piani urbanistici in senso stretto, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla normativa nazionale, o per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza. Per quanto riguarda le modifiche minori la Deliberazione stabilisce che siano assoggettate a VAS le modifiche (da non ritenersi pertanto minori) che: - introducono previsioni di livello strategico e strutturale e fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening, sulla base degli allegati alla normativa nazionale; - introducono la possibilità di trasformazioni all'interno o nelle vicinanze di SIC e ZPS tali da richiedere una valutazione di incidenza. La Delibera specifica poi le condizioni di assoggettabilità alla VAS, individuando i criteri principali di orientamento per varianti o piani di interesse locale,			
DGR n. 1660 del 20/12/2013 BURL II n. 3 del 15/1/14	Aggiornamento norme tecniche per le procedure di VIA	Con due Deliberazioni di Giunta del 20/12/2013 sono state aggiornate le norme tecniche per la procedura di VIA (n.1660) e la procedura di verifica screening (n.1661) di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 e s.m.i. L'aggiornamento è stato effettuato al fine di: - aggiornare i riferimenti normativi e regolamentari, soprattutto regionali, che disciplinano la materia; - modificare le modalità di avvio del procedimento, relativamente alla documentazione cartacea ed informatica da presentare nonché la modulistica da allegare; - aggiornare i contenuti minimi della documentazione da allegare alla domanda; - fornire i corretti riferimenti web per la consultazione della documentazione pubblicata e dell'archivio VIA della Regione; - nel caso di procedura di VIA definire le modifiche non sostanziali con riferimento alla necessità di non sottoposizione a VIA e aggiornare i contenuti dello Studio d'Impatto Ambientale in relazione ai comparti ambientali considerati; - nel caso della verifica screening aggiornare e integrare l'ambito di applicazione, le modalità e le tempistiche per lo svolgimento del procedimento di verifica screening.			
DGR n. 1661 del 20/12/2013 BURL II n. 3 del 15/1/14	Aggiornamento norme tecniche per le procedure di verifica screening	Gli allegati tecnici alle due deliberazioni sono consultabili sul sito web Ambiente in Liguria alla sezione Valutazione d'Impatto Ambientale			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
19 di 215

Legge Regionale n. 14 del 14/5/2013* (BURL II, n.30 del 27/07/2013)	Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.	Art. 7 (Modifiche alla <u>legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38</u> (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) 1. Al <u>comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 38/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Dell'avvio del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "Dell'avvenuta trasmissione e dell'avvio del procedimento". 2. Al <u>comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "L'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato" sono sostituite dalle seguenti: "L'esito della procedura e il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sono pubblicati". 3. Al <u>comma 2 dell'articolo 13 bis della l.r. 38/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "impatti rilevanti" sono inserite le seguenti: "ed effetti ambientali negativi e significativi".			
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 7/5/2013* (BURL II, n.25 del 19/06/2013)	Adeguamento alla normativa nazionale allegato 3 LR 38/1998 su VIA	Con DCR n.10 del 7/05/2013 è stata adeguata la disciplina regionale di VIA alla normativa nazionale; in particolare sono state effettuate modifiche all'allegato 3 della L.R. n.38/1998 relativamente alla definizione di alcune opere e impianti sottoposte a VIA Regionale.			
L.R. 4 febbraio 2013, n. 1. * (B.U. 6 febbraio 2013, n. 1)	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di VAS e modifiche alla LR 38/98 (Disciplina della VIA)	Fra i piani ed i programmi soggetti a VAS che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13, quelli indicati nell'allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente [1].			
D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25	Modifica in adeguamento alla normativa nazionale, di voci inerenti impianti di produzione di energia rinnovabile negli allegati 2 e 3 alla LR. 38/98 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e ss mm ed ii	Modifica disciplina VIA per impianti di energia rinnovabile modifiche degli allegati 2 e 3 della <u>l.r. 38/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 del 30/11/2012 (BURL II n. 52 del 27 dicembre 20123)	Esclusione da procedure di screening di alcune tipologie di impianti	al fine di semplificare l'azione amministrativa ed evitare procedimenti scarsamente significativi dal punto di vista ambientale sono state formalizzate alcune condizioni per l'esclusione dallo screening (da verificarsi tutte contemporaneamente) di determinate categorie di impianti tra i quali: <ul style="list-style-type: none">• Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'all. C (lett. da R1 ad R9) della parte IV del D.Lgs. 152/2006".• Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kw			
L.R. 10 agosto 2012, n. 32. (B.U. 16 agosto 2012, n. 15)	Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)	Art. 3. (Ambito di applicazione) 1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che: a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
20 di 215

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) **siano assoggettati a valutazione d'incidenza (...)**

2. I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad **oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (...)**.

3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;

b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'all.to A.

4. Per i piani regolatori portuali: (...)

5. Sono, comunque, esclusi da VAS e (..) verifica di assoggettabilità:

a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. non contenenti previsioni di opere;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;

f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. (Principi generali)

1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.


4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5. (Autorità competenti)

1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.

2. La Provincia è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel Capo II

Art. 16. (Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI


Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
21 di 215

		<p>1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati a verifica-screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura di verifica-screening può essere effettuata nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.</p> <p>2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.</p> <p>Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della <u>l.r. 38/1998</u> e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. Inserite modifiche in Art. 10. (Procedura di verifica-screening). Inserito Art. 13 bis. (Impatti ambientali interregionali)</p>			
Deliberazione Del Consiglio Regionale 24.07.2012 N. 14 (B.U. 22 agosto 2012, n. 24 parte II)	Adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e ss. mm. ed ii.	modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).			
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 ess. Mm. ed. ii	Disciplina della valutazione di impatto ambientale	Definisce procedure di VIA e screening			

*Nota: Erano stati impugnati dal Governo Artt. 3, c. 2°, e 18, c. 2° e 4°, nonché Allegato A legge della Regione Liguria 10/08/2012, n. 32 e alla fine dell'iter la CORTE COSTITUZIONALE con sentenza n. 178 del 1/7/2013 (BURL I, n. 28 del 10/07/2013):

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», nonché del citato articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)»;
 - 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi;
 - 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell'albo pretorio dei comuni interessati;
 - 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.
- Nel frattempo Regione ha comunque provveduto a modificare la norma impugnata.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
22 di 215

ASSETTO URBANISTICO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014	Cosiddetto "Sblocca Italia". "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".	<p>Con lo "Sblocca Italia" sono entrate in vigore (dal 13/9) le "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".</p> <p>Regolamento unico edilizio Già previsto nella prima versione del testo, viene reintrodotta, a fini di semplificazione e uniformità degli adempimenti, il regolamento edilizio unico: un modello-tipo valido per tutti i comuni italiani. Governo, regioni e autonomie locali dovranno, quindi, collaborare per adottare uno schema di regolamento edilizio standard che costituisca un livello essenziale delle prestazioni, una vera e propria base dalla quale i comuni dovranno partire per costruire le loro specifiche integrazioni;</p> <p>Semplificazioni edilizie: modifica in diversi punti al DPR n.380/2001 (TU edilizia). Tra le novità è previsto che gli interventi realizzabili con DIA si realizzeranno con la SCIA. Il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari rientrano nella manutenzione straordinaria per cui è sufficiente una comunicazione asseverata (Cil) al Comune.</p> <p>Può essere rilasciato il permesso a costruire in deroga nelle aree industriali dismesse, compresa la variazione di destinazione d'uso. Prevista anche per progetti privati la possibilità di autorizzare l'intervento con permesso di costruire in deroga previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico.</p> <p>Decoro urbano L'articolo 24 del Decreto stabilisce che i Comuni, per incentivare piccoli interventi di riqualificazione urbana, possano concedere l'esonero dai tributi locali (per un periodo limitato di tempo) a cittadini singoli e associati (individuati in relazione al territorio da riqualificare) che abbiano presentato un progetto di manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e «in genere la valorizzazione di un limitata zona del territorio urbano o extraurbano.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
23 di 215

<p>Legge 10 del 14/01/2013 (GU S.G. n. 27 del 01/02/2013)</p>	<p>Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani</p>	<p>Articolo 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi 1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale "Giornata nazionale degli alberi" al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto</p> <p>Articolo 2 Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113 1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "i Comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti", le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi", dopo le parole: "neonato residente"</p> <p>2. I Comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 1. Ai fini di cui alla presente legge, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di "cinture verdi" intorno alle conurbazioni</p> <p>Articolo 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale</p>			
---	---	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
24 di 215

<p>Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Gu 26 marzo 2010 n. 71)</p>	<p>Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori <u>Articolo 5 - Attività edilizia libera</u></p>	<p>1. L'art. 6 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Articolo 6 (L) — (Attività edilizia libera). — 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e <i>comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali</i> e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, <i>i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:</i> a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria (...) sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) <i>i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</i> l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. 3. <i>Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.</i></p>			
---	--	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
25 di 215

Decreto 6 dicembre 2006: Agenzia del territorio. - (GU n. 288 del 12-12-2006)	Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalita' di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del DL 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.	Art. 1. - Finalità: 1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006. 2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico- amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.			
Decreto 6 ottobre 2005: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (GU n. 238 del 12-10-2005)	Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.	Art. 1. Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili Art. 2 Interventi ammissibili a contributo Art. 3. Specifiche tecniche			
Decreto 18 febbraio 2005: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato (GU n. 139 del 17-6-2005)	Una quota pari al 50 % della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalita' stabilite dal comune stesso.			
Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e ss. Mm. ed ii. (D.Lgs. Governo n° 301 del 27/12/2002)	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	Il testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.			
Legge ordinaria del Parlamento n° 47 del 28/02/1985	Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.	Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; Capo II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie; Capo III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi; Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati.			
Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 28/01/1977	Norme per la edificabilità dei suoli.	Art. 1. Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare; Art. 4. Caratteristiche della concessione; Art. 5. Determinazione degli oneri di urbanizzazione; Art. 10. Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza; Art. 12. Destinazione dei proventi delle concessioni; Art. 13. Programmi pluriennali di attuazione			
Legge ordinaria del Parlamento n° 1086 del 05/11/1971	Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	Capo II - Vigilanza			
Legge ordinaria del Parlamento n° 1150 del 17/08/1942	Legge urbanistica	TITOLO II - Disciplina urbanistica.			
Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934	Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie	Capo VII - ufficio sanitario comunale e servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni; TITOLO III - Capi I e IV: igiene del suolo e dell'abitato; TITOLO IV - Sezione IV: tutela igienica dell'alimentazione dell'acqua potabile			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
26 di 215

ASSETTO URBANISTICO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR n.117 del 13/02/2015	Adeguamento alla legislazione reg. in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'Acc. tra Governo, Regioni ed Enti Locali concluso il 18/12/2014	<p>Modulistica regionale unificata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata</p> <p>A seguito dell'accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, Anci e Upi del 18 dicembre scorso per una modulistica unica sul territorio nazionale per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) d) e) e lettere a) e e-bis), del DPR 380/2001, la Regione Liguria ha adottato con DGR n.117 del 13/02/2015 il modello uniforme della CILA in base al modello standard nazionale al quale sono stati introdotti gli adeguamenti alle specificità della legislazione regionale.</p> <p>In riferimento alle attività di edilizia libera l'articolo 21 della LR n. 16/2008 e ss.mm.ii. stabilisce che non sia previsto l'onere di presentazione di comunicazione di inizio lavori (CIL), diversamente da quanto stabilito nell'articolo 6 comma 2 del DPR n. 380, pertanto il modulo statale relativo alla CIL non trova applicazione nel territorio ligure.</p> <p>Dal 17 marzo 2015 sarà possibile per i cittadini e le imprese presentare ai competenti uffici comunali le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate per la realizzazione degli interventi soggetti a tale adempimento utilizzando il modulo regionale unificato.</p>			
Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 BURL I n. 21 del 30/12/14	Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015 (ATO, stazioni appaltanti, personale dirigente, disciplina VIA, difesa della costa, tutela acque, ecc.) EDILIZIA	<p>Modifica alla LR 16/2008 (disciplina attività edilizia):</p> <ul style="list-style-type: none">• manutenzione straordinaria ora comprende anche il frazionamento e l'accorpamento di unità immobiliari nel rispetto di determinate condizioni (prima ristrutturazione).• Recepite novità statali in merito ai mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti• Con apposita disposizione transitoria contenuta nel c. 3 dell'art. 33 è stato previsto un termine di 2 anni per l'adeguamento dei piani urbanistici vigenti o in corso di formazione alla nuova disciplina introdotta. In assenza di adeguamento e comunque alla scadenza di tale termine le disposizioni contenute nel nuovo articolo 13 della LR n. 16/2008 trovano diretta ed immediata applicazione. Pertanto fino all'adeguamento da parte dei Comuni dei piani urbanistici vigenti da effettuarsi entro e non oltre il predetto termine biennale, continuano ad operare le previsioni negli stessi contenute• Nell'articolo 21 bis sono state inserite modifiche finalizzate a recepire la disciplina della comunicazione di inizio attività asseverata per la realizzazione degli interventi di			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
27 di 215

manutenzione straordinaria. In particolare sono state recepite le novità statali sulla procedura della **comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA)** e sulla relativa sanzione in caso di mancata presentazione nonché si è provveduto a disciplinare le modalità di controllo degli interventi soggetti a CILA attraverso **controlli a campione da parte dei Comuni.**

- Chiarito che rientrano nel campo di applicazione della SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli soggetti a comunicazione di inizio dei lavori.
- Adeguamento **lr n. 16/2008** a fronte delle innovazioni statali relative alle **varianti in corso d'opera.**
- Introdotto nuovo **"contributo straordinario" a favore dei Comuni.** Tale contributo è posto a carico dei soggetti che realizzano interventi per i quali i Comuni approvino varianti ai piani urbanistici o rilascino permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ed è aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione già dovuto per gli interventi urbanistico-edilizi secondo le tariffe fissate dai Comuni.
- **Nell'articolo 39** è stato aggiunto il **comma 2bis** in adeguamento alla novità introdotta dallo Stato relativamente al **contributo di costruzione da versare al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti frazionamento o accorpamento di unità immobiliari** nel caso di aumento della relativa superficie calpestabile

Con l'art. 8 della lr n. 41/2014 sono state inoltre introdotte altre modifiche alla LR n. 16/2008 non direttamente conseguenti al recepimento del decreto "Sblocca Italia" di seguito specificate:

- **nell'articolo 19 al comma 6** è stata modificata la disciplina relativa alla **monetizzazione della dotazione di parcheggi pertinenziali.**
- **nell'articolo 67** sono state introdotte modifiche ai commi 2 e 3 mediante puntuale correzione di specifici valori e soglie percentuali previsti per la quantificazione della superficie agibile (S.A.) e della superficie accessoria (S. Acc.) nei progetti di edifici di nuova costruzione.

Con l'art. 9 sono state introdotte nell'art. 3 della LR 25/1995 modifiche **volte a ricomprendere nella definizione di urbanizzazione primaria anche le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica** delle aree urbanizzate con conseguente loro rilevanza ai fini della determinazione del contributo di costruzione.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
28 di 215

DGR n. 1745 del 27/12/2013 BURL II n. 5 del 29/1/14	approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali	<p>Con DGR n. 1745 del 27/12/13 la Regione ha approvato le Linee Guida per la redazione degli studi geologici nell'ambito dei PUC, che sostituiscono tutte le precedenti note-circolari in materia.</p> <p>Nello specifico le LG intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> definire standard omogenei relativamente ai contenuti degli studi geologici a corredo dei PUC;<input type="checkbox"/> integrare armonicamente negli elaborati cartografici degli studi geologici a corredo dei PUC il quadro conoscitivo desumibile dagli altri livelli di pianificazione;<input type="checkbox"/> guidare l'elaborazione degli studi geologici in modo da conseguire un'impostazione omogenea alla scala regionale anche nella definizione delle norme geologiche. <p>Le linee guida sono scaricabili dal sito www.ambienteinliguria.it sezione Territorio/Valutazione ambientale strategia (VAS)</p>			
Legge Regionale n. 14 del 14/5/2013 (BURL II, n.30 del 27/07/2013)	Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.	<p>Art. 16 (Modifiche alla <u>legge regionale 6 giugno 2008, n. 16</u> (Disciplina dell'attività edilizia))</p> <p>1. La <u>lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008</u> e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia."</p> <p>2. Nel secondo periodo del <u>comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008</u> e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi i quali la richiesta si intende respinta".</p>			
L.R. 5 aprile 2012, n. 9. (B.U. 11 aprile 2012, n. 6)	Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106	modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposizioni di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie e di incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'attività edilizia in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attività produttive previste nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
29 di 215

Legge Regionale n.16 del 6 giugno 2008 e successive modifiche, in particolare LR 8 del 29/06/2010	Disciplina dell'attività edilizia	Art. 2 regolamento edilizio Art. 4 commissione edilizia Art. 5 sportello unico per l'edilizia Art. 18 Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione Art. 19 parcheggi privati Art. 20 Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati Art. 40 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Con LR 8 del 29/06/2010 sono state apportate alcune modifiche alla LR 16/2008. In particolare si segnala la nuova tempistica di adeguamento della disciplina degli interventi urbanistico edilizi contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute nella Parte I Titolo II e nella Parte II Titolo I della LR 16/2008 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art.88 comma 1 modificato.			
Legge Regionale n.19 del 4 novembre 2004:	Norme per l'edilizia scolastica. (B.U.R. Liguria N. 10 del 17 novembre 2004)	La Giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio			
Legge Regionale N. 17 del 24-09-2004:	Modifiche all'articolo 6 della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del D.L. 269/2003 e successive modificazione concernenti il rilascio di sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi. (B.U.R. N. 8 del 29.9.2004)	----			
Legge Regionale n. 12 del 29-06-2004:	Modifiche alla LR 23 aprile 1982 n.22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per le case popolari) (B.U.R. n. 7 del 25 agosto 2004)	-----			
Legge Regionale n. 26 del 27-10-2003	Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (B.U.R. Liguria n. 14 del 19 novembre 2003)	(Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).			
L.R. n° 36/97	Legge Urbanistica Regionale.	Art. 5 – Pianificazione territoriale di livello comunale; Art. 6 – Conferenze di pianificazione; Capo I – STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE; Capo II – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE; Capo III – AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE E REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE, Capo IV – SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE; Art. 72 – Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale; Art. 81 – Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente; Art. 82 – Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente; Art. 83 – Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti ...			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
30 di 215

TUTELA DEL PAESAGGIO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge conversione n.106 del 29/7/2014 GU Serie Generale n.175 del 30-7-2014	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo	La legge, in vigore dal 31 luglio scorso, definisce importanti norme sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del turismo. Viene modificato il procedimento di autorizzazione paesaggistica (articolo 146, Dlgs 42/2004), stabilendo che il parere del Soprintendente può essere riesaminato d'ufficio o su richiesta di altra Amministrazione da una Commissione di garanzia istituita presso il Ministero dei Beni Culturali entro 10 giorni. L'intervento della Commissione può avvenire anche per superare l'eventuale dissenso della Soprintendenza in conferenza dei servizi ex articolo 14-quater della Legge n.241/1990 durante i procedimenti autorizzatori. Viene inoltre stabilito più spazio alle informazioni al pubblico con l'obbligo di pubblicare sul sito web del Ministero gli atti delle Soprintendenze, fatta salva la privacy.			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139	Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione Paesaggistica, (...) gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I Art. 3 - Termini per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2. Art. 4 - Semplificazioni procedurali 1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica oppure se sia assoggettato al regime ordinario del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
31 di 215

L.R. 5 giugno 2009, n. 22. (B.U. 17 giugno 2009, n. 10)	Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni	<p>Art. 1. (Finalità)</p> <p>1. In attesa dell'emanazione della disciplina regionale di riordino della materia, la presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, mediante l'adeguamento della vigente legislazione regionale.</p> <p>Art. 2. (Commissioni locali per il paesaggio)</p> <p>1. Entro il termine stabilito dall'articolo 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'articolo 146, comma 6, del Codice.</p> <p>Art. 3. (Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l'assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.</p>			
D.p.c.m. 12 dicembre 2005	Codice dei beni culturali e del paesaggio.	Art. 1. - Relazione paesaggistica 1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalita', i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.			
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:(GU n. 45 del 24-2-2004) e ss. mm ed ii.	"CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.	Articolo 143 Piano paesaggistico(*) (*) : Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 157/2006			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
32 di 215

TUTELA DEL PAESAGGIO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n.13 del 06/06/2014 BURL I n.8 del 11/6/2014	Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio (art. 14 modifica funzioni in materia di difesa costa, ripascimenti e osservazione dell'ambiente marino costiero..)	<p>La norma stabilisce il riordino della normativa regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, abrogando 6 leggi e riunendole in un testo unico. Sono state introdotte semplificazioni procedurali, con il superamento delle funzioni esercitate dalle Province. Vi saranno controlli più rigidi sugli interventi nelle aree vincolate.</p> <p>Per quanto riguarda le competenze comunali la legge stabilisce che, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica il Comune deve disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). Tali funzioni sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane.</p> <p>L'art.10 stabilisce che il Comune sia tenuto alla verifica della conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dallo stesso rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità o a seguito del ricevimento del certificato di collaudo finale o della comunicazione di fine lavori. Inoltre il responsabile tecnico comunale del procedimento accerta se le opere sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica attraverso il raffronto dell'attestazione rilasciata dal progettista sulla conformità delle opere con la documentazione fotografica di dettaglio dello stato finale delle opere, che deve essere inviata al Comune dal titolare dell'autorizzazione paesaggistica oltre agli atti e alla documentazione già previsti per l'agibilità o il collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.</p> <p>L'art.15 comma 1 stabilisce che i Comuni aventi strumenti urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, non potranno rilasciare autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, di sostituzione e ristrutturazione edilizia se, entro 24 mesi dall'approvazione della revisione della legge urbanistica (L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.), attualmente in corso di esame da parte del Consiglio regionale, non si doteranno di una disciplina del paesaggio di livello comunale.</p> <p>Entro il 31/12/2014 i Comuni devono essere dotati di Commissione locale per il paesaggio e di responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, ai sensi dell'art.9 comma, in forma associata o meno sulla base delle soglie di popolazione stabilite all'art.10 e 11 della legge. La mancata ottemperanza a tali requisiti comporterà l'immediata operatività del regime di divieti e restrizioni esercitati dalla Regione ai sensi dell'art.8 comma 2.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI


Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
33 di 215

Decreto Regione Liguria 14 settembre 2010, N.298	Applicazione LR 22/2009 Verifica adempimenti di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 22/2009.	Approvazione quarto elenco integrativo Enti locali riconosciuti idonei e non idonei a proseguire l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate in materia di paesaggio			
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.03.2009 N. 279 (B.U.R.L. 14 del 08/04/2009)	Orientamenti regionali di pianificazione e gestione degli ambiti di paesaggio protetto (art. 3, comma 1 bis della l.r. 22.2.1995 n. 12 e s.m.).	Alcuni Comuni hanno chiesto di poter entrare a far parte di parchi regionali ed hanno a tale fine formulato, sia pure in modo informale, proposte di individuazione di territori classificati come parco naturale e come paesaggio protetto;			P.C.

CAVE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 382 del 18/04/1994	Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.	permessi di coltivazione e conferenza dei servizi			
DPR n.°128/59	Norme di polizia delle miniere e delle cave.	Art. 32; Art. 104; Art. 105; Capo II - Escavazioni a cielo aperto;			
R.D. n° 1443/27	Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno	Art. 45			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
34 di 215

CAVE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Delibera del Consiglio Regionale n. 33 del 18/11/2014 BURL II n. 50 del 10/12/14	Approvazione varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava (PTRAC)	Approvate, anche a seguito di VAS, alcune varianti al piano territoriale delle attività di cava, compreso inserimento nelle norme di attuazione di previsione circa la necessità di valutazione di incidenza per progetti con possibile influenza su aree Rete Natura 200.			P.C.
DGR 279 del 14/03/2014 BURL II n. 14 del 2/4/14	Indirizzi e precisazioni in merito ad azioni di bonifica ed a riempimenti e riqualificazioni di cave	Viene stabilito: a) di individuare, in via provvisoria, quale parametro di riferimento per i clorurati per le acque sotterranee le concentrazioni relative alle acque potabili di cui al D.Lgs. 31/2001; b) di utilizzare per la ricomposizione delle cave, terre e rocce da scavo, sottoprodotti come previsto dal d.lgs 117/08; c) di non considerare ai fini della definizione dell'inquinamento dei materiali i fondi naturali; d) di ritenere prioritario l'utilizzo di rocce amiantifere per la ricomposizione di attività di estrazione di materiale analogo.			
DGR n. 1668 del 20/12/2013 BURL II n. 3 del 15/1/14	Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m., di "Linee guida per il recupero dei siti di cava dismessi	Recupero cave dismesse La DGR ha confermato, per quanto riguarda i siti di cava dismessi, la piena validità e applicabilità delle "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sottterraneo e opere connesse" di cui alla Dgr. 141/2008, così come modificate dalla Dgr. 141/2010. Sono state inoltre approvate le nuove "Linee Guida per il recupero dei siti di cava dismessi"			
DGR n. 1503 del 26/11/2013 BURL II n. 52 del 27/12/13	Approvazione del rapporto ambientale ai fini dell'avvio della procedura di VAS sulle Varianti al Piano Territoriale delle Attività di Cava.	Approvazione rapporto ambientale finalizzata all'avvio della procedura di VAS sulle varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava			
DGR n. 1346 del 31/10/2013 BURL II n. 48 del 27/11/13	Criteri indirizzi e procedure per l'esercizio di attività di riutilizzo in cava di materiali di provenienza esterna	è consentita al titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, (...), la lavorazione, presso gli impianti a servizio dell'attività estrattiva, di materiali di scavo come sottoprodotti, a condizione che: a) gli stessi materiali non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (...) e siano privi di amianto; b) l'attività di lavorazione dei suddetti materiali sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (...) c) l'attività prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo; 2) a tal fine il titolare (...) deve presentare allo SUAP competente una comunicazione, (...), sulla base del modello allegato al provvedimento (...), accompagnata da:			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
35 di 215

		<p>a) autorizzazione all'emissione di polveri, rumori per gli impianti destinati alla lavorazione del materiale esterno alla cava;</p> <p>b) specifico progetto contenente almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifiche (...) del materiale utilizzabile nell'impianto; - descrizione delle fasi di lavorazione, (..) - indicazione della tenuta, presso la cava, di un apposito registro di trattamento di tali materiali, in cui vanno indicati i quantitativi dei materiali che man mano provengono dall'esterno per essere lavorati in cava ai fini di una successiva commercializzazione, e gli estremi del provvedimento, adottato dall'Ente competente, che approva il Piano di riutilizzo relativo ai suddetti materiali; <p>3) lo SUAP trasmette la comunicazione alla Regione (Settore Attività Estrattive), (...)</p>			
<p>Legge regionale 8 luglio 2013, n. 19 BURL n. 11 del 10 luglio 2013</p>	<p>Modifiche alla LR 5, n. 12/2012 (TU sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla LR 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell' ARPAL</p>	<p>Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni."</p>			
<p>L.R. n. 19 del 8/7/2013 (BURL I, n.11 del 10/07/2013)</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).</p>	<p>(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012) Nuovo comma 3 bis "3 bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23."</p>			
<p>DM Ambiente del 16/04/2013 (GU S.G. 171 del 23/7/13)</p>	<p>Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce</p>	<p>Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse In attuazione da quanto previsto da Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 (art. 20).</p>			
<p>Legge Regionale 12 del 05/04/2012 (BURL I, n.6 11/4/2012)</p>	<p>Testo unico sulla disciplina delle attività estrattive</p>	<p>Nel testo è definita la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese. ABROGATE LE PRECEDENTEMENTE RIPORTATE: L.R. 12 del 10/04/1979 L.R. 63 del 30/12/1993 L.R. 34 del 27/09/2002</p>			

Nota: la L.R. n. 13 del 14/5/2013 (Semplificazione ordinamento) ha abrogato tra le altre anche le leggi regionali 35/1979 (cave e torbiere), 4/83 (cave e torbiere) e 2/1999 (cave).




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
36 di 215

ASSETTO IDROGEOLOGICO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014	Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea	Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico Si segnala che l'art. 10 comma 7 bis prevede che i comuni possano rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori.			P.C.
Legge 164 del 11 novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014	Cosiddetto "Sblocca Italia". "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".	Con lo "Sblocca Italia" sono entrate in vigore (dal 13/9) le "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". Rischio idrogeologico Si stabilisce che a partire dal 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico verranno utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente.			P.C.
DPCM del 21/11/2013 GU S.G. n.147 del 27/6/2014	Approvazione del Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale	E' approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (in cui è compresa tutta la Liguria tranne i bacini ricadenti nell'ambito padano).			P.C.
DPCM del 08/02/2013 (GU S.G. 112 del 15/5/13)	Approvazione del Piano di gestione del distretto idrografico Padano	Il piano di gestione interessa i territori liguri ricadenti nel versante padano.			P.C.
Delibera Autorità Bacino Arno n. 214 del 21/12/2010 (G.U. n. 61 del 15/3/2011)	Proroga delle misure di salvaguardia del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio idrico	Il Comitato istituzionale ha prorogato al 31 dicembre 2011 la vigenza delle misure di salvaguardia, modificandole e integrandole rispetto a quelle in vigore nel 2008.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
37 di 215

Dlgs 23 febbraio 2010, n. 49	Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni - Attuazione della direttiva 2007/60/Ce	<p>Articolo 4 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni</p> <p>1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali (...)</p> <p>Articolo 10 - Informazione e consultazione del pubblico</p> <p>1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le Regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.</p> <p>2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.</p>			P.C.
Legge 27 febbraio 2009, n.13 (G.U. n.49 del 28 02 2009) Nota: si veda anche Comunicato di rettifica relativo al testo del 17/03/09	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.	<p>Proroga Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;</p> <p>adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>			P.C.
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. (Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e soprattutto D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)	Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Sezione I Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione	<p>Competenze degli Enti locali ed altri soggetti. -art. 62 del D.Lgs.n. 152/06</p> <p>1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.</p> <p>Articolo 68 - Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio ...le Regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati...</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
38 di 215

ASSETTO IDROGEOLOGICO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione della Giunta regionale n.59 del 28 gennaio 2015	Approvazione della cartografia delle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell'autunno 2014 e connesse disciplina di salvaguardia e misure di protezione civile	<p>Approvate la mappatura regionale delle aree inondate e le norme di salvaguardia. Il 28 gennaio la Giunta regionale ha approvato la mappatura delle aree di tutta la Liguria che sono state inondate nelle alluvioni di ottobre e novembre dell'anno scorso e le relative norme di salvaguardia. L'elaborazione della mappatura completa blocca tutte le edificazioni e impone la revisione dei piani di bacino, oltre a prevedere il suo recepimento nei vari strumenti di pianificazione. Alla mappatura viene inoltre associata una normativa di salvaguardia della durata di 12 mesi che prevede la non edificabilità nelle aree inondate. Il divieto potrà decadere, anche prima dei 12 mesi, con il recepimento nei piani di bacino degli indirizzi di protezione civile.</p> <p>Per quanto riguarda gli indirizzi di protezione civile, è previsto che i Comuni interessati procedano entro 3 mesi alla verifica delle necessità di adeguamento dei piani di protezione civile comunali alla luce degli eventi che hanno indotto lo stato di emergenza e delle condizioni di rischio residuo esistenti. Per le aree già individuate a pericolosità di inondazione devono altresì verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile con il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica individuato.</p> <p>I comuni dovranno inoltre provvedere al censimento dei locali interrati e seminterrati ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica, nonché alla ricognizione dei tratti di corsi d'acqua tombati ricadenti nei tessuti urbani dei propri territori, di cui tenere conto ai fini degli aggiornamenti dei piani di protezione civile.</p> <p>ALLEGATO 1 - Misure di salvaguardia ai sensi del c.2, dell'art. 17 della l.r. 9/2000 Art. 1. Mappatura aree inondate Art. 2 Divieti e prescrizioni su aree inondate Art. 3 Durata delle misure di salvaguardia sulle aree inondate Art. 4 Regime transitorio per le misure sulle aree inondate-</p> <p>ALLEGATO 2: Indirizzi e misure di protezione civile ex artt. 3 e 17 l.r. 9/2000</p>			P.C.
Deliberazione della Giunta regionale n.1616 del 19 dicembre 2014	Direttiva 60/2007/CE e d.lgs. n. 49/2010. Adempimenti relativi alla mappatura delle aree di pericolosità da inondazione marina	Approvate le mappature di pericolosità da inondazione marina elaborate per i tempi di 50 e 100 anni per tutta la costa ligure ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 e della relazione tecnica di "Descrizione del metodo di mappatura della pericolosità da inondazione marina nelle aree costiere della Regione Liguria",			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
39 di 215

<p>Regolamento regionale n. 7 del 14/10/2013 (BURL I n. 15 del 16/10/13)</p>	<p>disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico</p>	<p>Con il Regolamento Regione Liguria ha disciplinato il procedimento di rilascio delle concessioni delle aree del demanio idrico in accordo con i principi della Direttiva 2006/123/CE. Stabilite in particolare le procedure di rilascio della concessione applicabili nei casi di pertinenza idraulica ai fini dello svolgimento delle attività economiche (...), nonché quelle di esclusivo uso sociale e ricreativo (...). Le procedure sono stabilite garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale del bene pubblico, nonché la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino. L'utilizzo delle aree demaniali è subordinato al rilascio della concessione, prevista anche occasionalmente legata ad eventi, manifestazioni o altre necessità particolari. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 3. La durata massima delle concessioni è stabilita in: a) 19 anni nel caso di concessioni rilasciate ad enti pubblici; b) 19 anni nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico anche ai fini dello svolgimento delle attività economiche (...) c) 9 nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico, da parte di privati, ai fini dello svolgimento di attività finalizzate a finalità lucrative; d) 1 anno quando si tratti di soddisfare esigenze temporanee, quali strutture per fiere, feste, manifestazioni turistiche, culturali sportive, che non alterino lo stato dei luoghi.</p>			
<p>DGR 1136 del 19/09/2013 (BURL II n. 41 del 9/10/13)</p>	<p>Approvazione schema protocollo di Intesa Transfrontaliera per il bacino idrografico del fiume Roja e dei suoi affluenti</p>	<p>Le Parti firmatarie tra cui Regione Liguria e Provincia di Imperia, perseguono, con il presente Protocollo, l'obiettivo di consolidare e rafforzare i rapporti di cooperazione transfrontaliera nel bacino idrografico transfrontaliero del fiume Roja e si impegnano a: a) fornire ed scambiare i dati e le informazioni disponibili, partecipando al coordinamento fra tutti gli operatori per la gestione dei rischi naturali ed ambientali e per la manutenzione ed il funzionamento della rete di monitoraggio e di allerta b) contribuire alla conservazione della biodiversità, c) sviluppare, ogni volta che sarà possibile o necessario, dei partenariati transfrontalieri specifici per concorrere agli obiettivi della presente Intesa.</p>			
<p>DGR 965 del 01/08/2013 (BURL II n. 35 del 28/8/13)</p>	<p>criteri per le attività produttive esistenti in relazione alla disciplina regionale delle fasce di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua</p>	<p>Per attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, per le quali sia dimostrata, al fine del mantenimento delle proprie attività, la necessità di procedere all'attuazione di interventi di tipo urbanistico edilizio interferenti con le fasce di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 3/2011 e l'impossibilità di attuare gli stessi in modo da non ridurre la distanza dal corso d'acqua rispetto alle fasce stesse, è possibile ridurre la fascia di rispetto prevista per i corsi d'acqua di primo livello all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, fino a 3 m dai limiti dell'alveo. Tale deroga può essere rilasciata solo in tratti di corsi d'acqua in cui sia garantito il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza idraulico nonché l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche e delle attività di polizia idraulica e di protezione civile. La riduzione della fascia di tutela è soggetta ad autorizzazione idraulica da parte della Provincia nell'esercizio delle proprie competenze ex RD 523/1904, nell'ambito della quale devono in ogni caso essere verificate le condizioni già previste all'art. 4, c.5 del suddetto regolamento."</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
40 di 215

DGR n. 723 del 21/6/2013 (BURL II, n.29 del 17/07/2013)	Indirizzi interpretativi su definizioni di interventi urbanistico edilizi richiamati da normativa di piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico	Con DGC n. 723 del 21/06/2013 sono stati deliberati gli indirizzi interpretativi dell'Autorità di Bacino Regionale in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico. Tali indirizzi rappresentano una integrazione ed aggiornamento degli indirizzi ex DGR 848/2003, senza determinare alcuna modifica del regime normativo previsto dai piani di bacino vigenti, e riguardano in particolare la normativa relativa alle fasce di inondabilità e la corretta interpretazione delle definizioni urbanistico edilizie compatibili con le aree a suscettività al dissesto.			P.C.
Legge Regionale n. 14 del 14/5/2013 (BURL II, n.30 del 27/07/2013)	Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.	Art. 5 (Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) 1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: "1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d'acqua, purchè siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico. 1 quater. Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche."			P.C.
DGR 91 del 01/02/2013 BURL II n. 9 del 27/02/2013	criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa alla fascia B dei piani di bacino regionali	Approvati, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 58/2009 i criteri vincolanti di cui all'allegato 1, della DGR, relativi all'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B, in sostituzione dei criteri previgenti ex DGR 250/2005; Sono compresi: INDIRIZZI DI PROTEZIONE CIVILE (Prevenzione ed emergenza)			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
41 di 215

Deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 12/10/2012 (BURL I n. 45 del 7 novembre 2012)	modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino	Definiti criteri vincolanti per risolvere alcune problematiche tra le quali: <ul style="list-style-type: none">• la necessità di un maggiore coordinamento tra pianificazione di bacino e la pianificazione di livello comunale, da garantire mediante la previsione di un'apposita verifica di compatibilità tra le limitazioni d'uso della pianificazione di bacino e le previsioni urbanistiche comunali;• la necessità di una disciplina ad hoc per le aree di cava inattive e discariche dismesse nell'ambito della classe denominata "speciale";• la modifica del regime normativo attribuito alle aree classificate Pg4, (...);• integrazione degli indirizzi di carattere generale con particolare riferimento agli aspetti relativi alla problematica della impermeabilizzazione del suolo, nonché all'individuazione di idonee modalità per la conduzione delle attività agro-forestali finalizzate agli obiettivi del piano;• introduzione di misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico per eventuali fenomeni di espansione delle frane o per l'attivazione, a seguito di intensi eventi alluvionali, di colate veloci di fango e detrito (debris-flow);			
Comunicato Autorità Bacino Magra del 26 luglio 2012 (BURL II n. 49 del 5 dicembre 2012)	Comunicato e delibera modifiche cartografie aree inondabili e pericolosità idraulica	Modifiche alle Tavole 4 e 5 del PAI di cui alla DCI 13/2012. Le cartografie stesse possono essere consultate sul sito www.adbmagra.it alla voce PAI – Piano stralcio Assetto Idrogeologico.			
Deliberazione della Giunta regionale n. 812 del 29/06/2012 (BURL II n. 30 del 25 luglio 2012)	Autorità di Bacino regionale ex LR 58/2009: mantenimento sospensione dei criteri relativi alla determinazione degli ambiti normativi delle fasce di inondabilità ex DGR 250/2005	È mantenuta, fino all'adozione di nuovi criteri in merito, la sospensione dei criteri ex DGR 250/2005 nei termini di cui alla DGR 1592/2011 ; Viene demandato a successivo atto l'adozione della modifica dei criteri ex DGR 250/2005, all'atto di una proposta di aggiornamento completa da parte del Comitato Tecnico di Bacino.			
DGR 1657 del 29.12.2011	"L.R. 9/2000, art. 17, comma 2: divieti e prescrizioni per la tutela e gestione del territorio nelle Provincie di Genova e Savona	Parte 1: - Approvazione mappatura delle aree inondate negli eventi del 4 ottobre 2010 per il territorio della Provincia di Genova e Savona , laddove non risultassero ancora tutelate da adeguata disciplina di salvaguardia; - Approvazione normativa di salvaguardia sulle aree inondate della mappatura di cui sopra (N.B. normativa diversa da allegato 1 alla dgr 1489/11); Parte 2: - Approvazione mappatura delle aree inondabili a diverso periodo di ritorno sui bacini padani della Provincia di Savona sulla base di studi effettuati ma non recepiti dai Comuni nei propri strumenti urbanistici né in altro strumento di pianificazione sovra comunale; - Approvazione normativa di salvaguardia sulle aree inondabili di cui sopra (N.B. normativa analoga a quella della VBP del PTC della Provincia di Genova).			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
42 di 215

<p>Deliberazione Giunta regionale n. 1489 del 6/12/2011 BURL 51 del 21/11/2011</p>	<p>Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inondazione con connessa disciplina di salvaguardia e misure di protezione civile</p>	<p>Approvazione mappatura delle aree inondate nell'evento del 25 ottobre 2011 per il territorio della Provincia della Spezia - PARTE I, Allegato 1 alla DGR : Approvazione misure di salvaguardia sulle aree inondate della mappatura di cui sopra: - PARTE II, Allegato 1 alla DGR (art.5, art. 6 e appendice): Approvazione di indicazioni e prescrizioni di prevenzione e di protezione civile per tutte le aree già individuate a pericolosità idraulica nei piani di bacino vigenti od analoghi strumenti di pianificazione su tutto il territorio regionale.. (poi integrata con DGR 17 del 13.1.2012 "Modifiche ed integrazioni all'allegato 1 della D.G.R. n. 1489 del 6/12/2011" e DGR 34 del 13.1.2012 "DGR 1489 del 6.12.2011 e ss. mm. ii.. - Integrazione mappatura delle aree inondate relative all'evento alluvionale sulla Provincia di Genova del 4 novembre 2011.") "DGR 1489 del 6.12.2011 e ss. mm. ii.. Integrazione mappatura delle aree inondate relative all'evento alluvionale sulla Provincia di Genova del 4 novembre 2011."</p>			
<p>Deliberazione Giunta regionale n. 1385 del 18/11/2011 BURL 51 del 21/11/2011</p>	<p>criteri ed indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo artt 42 e 43 LR 20/2006</p>	<p>l'atto delibera di: 1. approvare i criteri e gli indirizzi tecnici generali anche progettuali ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, indicati negli Allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 2. stabilire che, nelle more dell'analisi di tutti i bacini liguri ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, la priorità degli interventi nella programmazione annuale per i bacini non ancora indagati venga determinata sulla base di quanto indicato al punto 2 della DGR 824/2008; 3. stabilire che nell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nel programma annuale di manutenzione ordinaria sono da considerarsi prioritari quelli relativi ai bacini che abbiano già formato oggetto di studi ed approfondimenti in conformità a quanto indicato nei criteri di cui al presente provvedimento 4. stabilire che qualora gli interventi di manutenzione ordinaria riguardino corsi d'acqua interessati da siti natura 2000, si applichino le misure di salvaguardia approvate con la D.G.R. 1507 del 6 novembre 2009, in relazione alla conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità; 5. prevedere, al fine di mantenere aggiornato il data base regionale relativo all'informatizzazione degli interventi di difesa del suolo, che le Amministrazioni provinciali trasmettano, (...), per ciascun intervento lo stralcio cartografico scala 1: 5000 / 1:10.000 e la scheda compilata di cui all'Allegato 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
43 di 215

R.R. 14 luglio 2011, n. 3. (B.U. 20 luglio 2011, n. 20)	Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua	Art. 4. (Fasce di tutela) 1. A fini di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela . (...) 6. Ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 3, i Comuni provvedono a perimetrare i propri centri urbani per tutto il territorio di competenza nel rispetto della definizione di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3. Art. 5 (Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta) Art. 6 (Attività per la conservazione della naturalità e biodiversità ai fini dell'equilibrio ambientale del corso d'acqua) Art. 7 (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua) Art. 8 (Tombinature e coperture) Art. 9 (Indirizzi di semplificazione procedurale dell'attività di polizia idraulica)			
Deliberazione di Giunta regionale n.1088 del 09 settembre 2011	approvazione criteri per la disciplina dei rapporti tra Piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico e Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero, per costa alta "Falesia attiva"	rinvio dei contenuti della carte della suscettività al dissesto e del rischio geomorfologico del PAI ai corrispondenti elaborati del PTAMC in aree di costa alta , falesia attiva			
Deliberazione di Giunta regionale n.485 del giorno 6 maggio 2011 (BU 8 giugno 2011)	approvazione criteri per quantificazione ed applicazione omogenea dei diritti di istruttoria relativi all'esercizio delle funzioni sul vincolo idrogeologico esercitate dai Comuni				
L.R. 6 ottobre 2009, n. 39.	Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria	Art. 4. (Catasto regionale dei geositi) 1. Al fine di valorizzare i geositi presenti sul territorio regionale la Regione istituisce e gestisce il catasto regionale dei geositi. (...) Art. 5. (Disciplina dei catasti regionali) c.2. I catasti, di cui al comma 1, costituiscono elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale e sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Art. 6. (Disciplina delle aree carsiche) 1. La Regione, nell'ambito del Piano di tutela delle acque (...), definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.. 3. Nelle aree carsiche non è consentito realizzare scariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi (...). Nel caso di scariche di inerti il divieto è limitato alle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata e a quelle sorgive. 4. Nelle aree carsiche (...) ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ovvero all'interno di aree sottoposte dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico al regime normativo di "Conservazione" (CE) relativamente all'assetto geomorfologico o all'assetto insediativo, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi (...)			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
44 di 215

		<p>Art. 7. (Disciplina delle grotte e dei geositi (...), c. 4. Il Sindaco del Comune interessato provvede a vietare il libero accesso alle grotte in presenza di situazioni di pericolo, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici appartenenti alla DSL o, comunque, riconosciuti dalla Società italiana.</p> <p>5. La Regione può affidare la gestione dei geositi e delle grotte al Comune territorialmente competente secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.</p> <p>6. Nel caso di geositi e grotte che ricadano all'interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida approvati dalla Giunta regionale.</p> <p>Art. 8. (Programma di interventi ed attività per la tutela e valorizzazione delle grotte, delle aree carsiche, dei geositi e della geodiversità nonché per lo sviluppo della speleologia)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, individua i settori di azione e definisce le priorità, sulla base delle quali le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli enti gestori di aree naturali protette, in cui ricadono le grotte e le aree carsiche, nonché la DSL, a nome proprio e dei gruppi speleologici ad essa aderenti, presentano le proposte di intervento ed attività da ammettere a finanziamento nei limiti di disponibilità di bilancio.</p>			
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2009 N. 226 (BURL 13 del 1/4/2009)	Approvazione criteri e direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino regionale.	Nei bacini idrografici ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino di rilievo regionale è vietata l'asportazione di materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua, dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione degli interventi specificati			P.C.
DGR n. 250/2005	Criteri di definizione degli ambiti normativi relativi alle fasce di inondabilità in funzione dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento.				
DGR n° 594/01	Modifiche alla D.G.R. 2615 del 28.12.1998 "Approvazione ai sensi dell'art.6 della l.r. 21.10.1996 n. 45 della mappa del rischio di inondazione presente sul territorio regionale" e successive modifiche ed integrazioni.	Sostituzione integrale della mappatura di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 2615 del 28.12.1998 e s.m. ed i..			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
45 di 215

DGR n. 357/2001	Definizione delle fasce di inondabilità e di riassetto fluviale				
Legge Regionale n° 46 del 23/10/1996	Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1984n. 22 (Legge forestale regionale).				
Legge Regionale n° 56 del 28/10/1994	Integrazione dell'art. 26 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183.				
Legge Regionale n° 45 del 16/08/1994	Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici.	Art. 2. Rischio idrogeologico ed ambientale; Art. 3 - Interventi per la sicurezza urbana da eventi meteorologici; Art. 6 - Priorità di intervento			
Legge Regionale n° 18 del 28/04/1993	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993,n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183».				
Legge Regionale n° 9 del 28/01/1993	Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.	Contenuti del piano di bacino			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
46 di 215

ACQUE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 164 dell'11 novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014	Cosiddetto "Sblocca Italia". "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".	Con lo "Sblocca Italia" sono entrate in vigore (dal 13/9) le "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". Risorse idriche Novità, infine, in materia di risorse idriche con l'obbligo per le Regioni che ancora non hanno provveduto di individuare gli enti di governo in tale ambito a farlo, entro il termine perentorio del 31 dicembre prossimo. Qualora il termine decorra senza che tale obbligo sia stato svolto, il Governo può subentrare all'amministrazione inadempiente, nominando un commissario.			
DM Ambiente 17 ottobre 2014 Gu 10 novembre 2014 n. 261	Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali	Nuovi requisiti del buono stato ambientale marino Il Decreto identifica i requisiti del buono stato ambientale marino e definisce i relativi traguardi ambientali, come previsto dal Dlgs 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/Ce, che obbliga a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020. Tali requisiti sono il presupposto per la elaborazione ed attuazione dei Programmi di Monitoraggio da parte del Ministero dell'Ambiente al fine di verificare lo stato attuale rispetto ai traguardi previsti.			
DGR 305 del 21/03/2014 BURL II n. 16 del 16/4/14	Autorità di bacino regionale. Indirizzi procedurali per la semplificazione di errori materiali e di aggiornamento per migliori specificazioni dei piani di bacino vigenti	Chiarimenti circa la procedura più idonea per procedere all'aggiornamento dei piani di bacino vigenti in caso di accertamento della presenza di errori materiali da rettificare ovvero per migliori specificazioni negli elaborati dei piani di bacino a fini di semplificazione e facilità di applicazione del disposto dei piani stessi. Ciò al fine di garantire coerenza con l'organizzazione dell'Autorità di Bacino, nonché trasparenza e uniformità di applicazione a livello regionale.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
47 di 215

DM Ambiente n. 156 del 27/11/2013 GU S.G. 10 del 14/1/2014	Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo	Integra negli allegati del 152 il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri"			
DELIBERAZIONE 2 agosto 2012 n. 347/2012/R/idr AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Gazzetta Ufficiale N. 193 del 20 Agosto 2012	Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato.	Fonti contabili obbligatorie sono i documenti contabili richiesti obbligatoriamente per legge, ovvero: nel caso di enti locali: il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, e le scritture inventariali; Entro e non oltre il 15 ottobre 2012 , tutti i gestori del SII, che, in virtu' di qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, trasmettono all'Autorita' e all'Ente d'Ambito nel cui territorio viene fornito il servizio, i dati e la documentazione conformi alle disposizioni del presente provvedimento. Tutti i dati sono trasmessi all'Autorità, in formato elettronico, all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it .			
DPR 227 del 19/10/2011 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012 (in vigore dal 18/2/2012)	Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Il DPR 227/2011 semplifica gli adempimenti in materia di scarichi di acque reflue delle piccole e medie imprese. Oltre ai nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi delle piccole e medie imprese alle acque reflue domestiche, il Capo I introduce anche l'utilizzo della autocertificazione (DPR 445/2000) ai fini del rinnovo delle autorizzazioni. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
48 di 215

<p>Legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</p> <p>Istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua</p>	<p>Art. 10. Servizi ai cittadini c.11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata «Agenzia».</p> <p>L'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione,b) predispone una o più convenzioni tipoc) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientaled) predispone il metodo tariffarioe) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnicig) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazioneh) esprime pareri in materia di servizio idrico integratoi) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente,l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta			
<p>Decreto direttoriale 8 marzo 2010 Ministero dell'interno (Gu 19 marzo 2010 n. 65)</p>	<p>Gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto</p>	<p>Articolo 1 - Sono approvati gli allegati certificati per Comuni nonché per Province e Comunità montane, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 — 2011, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.</p> <p>Articolo 2 - enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale</p> <p>Articolo 3 - <u>I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011</u>, alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio.</p>			
<p>Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30: (GU n. 79 del 4-4-2009)</p>	<p>Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.</p>	<p>Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee e misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee</p>			<p>P.C.</p>



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
49 di 215

DECRETO 16 giugno 2008, n. 131 (Supplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n.187 del 11 agosto 2008)	Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 4, dello stesso decreto.	Le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano e CLASSIFICANO le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezioni A e B. <i>Tale classificazione è di interesse dei comuni.</i>				P.C.
Decreto Ministero dell'Interno 26 marzo 2007 Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007	Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane.	Art. 3. I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007 per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la certificazione relativa all'anno 2008 , alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio				
L. 17/2007 (converte DL 300/2006 - mille proroghe)	Proroga sanatoria derivazioni idriche	l'art.96 del dlgs 152/2006 (30/6/2006 termine per ottenere la concessione in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica e 30/6/2006 : per effettuare la denuncia pozzi ai sensi art.10 dlgs.275/93) è ulteriormente prorogato al 31/12/2007				
Decreto Ministero Salute 5/9/2006 (GU n. 230 del 3-10-2006)	Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito.	parametro chimico Clorito di cui all'allegato I parte B, del dlgs 31/2001 modificato come segue: Clorito 700 µg/litro . Si ricorda che secondo la nota 11 alla parte B dell'allegato I il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. , mentre dopo questa data avrebbe dovuto passare a 200 µg/				
Legge 4 agosto 2006, n. 248: (G.U. n. 186 dell'11.08.2006	Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale	Art. 15: Servizio idrico integrato - proroga di termini				
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. (Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e soprattutto D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – art.2, vedi anche L 101 del 6 giugno 2008 di conversione del DL 8 aprile 2008 n. 59)	Parte III – norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Sezione II Tutela delle acque dall'inquinamento Sezione III Gestione delle risorse idriche SEZIONE II - tutela delle acque dall'inquinamento: dall'art. 73 all'art. 79 CAPO II - acque a specifica destinazione: dall'art. 80 all'art. 90 TITOLO III - tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi dall'art. 91 all'art 100 CAPO III - tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi dall'art. 100 all'art 132 Abroga 152/99 e ss. mm. ed ii.	Disciplina degli scarichi: Art. 100 - reti fognarie: gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie Art. 101 - criteri generali della disciplina degli scarichi; Art. 103 - Disciplina degli scarichi fognari sul suolo; Art. 103, c. 1 - divieto di scarico diretto di acque reflue in corpo sotterraneo e nel sottosuolo; Art. 105 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue in acque superficiali; Art. 107 - Disciplina degli scarichi di acque reflue nelle reti fognarie; Art. 110 - Divieti e deroghe allo smaltimento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque; Autorizzazioni e controlli degli scarichi: Art. 124 - Identificazione delle autorità competenti al rilascio e validità dell'autorizzazione; Art. 128 - individuazione degli organi competenti in materia di controllo degli scarichi;				




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
50 di 215

Circolari 6 dicembre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. (GU n. 291 del 13-12-2004)	Affidamento del servizio idrico integrato a societa' a capitale misto pubblico-privato. Affidamento in house del servizio idrico integrato	Relative agli ATO e affidamento ENTE GESTORE - Provincia di Imperia in ritardo.			
Decreto 6 aprile 2004, n. 174: Ministero della Salute.	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (GU n. 166 del 17-7-2004)	Capo 2: Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori Allegato I: elenco dei metalli e loro leghe che possono essere utilizzati per la produzione di manufatti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano - Allegato II: regolamenta i materiali a base di leganti idraulici, smalti porcellanati, ceramiche e vetri che possono essere utilizzati per la produzione di manufatti di uso sia negli impianti di trattamento sia nelle case - Allegato III tratta le materie plastiche (Allegato IIIa) e le gomme naturali e sintetiche (Allegato IIIb).			
D.M. 6 novembre 2003 n. 367	Regolamento concernente le fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152	Allegato A: standard di qualità delle acque			
Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 Giugno 2003 n. 185	Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152	art 1: il presente regolamento stabilisce....le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.			
D.Lgs. Governo n° 27 del 02/02/2002	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano	Vedi D. Lgs. 31/02/2001			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
51 di 215

Accordo 12 dicembre 2002 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome (G.U. n. 2 del 3-1-2003)	Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.				
D. Lgs. n° 31/2001 e ss.mm. ed ii.	Disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.	Art. 5 - identificazione dei punti in cui soddisfare i requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano; Art. 6 - individuazione dei punti in cui effettuare i controlli interni ed esterni di cui agli art. 7 e 8; Art.7 - definizione dei controlli interni e determinazione del tempo di conservazione dei risultati degli stessi; Art. 8 - controlli esterni (AUSL); Art. 15. Termini per la messa in conformità della qualità delle acque destinate al consumo umano			
D.M. n° 99/97	Definizione del metodo in base al quale sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. Non si applica alle fognature bianche.	Art. 2 - generalità sulla valutazione delle perdite di rete; Art. 3 - Trasmissione rapporti annuali; Allegato - spiegazione della metodologia per la ricerca e la valutazione delle perdite di rete (acquedotto e fognatura), strumenti di controllo e misura, prescrizioni per l'ente gestore.			
D.M. n° 90/97	Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.	dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.			
D.M. n° 37/94	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.	Art. 5 - provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale			
D. Lgs. n° 275/93	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.	Art. 10 - Denuncia dei pozzi di captazione			
Delibera 04/02/77	Criteri, metodologie e norme tecniche generali per la tutela delle acque dall'inquinamento	Allegato 2 - Criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua. Allegato 3 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto. Allegato 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.			
R.D. n° 1775/33	Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - Norme sulle utilizzazioni e sulle derivazioni delle acque pubbliche	Art. 2 - Art. 3 - Art. 7 - Art. 17 - Art. 21 - Art. 40 - regole per la concessione di derivazioni di acqua dal suolo pubblico			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
52 di 215

ACQUE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 BURL I n. 2 del 28/1/15	Modifiche alla LR 2/1999 - acque potabili	<p>Normativa regionale Acque potabili e giudizio di potabilità Regione Liguria, con LR n. 1 del 21/01/2015 ha modificato la LR n. 2/99 introducendo, in riferimento alle pratiche di concessione alla derivazione di acqua per uso umano, l'art. 101 ter relativo all'emissione del giudizio di idoneità al consumo umano.</p> <p>La nuova norma prevede che, in alternativa alla procedura prevista dall'art. 101 bis comma 1 lett. b) che prevede che l'accertamento della potabilità in fase di istruttoria della concessione sia svolto dalle ASL, sia possibile che le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettano il giudizio sanitario di idoneità dell'acqua sulla base di referti analitici di laboratori accreditati presso Accredia, su incarico e a spese del richiedente la concessione.</p> <p>Gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità ed il piano di campionamento dovranno preventivamente essere concordati tra la ASL e il richiedente.</p> <p>E' inoltre possibile, sia nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni sia per le concessioni in sanatoria, che le dichiarazioni di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge siano rese da tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.</p> <p>La LR n. 1/2015 inoltre sostituisce l'art. 11 decies stabilendo che entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale dovrà emanare il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, recependo le semplificazioni stabilite in relazione all'emanazione del giudizio di potabilità sopra descritte.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano già ai procedimenti in istruttoria per i quali non sia stato ancora emesso il giudizio di idoneità al consumo umano.</p> <p>Le ASL hanno tempo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge per disciplinare operativamente le modalità attuative.</p>			P.C.
DGR 1806 del 05/12/2014 BURL II n. 3 del 21/1/15	L.R. n. 18/1999 art. 12. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica per la VAS ex art. 9 L.R. n. 32/2012.	<p>Con delibera n.1806 del 30 dicembre 2014 la Giunta regionale ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano di tutela delle Acque.</p> <p>Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 21 gennaio 2015 è stato pubblicato l'Avviso ai fini della fase di consultazione pubblica ai sensi della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art.9, comma 2, della legge regionale n.32/2012.</p> <p>Il Piano di tutela delle acque contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala regionale e di bacino idrografico. L'aggiornamento del Piano è stato predisposto con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e dell'Appennino Settentrionale in sinergia con la fase di aggiornamento dei relativi Piani di gestione distrettuali introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CEE)" e recepiti con il Dlgs n.152/06.</p>			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
53 di 215

<p>Legge regionale n. 1 del 24/01/2014 BURL I n. 2 del 26 febbraio 2014</p>	<p>Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti</p>	<p>Servizio idrico integrato Per la gestione dell'acqua vengono creati 5 ATO: al primo parteciperanno i Comuni dell'imperiese più tre Comuni della provincia di Savona, gli altri Comuni della provincia di Savona verranno divisi tra Centro Ovest 1 e Centro Ovest 2 mentre i Comuni della provincia di Genova e quelli della Spezia faranno capo a un ATO ciascuno.</p> <p>Le funzioni in materia di servizio idrico integrato saranno in capo ai nuovi Enti di Ambito, costituiti dai Comuni e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria.</p> <p>Le decisioni dell'Assemblea di Ambito sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, (n. comuni e popolazione).</p> <p>Le funzioni degli Enti d'Ambito, nel caso in cui le Province vengano individuate quali enti di secondo livello dalla riforma del sistema delle autonomie locali, verranno attribuite in capo alle Province stesse.</p> <p>I Comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l'intero servizio idrico integrato.</p>			
<p>DGR 1175 del 25/09/2013 (BURL II n. 43 del 23/10/13)</p>	<p>Piano di tutela delle acque - deflusso minimo vitale - prima definizione dei fattori correttivi</p>	<p>Approvati i criteri per la determinazione e l'applicazione dei fattori correttivi relativi alla morfologia del territorio (M), agli aspetti naturalistici (N) e alla qualità delle acque fluviali (Q) del Deflusso Minimo Vitale (DMV) – riportati in allegato.</p> <p>Per i restanti fattori correttivi relativi ai tipi di fruizione del corso d'acqua (F), alla interazione tra acque superficiali e sotterranee (A) e alla modulazione nel tempo (T) è stato al momento assegnato un valore pari ad 1, rinviando la loro puntuale definizione a successivo provvedimento.</p>			
<p>DGR 93 del 05/02/2013 - BURL II n. 9 del 27/02/2013</p>	<p>Conferma della designazione della zona di vulnerabilità da nitrati di origine agricola</p>	<p>Riconfermata individuazione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola compresa nei comuni di Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva, già designata con la precedente DGR n. 1256 del 5/11/04 e confermata con DGR n. 357 del 30/3/2012.</p> <p>Confermata applicazione senza soluzione di continuità delle misure già assunte a livello regionale in attuazione della Direttiva 91/676/CE al fine di contrastare l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
54 di 215

L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	art 16 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) in merito competenze della regione circa misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione dei relativi canoni,)			
Sentenza Corte Costituzionale n. 133 del 21 maggio 2012 (BURL I n. 12 del 28 giugno 2012)	pubblicazione su BURL sentenza su LR 17 del 05/07/2011 (adeguamento delle discipline e conferimento funzioni ad EELL in materia di ambiente) - Scarichi	la Legge Regionale 17 del 5 Luglio 2011 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Il provvedimento prevedeva la possibilità per gli Enti di adottare misure di rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, tra i quali ad es. rientrano le fosse imhoff afferenti alle case sparse ubicate nel territorio. Attraverso la pubblicazione della Sentenza è decaduta questa opportunità e dal 7 giugno si deve fare riferimento al previgente regime di rinnovo quadriennale delle autorizzazioni, delle quali deve essere presentata istanza un anno prima della scadenza.			
Legge Regionale 4 del 05/03/2012 (BURL I, n.3, 7/3/2012)	Misure urgenti per la tutela delle acque	1. La Regione, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della dir. 91/271/CEE stabilisce misure urgenti e temporanee atte a contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati (art.74, c.1, l. n D.Lgs. 152/06). 2. Nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli agglomerati indicati nell'Allegato A, l'adozione o comunque l'approvazione di piani urbanistici comunali e di strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, o l'approvazione di progetti comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici attuativi, che determinino incremento del peso insediativi (art. 33 LR 36/97), cui corrisponda un aumento del carico inquinante degli scarichi: a) è preceduta dalla verifica, da parte delle strutture regionali competenti in materia di acqua, della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite; b) in alternativa è subordinata all'adeguamento del servizio fognario/depurativo esistente, da realizzare prima della costruzione dei nuovi insediamenti. 3. Le misure di cui al comma 2 non si applicano nei confronti degli interventi urbanistico-edilizi assentiti e/o in corso di realizzazione in conformità a previsioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge			
L.R. 5 luglio 2011, n. 17 (B.U. 6 luglio 2011, n.12)	Modifica LR 18/1999: adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli EELL in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia (scarichi domestici)	Aggiunge il comma 3 bis all' <u>art. 85 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.</u> Art. 85. (Autorizzazioni agli scarichi). 1. Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), sono inviate sia al Comune competente per territorio, sia al dipartimento provinciale dell'ARPAL. 2. L'ARPAL invia trimestralmente alla Provincia, nei modi dalla stessa indicati, l'elenco delle domande e delle autorizzazioni pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto. 3. La Provincia vigila sulla applicazione da parte dei Comuni ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza. 3 bis. Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del <u>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</u> (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:	RG.NormCom.00
Data modifica	22/11/08
Pagina	55 di 215

NOTA: La LR 17/2011 modifica la precedente L.R.18 del 1999 introducendo all'art.85 "Autorizzazioni agli scarichi" il comma 3 bis, il quale recita quanto segue: "Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, **si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni**".

Non veniva peraltro specificato come possa essere acquisita dal Comune la "sussistenza dei medesimi disposti e requisiti", se in forma tacita o attraverso auto dichiarazione.

Si noti come tale norma sembra essere in contrasto con l'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06, di seguito richiamato: "8. *Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico*

*può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere **per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima**". Mentre la L.R. 17/2011 prevede forme di rinnovo tacito **per tutti gli scarichi** (ivi compresi gli assimilati).*

In virtù di quanto sopra espresso la L.R. 17/2011 è stata quindi impugnata dal Governo per questioni di competenza costituzionale (Delibera C.d.M. del: 28-07-2011) e quindi dichiarata illegittima.

Peraltro il 18 febbraio 2012 è entrato in vigore quanto previsto dal DPR 227 del 19/10/2011 il quale rende più agili gli adempimenti in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico delle piccole e medie imprese. Oltre ai nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi delle Piccole e medie imprese alle acque reflue domestiche, il Capo I del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 introduce anche l'utilizzo della autocertificazione (DPR 445/2000) ai fini del rinnovo delle autorizzazioni



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
56 di 215

<p>Deliberazione di Giunta regionale n.505 del giorno 13 maggio 2011</p>	<p>attuazione direttiva 98/83/CE su qualità acque destinate al consumo umano; approvazione linee indirizzo comportamentali per l'organizzazione dei controlli esterni</p>	<p>Regione, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 31/2001, ha approvato le linee di indirizzo comportamentali per l'organizzazione dei controlli esterni (aggiorna il precedente del 2003). Il documento affronta in 8 articoli le seguenti problematiche: o Integrazione tra attività di controllo analitico e ispettivo/valutativo; o Importanza delle conoscenze delle caratteristiche impiantistiche e/o gestionali; o Individuazione dei punti critici e del grado di affidabilità degli acquedotti; o Gestione degli esiti non conformi. Particolare interesse riveste quanto previsto dall'articolo 6, circa le competenze dei vari enti: L'ARPAL: alla quale spetta la comunicazione urgente, via fax, dei campioni non regolamentari ad AASSLL. Nel caso di situazioni particolari può essere messa a conoscenza anche la Regione, mentre i rapporti di prova regolamentari e l'esito delle analisi periodiche è trasmesso su supporto informatico solamente ad AASSLL e Regione L'AASSLL: a seguito del ricevimento di campioni non regolamentari ed in relazione alle valutazioni del caso effettua le seguenti azioni, comunicandole, in base alle competenze, a Sindaco, Gestore e ATO. 1. Comunicazione urgente di riscontro di superamento dei valori limite ed eventuale giudizio di qualità ed idoneità d'uso dell'acqua corredati dall'esito non regolamentare dei campioni; 2. Eventuale proposta di adozione di interventi necessari a salvaguardare e/promuovere la qualità delle acque; 3. Eventuale proposta di adozione di provvedimenti cautelativi, contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica; 4. Applicazione di sanzioni amministrative. Spetta sempre ad AASSLL, a seguito delle valutazioni del caso su esito dei provvedimenti adottati dal gestore dell'acquedotto, effettuare comunicazione urgente di avvenuto ripristino della qualità delle acque, corredata da proposta di revoca di eventuali atti e provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica a Sindaco, Gestore ed ATO. L'ATO: mette in atto gli adempimenti di competenza a seguito di campioni non regolamentari, effettuando comunicazione circa la disposizione di provvedimenti intesi a ripristinare la qualità conforme a Gestore, Sindaco e AASSLL. Una volta che il gestore ha attuato i provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque, ATO effettua comunicazione degli avvenuti provvedimenti a Gestore, Sindaco ed AASSLL. IL GESTORE: effettua comunicazione dei provvedimenti messi in atto ed eventuale comunicazione dell'esito dei controlli analitici interni ad ATO, AASSLL e Sindaco. Il gestore deve quindi conservare per un periodo di almeno 5 anni i risultati analitici dei controlli interni per l'eventuale consultazione da parte dell'Ente che effettua i controlli esterni, che potrà chiederli specificatamente in qualsiasi momento. Il successivo articolo 8 disciplina invece le modalità con cui devono essere rese adeguate comunicazioni ai consumatori, prevedendo che nei confronti degli utenti e dei media i soggetti competenti, Sindaco, AASSLL, ATO e Gestore, presi opportuni accordi e per quanto di propria competenza con modalità omogenee all'interno del proprio territorio segnalano sistematicamente : o L'esistenza di un rischio per la salute; o La limitazione dell'uso delle acque distribuite; o L'interruzione dell'erogazione e l'attivazione di approvvigionamenti sostitutivi; o I provvedimenti adottati atti a ripristinare la qualità delle acque; o Il ripristino della qualità delle acque.</p>			
--	---	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
57 di 215

DGR 243 dell'11/03/2011	Accordo tra Regioni Liguria e Piemonte per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua pubblica d'interesse interregionale	criteri per il rilascio concessioni			
REGOLAMENTO REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 4	Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).	<p>Articolo 4 - (Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)</p> <p>1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (...) e ad eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.</p> <p>Articolo 9 - (Piano di prevenzione e di gestione)</p> <p>1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche. (...)</p> <p>3. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi.</p> <p>- Articolo 10 - (Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione) - 1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori definiti dall'autorità competente per l'approvazione del piano di prevenzione e di gestione.</p> <p>- Articolo 12 - (Norma transitoria) - 1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a), che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza per ottenere l'AIA o successiva integrazione, presentano il piano di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 9 nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e, comunque, non oltre il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative istanze per l'esercizio di tali attività, presentano il piano di prevenzione e di gestione nei termini definiti dall'autorità competente.</p> <p>3. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 in esercizio si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro otto mesi dall'entrata in vigore dello stesso (con proroghe seguenti)</p>			
L.R. 29 del 13/08/2007	Disposizioni per la tutela delle risorse idriche. Disciplina modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori e criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.	<p>Articolo 2 - Prescrizioni relative all'esecuzione di interventi manutenzione depuratori</p> <p>Articolo 3 - Acque reflue industriali assimilate alle domestiche</p> <p>1. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, c. 7, lett e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A. - Articolo 4 - Adeguamento degli scarichi</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
58 di 215

LR 30 del 31/10/2006 (entrata in vigore: 2/11/2006)	disposizioni urgenti in materia ambientale	chiarimenti su autorizzazioni allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: l'autorità d'ambito è competente al rilascio di tali autorizzazioni in pubblica fognatura se e solo se al 2/11/2006 ha provveduto ad affidare lei la gestione del servizio idrico integrato in caso contrario fino al 31/12/2007 spetta al Comune			
Delibera della Giunta Regionale 28 Maggio 2004 n. 540	Approvazione obiettivi su scala di bacino e priorità degli interventi per la redazione del Piano regionale di tutela delle acque ex. Art. 44 D.Lgs n. 152/99				
Delibera della Giunta Regionale 18 dicembre 2003 n. 1705	D.Lgs 152/99 e ss.mm ed ii - Approvazione iter procedurale, contenuti Piano regionale di Tutela delle acque ed elenco dei corpi idrici significativi	Allegato B: Corpi idrici superficiali significativi			
L.R. 18/99	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Nota: i Comuni conservano al momento la competenza di cui all'art 84, almeno finché non ci sarà l'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico per tutti gli ATO)	Articolo 84 (Competenze dei Comuni) 1. Spettano ai Comuni fermo restando le competenze di cui all'articolo 4 della l.r. 43/1995: a) il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettera b) della l.r. 43/1995; b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato; c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano; d) la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili.			
L.R. n° 43/95	Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.	Art. 4 - Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane Titolo 2 – Disciplina degli scarichi Art. 15 - Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature; Capo IV – modalità degli scarichi nei corpi idrici (autorizzazioni, limiti scarichi) - Capo V – modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo (fosse Imhoff)			
Legge Regionale n° 38/82	Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature.	Art. 23, (ancora vigente)			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
59 di 215

AMBIENTE MARINO E COSTIERO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014	Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea	<p>Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale.</p> <p>Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE)</p> <p>AMBIENTE MARINO</p> <p>- Responsabilità per incidenti navali (art. 11, c.3) Il comma 7 dell'art. 13 introduce per il parametro "solidi sospesi totali", una deroga ai limiti di emissione in mare stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del TUA, per le attività industriali sottoposte ad AIA. Per questi impianti, infatti, possono essere stabiliti nuovi limiti "più elevati e proporzionati ai livelli di produzione", conformi alle indicazioni contenute nelle BAT.</p> <p>- Strategia Marina (art. 17) L'art. 17 introduce varie modifiche al D.Lgs 190/2010 (decreto di recepimento della direttiva europea per la Strategia Marina 2008/56/CE), soprattutto per rispondere ad alcune osservazioni contenute in 2 procedure d'infrazione. Tali modifiche non appaiono sostanziali tranne che per quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">· art. 11 (Programmi di monitoraggio), dove adesso il MATTM sembra essere il diretto attuatore dei piani di monitoraggio e non più solamente il soggetto che doveva definirli;· art.12 (Programmi di misure), dove si introduce un riferimento esplicito alla "gestione della qualità delle acque di balneazione" tra i programmi di misure esistenti da tenere in considerazione.			
Decreto Ministero Ambiente n. 34 del 29/01/2013 - GU I n. 48 del 26/02/2013	Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive	Il piano definisce le competenze delle autorità incaricate di intervenire in caso di un incidente marino che può causare inquinamento accidentale (o deliberato). Stabilisce anche le competenze della flotta antinquinamento del ministero.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
60 di 215

<p>D.P.R. 27 dicembre 2011 n. 209, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2011, n. 293</p>	<p>Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del mar Ligure e del mar Tirreno</p>	<p>Nella zona di protezione ecologica si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, in particolare, in materia di: a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a scarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera; b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini; c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.</p>			
<p>Decreto Interministeriale in attuazione del D.Lgs. 116/2008 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010;</p>	<p>definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.</p>	<p>Art. 2. 1. (...) il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione. 4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite (...), sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate: a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto (...). Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione (...), e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento(...). b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione.</p> <p>Art. 4. 1. Il Ministero della Salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del quale il pubblico può trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami. 2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione (...), attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
61 di 215

		stagione balneare. Art 6 4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della Salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.			
Dlgs 11 luglio 2007 , n. 94 (Gazzetta ufficiale 16 luglio 2007 n. 163)	Attuazione della direttiva 2006/7/Ce, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto	Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al DPR 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l'informazione al pubblico.			
Legge 13 febbraio 2006, n. 87 GU n. 61 del 14-3-2006- Suppl. Ordinario n.60	Adesione italiana al Protocollo del 1996 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti	----			
Legge 13 febbraio 2006, n. 83 GU n. 60 del 13-3-2006	Adesione italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare	---			
D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ed .ii.	Norme in materia ambientale	Articolo 109: Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte			
ORD. PCM 29/12/2005 n. 3488 GU n. 13 del 17-1-2006	Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla definitiva bonifica del relitto principale della VLCC Haven.	Solo per enti riviera del Beigua			
D.M. Ambiente 27/12/2005 GU n. 13 del 17-1-2006	Autorizzazione all'impiego del prodotto «E 810 SN» (barriera oleoassorbente), come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.	---			
DM Ambiente 2/8/2005 G.U. 27/8/2005	Autorizzazione all'impiego del prodotto Bioversal HC come prodotto disinficante				
Acc. Emanato dalla Conferenza Unificata 14-7-2005 n. 863/ G.U. 28/7/2005, n. 174.	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.				
Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 Gazzetta Ufficiale n.040 del 18/02/1998	Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia				



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
62 di 215

D.M. 24-1-1996 Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 31.	Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni (...), relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino.			
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 Gazz. Uff. 26 luglio 1982, n. 203.	Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione	5. Ai comuni competono: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio; b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7; c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b); d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b); e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio		
Legge 24 ottobre 1980 n.743 Gazzetta ufficiale n. 310 supplemento ordinario del 12/11/1980	Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
63 di 215

AMBIENTE MARINO E COSTIERO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 BURL I n. 21 del 30/12/14	Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015 difesa della costa	L'art. 21. Apporta modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti). Vengono esplicitate, tra le competenze regionali, quella relativa al "rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 24 gennaio 1996" e quella relativa "all'esercizio delle funzioni già in capo all'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo" relativamente a porti e demanio marittimo.			P.C.
DGR 446 del 18/04/2014 BURL II n. 20 del 14/5/14	Adozione del piano di tutela dell'Ambiente marino e costiero Alassio-Finale ai fini dell'avvio fase consultazione pubblica per VAS	Adottato, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 18/1999, lo Schema di Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero Ambito 08, comprendente le Unità Fisiografiche "Centa", "Centa sud" e "Maremola			P.C.
DGR n. 1602 del 13/12/2013 BURL II n. 3 del 15/1/14	Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero.	Nell'ambito dei criteri sono stati definiti: - La classificazione degli interventi - I Criteri di ammissibilità ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.			
Del. Cons. Regionale n. 18 del 25/09/2012 (BURL II n. 42 del 17 ottobre 2012)	Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero per Ambito 15 Tigullio, Baia Silenzio e Riva Trigoso	Approvato il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero dell'Ambito 15, comprendente le Unità Fisiografiche "Golfo del Tigullio", "Baia del Silenzio" e "Riva Trigoso", costituito da: a) Relazione Generale; - b) n. 7 Relazioni Tematiche c) n. 16 Relazioni Paraggi costieri - d) Norme di attuazione; e) Piano degli Interventi; - f) n. 91 Cartografie g) Rapporto Ambientale; - h) Piano Monitoraggio; i) Dichiarazione di Sintesi			
L.R. 30 luglio 2012, n. 24. (B.U. 7 agosto 2012, n. 13)	Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate	Inserisce l'art. 8 bis nella L.R. 28 aprile 1999, n. 13. Art. 8 bis. (Proroga delle concessioni demaniali) - c.1 . In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.			
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.07.2012 N. 863 (B.U. 8 agosto 2012, n. 32 parte II)	Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 955/2006 "L.R. 13/99. Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero".	modifiche e le integrazioni ai Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero, di cui alla deliberazione n. 955 del 15/09/2006, come riportato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento			
Legge Regionale n. 21 del 29 maggio 2012 (BURL I n. 11 del 30 maggio 2012)	"Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa	Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "1 bis I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
64 di 215

	<p>della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)".</p>	<p>il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi 60 giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale (...).".</p> <p>Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:</p> <p>"nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia. <p>Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio;".</p> <p>(...)</p> <p>Dopo il comma 4 dell'articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"4 bis. I Comuni entro 90 giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), <u>devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata.</u> Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.</p> <p>Articolo 3 - (Modifica all'articolo 11 ter della l.r. 13/1999)</p> <p>1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:</p> <p>"In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. <u>Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo.</u>".</p>			
<p>Regolamento n. 5 del 21 novembre 2011.</p>	<p>Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n.3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n.30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio</p>	<p>Il regolamento è stato modificato per semplificarne l'iter di autorizzazione pur mantenendo un alto grado di tutela ambientale.</p> <p>L'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione, tranne che per gli interventi di ripascimento stagionali la cui approvazione è stata demandata ai Comuni con legge n.13 del 1999, e può contenere anche indicazioni puntuali relative alla fase di realizzazione degli interventi di carattere transitorio, con l'obiettivo di minimizzarne gli impatti. Il controllo del rispetto e dell'efficacia di tali prescrizioni è compito dell'Arpal.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
65 di 215

	dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)	In estrema sintesi il nuovo regolamento n.5/2011 prevede che le immersioni stagionali di piccoli manufatti molto vicino alla costa o all'interno dei porticcioli saranno soggette ad una semplice comunicazione preventiva , istituito già previsto per le opere di manutenzione e ripristino. La Regione avrà sempre la facoltà, in caso di particolari problematiche ambientali da valutare con maggiore attenzione, di negare l'assenso all'intervento e avviare la più complessa istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. In allegato al Regolamento sono disponibili il modello per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e le specifiche per la stesura della relativa relazione tecnica , nonché il modello per la comunicazione relativa alla realizzazione di opere di ripristino .			
Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 786 del 7/04/2010	"Individuazione e classificazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 delle acque di mare destinate alla balneazione. Stagione balneare 2010";	---			
Deliberazione di Giunta regionale n.1446 del 2 novembre 2009	Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali"	Strumento tecnico-operativo per i Comuni preposti alla realizzazione degli interventi <ul style="list-style-type: none">- Parte I: Principi generali- Parte II: Interventi stagionali di ripascimento- Parte III: Interventi stagionali di ripascimento di ridotta entità- Parte IV: Campionamento- Parte V: Valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento- Allegato 1: Metodologia per la valutazione dell'indice di rilascio mediante microscopia elettronica a scansione- Allegato 2: Metodologia per la valutazione della concentrazione di amianto in peso mediante microscopia elettronica a scansione- Allegato 3: Verbale di campionamento (materiale per il ripascimento)- Allegato 4: Verbale di campionamento (sito da ripascere)- Allegato 5: Carta dei valori limite del tenore in metalli pesanti nei materiali da utilizzarsi per il ripascimento degli arenili			
Deliberazione di Giunta regionale n.429 del 9 aprile 2009	Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex DGR n.222/2003	strumento tecnico-operativo per i Comuni preposti alla realizzazione degli interventi			
Legge Regionale n. 21 del 17 agosto 2006 B.U.R Liguria n. 13 del 30 agosto 2006	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)	Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
66 di 215

L.R. 28 aprile 1999, n. 13. B.U.R. 05/05/1999 n. 08	Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.	Titolo II - funzioni in materia di protezione e osservazione della costa e ripascimento degli arenili Articolo 5 - (Competenze dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni: a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi; b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente; c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina; d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione; e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia; f) l'individuazione e delimitazione acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonchè il monitoraggio della qualità delle stesse. Titolo III - porti e demanio marittimo Articolo 10 - (Competenze dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative: a) alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonchè delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale; b) al rilascio e rinnovo, sulla base di propri regolamenti, di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale; c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del piano di utilizzazione delle aree e dei piani di spiaggia, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale; d) al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale; e) alla vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.			
Deliberazione della Giunta regionale n.1488 del 7 dicembre 2007	Legge n.13/99, art.3 c.1 lett.g - Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica	I criteri forniscono ai Comuni le indicazioni necessarie alla pianificazione e gestione sostenibile delle banquettes, avuto riguardo sia degli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge in relazione ai fenomeni erosivi, sia delle esigenze socio economiche correlate alle attività turistico-ricreative che caratterizzano il litorale ligure.			
Regolamento regionale 18 giugno 2007 n. 3 (modificato dal reg. 5/2011)	Regolamento di attuazione art. 5, c. 2 LR 30/06, (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per rilascio autorizzazione immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale)	disciplina del procedimento relativo al rilascio, da parte della Regione, dell'autorizzazione, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152			
Deliberazione della Giunta regionale n.955 del 15 settembre 2006 Bollettino ufficiale regionale 11/10/2006 n. 41	L.R. n. 13/99 Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero	i criteri tecnici vincolanti consentono, in particolare, la valutazione della compatibilità ambientale delle operazioni inerenti l'immersione di materiali derivanti dal dragaggio di fondali portuali all'interno di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento poste in ambito costiero nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nell'ottica della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
67 di 215

Deliberazione della Giunta regionale n.1793 del 30 dicembre 2005 Bollettino ufficiale regionale 01/02/2006 n. 5	Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, di cui alla D.G.R. n. 222 del 28.02.2003	criteri allegati definiscono il contenuto minimo essenziale del Piano di monitoraggio delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, che deve essere già sviluppato in sede di progettazione dell'opera			
Deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 2 dicembre 2005 BURL 28/12/2005 n. 52	L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica"	Criteri per una progettazione ambientalmente sostenibile degli interventi potenzialmente lesivi della prateria di Posidonia oceanica ed estensione valutazione di incidenza			
Deliberazione della Giunta regionale n.456 del 5 maggio 2004 BURL n. 22 del 03/06/2004	L.R. 13/99 art. 2, c.5. Approvazione linee guida relative ai controlli tecnici sulla realizzazione delle attività di immersione in mare di materiali di cui all'art. 35 del D.Lgs. 152/99	Fermo restando che l'Ente che autorizza l'attività è sempre abilitato a esercitare i controlli di cui alle presenti linee guida, di norma i controlli sulle attività disciplinate dall'art. 35 del D.Lgs. 152/99 sono esercitati da ARPAL.			
Deliberazione della Giunta regionale n.773 del 16 luglio 2003 BURL 30/07/2003 n. 31	Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini - art.16 l.r. n.38/98	riferimento nell'ambito delle procedure di VIA			
Deliberazione della Giunta regionale n.222 del 28 febbraio 2003 BURL 26/03/2003 n. 13	Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili	strumento tecnico-operativo per i Comuni preposti alla realizzazione degli interventi			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
68 di 215

EMISSIONI IN ATMOSFERA - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs. 46 del 4/3/2014 – GU SO 72 del 27/3/14	attuazione dir. UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	<p>Il nuovo D. Lgs. 46/2014 aggiorna le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante, integrandole all'interno del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>I 34 articoli che compongono il Decreto, traducono a livello nazionale le novità stabilite dall'Ue con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la quale prevede un approccio ancora maggiormente integrato alle problematiche ambientali delle attività industriali coinvolte [settore energetico, metallurgico, minerario, chimico, rifiuti e allevamento animali].</p> <p>Entrano così a far parte del "Codice Ambientale" le regole per l'industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, che vengono integrate – con novità rispetto alle discipline previgenti — all'interno delle Parti IV [rifiuti] e V [aria] del "Codice Ambientale".</p> <p>A questo proposito, vengono <u>inseriti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• il TITOLO III-bis dedicato a INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI e le relative sanzioni, inserite nel nuovo "Art. 261-bis (Sanzioni)"• una PORTE QUINTA-BIS dal titolo "DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI" ed il suo TITOLO I "ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BLOSSIDO DI TITANIO" (nuovo Art. 298-bis) <p>Il campo di applicazione della norma è mutato, con l'inserimento di nuove attività, prima non previste e dunque con l'obbligo di nuove aziende di sottoporsi alla disciplina dell'AIA.</p> <p>Importanti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili,• la domanda di autorizzazione integrata ambientale (in particolare nuova è la disciplina della Conferenza dei Servizi per l'A.I.A.)• la disciplina dei valori limite di emissione per le sostanze inquinanti,• la protezione del suolo e delle acque sotterranee,• l'individuazione del punto di misurazione dei valori limite di emissione delle sostanze inquinanti,• le condizioni per l'autorizzazione, le migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale,• la disciplina del rinnovo e riesame dell'A.I.A., del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, delle disposizioni in materia di impianti di incenerimento e di coincenerimento,• la disciplina delle attività ispettive, la disciplina degli incidenti o imprevisti nonché la disciplina sanzionatoria e gli allegati tecnici.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
69 di 215

DM Ambiente del 15/01/2014 GU S.G. n.33 del 10/2/14	modifiche a DLgs 152/2006 (trattamento dei fanghi – emissioni in atmosfera)	Emissioni in atmosfera da linee trattamento fanghi Con il DM del 15/01/2014, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, è stata modificata la parte I dell'Allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006 (Testo unico ambientale). Per effetto di tale modifica le linee di trattamento dei fanghi nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue, con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m ³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico, sono inserite tra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.			
D.Lgs 13 agosto 2010 n. 155 e succ. modifiche ed integrazioni Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 (GU n.23 del 28-1-2013)	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente	Il D.Lgs. disciplina l'intera materia della valutazione e gestione della qualità dell'aria nei paesi UE. La normativa vuole razionalizzare le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, secondo nuovi canoni di efficienza, efficacia ed economicità, oltre a responsabilizzare tutti i soggetti interessati all'attuazione delle nuove disposizioni sulla base di un preciso riparto delle competenze. Il decreto fissa i valori e gli obiettivi della qualità dell'aria da raggiungere o da perseguire per biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e l'ozono.			
D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (che modifica il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) (GU n. 186 del 11-8-2010)	Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/ 2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69	Tale decreto "correttivo", introduce modifiche alle parti I (disposizioni comuni e principi generali), II (VIA, VAS e IPPC) e V (emissioni in atmosfera)			
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (e ss. mm. ed ii.) Norme in materia ambientale	Parte Quinta - norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	titolo I - prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività dall'art. 267 al 281 titolo II – impianti termici civili Nota: competenza dei comuni con oltre 40.000 abitanti L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.			
D.Lgs n. 66/2005	Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel	Art. 1: Campo di Applicazione: il presente decreto stabilisce ai fini della tutela della salute e dell'ambiente le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata od ad un motore ad accensione per compressione			
Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 Gazzetta ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 72	Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)	Per stabilimenti IPPC possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
70 di 215

D.M. 20 settembre 2002	Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi del D.Lgs n. 351/1999	Finalità: il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente di cui al D.Lgs 4 agosto 1999 n. 351 e relativi provvedimenti attuativi			
DM N.60 02/04/2002	Recepimento direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il SO ₂ , NO ₂ e NOX, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.	valori limite e soglie di allarme per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio art. 39: adozione di misure da parte dei sindaci			
D. Lgs. n° 351/99	Valutazione e gestione della qualità dell'aria	Art. 11. <i>Informazione al pubblico</i> 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono , ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico			
D.M. n° 163/99	Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.	Art. 1 - individuazione dei Comuni in cui devono essere applicati interventi di limitazione della circolazione; Art. 2 / 3 - compiti dei Sindaci dei Comuni individuati all'art. 1; Art. 4 - casi in cui i Sindaci devono adottare misure di limitazione della circolazione; Allegato 1 - metodologia per eseguire una valutazione preliminare della qualità dell'aria; Allegato 2 - contenuti del rapporto annuale sulla qualità dell'aria.			
D.M. 27/03/1998	Mobilità sostenibile nelle aree urbane	Art. 3 - mobility manager; 1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti (...) adottano il piano degli spostamenti casalingo del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale Art. 4 - adozione di incentivi e di misure per l'uso collettivo delle autovetture; Art. 5 - adozione di vetture pulite e/o dotate di dispositivi per l'abbattimento degli inquinanti. 1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti			
L. n° 413/97	Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.	Art. 3 - adozione da parte dei Sindaci delle misure per la limitazione della circolazione; Art. 4 - adozione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.			
D.M. 25/11/1994	Norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti	Art. 2 - predisposizione di sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni di alcune sostanze; Allegati 1 - limiti di attenzione e di allarme di alcune sostanze; Allegato 2 - individuazione delle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive in cui eseguire le misurazioni prescritte nel presente decreto; Allegato 3 - obiettivi di qualità per il PM ₁₀ , il benzene, gli IPA con riferimento al Benzo(a)pirene.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
71 di 215

D. Lgs. n° 285/92	Nuovo codice della strada	Art. 7 - regolamentazione della circolazione nei centri abitati; Art. 13 - norme per la costruzione e la gestione delle strade; Art. 14 - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade; Art. 21 - Opere, depositi e cantieri stradali; Art. 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni; Art. 27 - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni; Art. 28 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi; Art. 35 - competenze in merito alla definizione dei criteri per la pianificazione del traffico; Art. 36 - Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana; Art. 37 - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale			
DPR 10/01/1992	Coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano	Art. 2 - restrizioni generalizzate alla circolazione; Art. 3 - intese fra comuni per il completamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria.			
Decreto del Presidente della Repubblica del 25/07/1991	Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989	Capo II - Disposizioni in materia di emissioni poco significative, nonché di emissioni diffuse di depositi di olii minerali e GPL; Capo III - Disposizioni in materia di attività a ridotto inquinamento atmosferico; ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO; ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO.			
D.M. 20/05/1991	Definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, nonché la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.	Art. 3 - Censimento dei sistemi di rilevamento; Art. 9 - definizione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico e competenze in merito alla elaborazione dei piani di intervento operativo; Allegato 1 - criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
72 di 215

EMISSIONI IN ATMOSFERA - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
<p>DGR n. 44 del 24/01/2014 BURL II n. 8 del 19 febbraio 2014</p> <p>Nota : con Decr. Dirig. Aria 89 del 12/03/2014 (BURL II n. 15 del 9/4/14) è stata apportata "correzione errore materiale DGR 44/2014 : nel primo RITENUTO delle premesse alla zona "Savonese – Bormida" , comprendente i Comuni sulla costa Savonese (Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergoggi, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno), viene aggiunto il Comune di Vado Ligure.</p>	<p>adozione zonizzazione ex art. 3 DLgs 155/2010 di attuazione direttiva CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa</p>	<p>Con DGR n. 44 del 24/01/2014 la Regione Liguria ha adottato, ai sensi del d.Lgs. 155/2010, la nuova zonizzazione del territorio regionale (che sostituisce le precedenti del 2005 e del 2007) in relazione alla qualità dell'aria e ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle soglie di valutazione indicate dalla normativa. Il territorio regionale è stato classificato secondo tre differenti zonizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- la zonizzazione che riguarda biossido di zolfo (SO₂) monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂), benzene e particolato solido fine (PM₁₀ e PM_{2,5}) comprende 6 zone denominate: Agglomerato di Genova; Savonese - Bormida; Spezzino; Costa alta pressione antropica; Entroterra alta pressione antropica; Entroterra e costa bassa pressione antropica- la zonizzazione che riguarda Ozono e Benzo(a)Pirene che comprende 2 zone ovvero Agglomerato di Genova e il resto del territorio regionale- la zonizzazione per i metalli (Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel) che comprende 3 zone ovvero Agglomerato di Genova; Savonese - Bormida - Spezzino; Costa ed Entroterra.			
<p>DGR 1011 del 05/08/2013 (BURL II n. 35 del 28/8/13)</p>	<p>approvazione stralcio di piano per l'adeguamento delle azioni di risanamento della qualità dell'aria nella zona "Bormida"</p>	<p>Nelle disposizioni attuative del Piano regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria e per i gas serra (D.C.R. n. 4/2006 e ss.mm.ii) era previsto che, ciascun ente, nell'ambito delle proprie competenze, intervenisse coerentemente alle strategie del piano al fine di riportare i valori di concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nei limiti entro i termini stabiliti dalle norme.</p> <p>Lo stralcio di programma di interventi di risanamento e tutela della qualità dell'aria "zona Bormida" riporta:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'analisi delle potenziali cause dei superamenti del limite medio giornaliero di pm₁₀ e medio annuo di NO₂• le misure locali già adottate dagli enti locali (...)• gli strumenti da mettere in campo per il monitoraggio dell'efficacia delle misure;• la proposta di valutare l'area di rappresentatività della stazione di monitoraggio di Carcare			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
73 di 215

<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2012 N. 985 (B.U. 29 agosto 2012, n. 35 parte II)</p>	<p>D.lgs. 152/06 - Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW".</p>	<p>per gli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" sono definiti: a) campo di applicazione, criteri, procedure e disposizioni dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera; b) le prescrizioni di carattere tecnico costruttivo e gestionale degli impianti; c) i modelli di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale; d) la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale; e) il modello di dichiarazione annuale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno; Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale il gestore deve dichiarare al Comune territorialmente competente la rispondenza degli impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti al paragrafo 2. I gestori devono presentare al Comune territorialmente competente domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo i modelli riportati al paragrafo 3, corredata dalla documentazione da allegare alla domanda, secondo il modello riportato al paragrafo 4, almeno 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento/impianto termico civile o della modifica degli impianti; l'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, può negare l'adesione (...) Per gli impianti esistenti dovranno essere trasmessi i risultati del controllo delle emissioni in occasione del primo controllo, cioè entro il 30 aprile 2013 nel caso di impianti che già rispettano i requisiti tecnico costruttivi e gestionali della presente autorizzazione ed entro il 30 Aprile 2014 per gli impianti per i quali viene dichiarato che l'adeguamento avverrà entro il 1 Settembre 2013. Il gestore deve comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, al Comune territorialmente competente e per conoscenza all'Arpal, la data in cui saranno effettuati i prelievi.</p>			
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2012 N. 984 (B.U. 29 agosto 2012, n. 35 parte II)</p>	<p>Artt. 272 del d.lgs. 152/06 - Rinnovo autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per "Impianti di ceramiche artistiche con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 KG /g e di smalti, colori e affini non superiori a 50 KG/g".</p>	<p>I gestori di stabilimenti in cui è presente esclusivamente la categoria di impianti per la quale la DGR rinnova in maniera completa la documentazione per l'accesso alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono tenuti a presentare al Comune domanda di rinnovo dell'autorizzazione, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione generale, sia che il gestore intenda avvalersi dell'autorizzazione ordinaria, entro i termini di seguito indicati: a) Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione se autorizzati in via generale con uno o più provvedimenti di cui almeno uno conseguito ai sensi della normativa di settore in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06; b) Entro 10 anni dall'adesione all'autorizzazione generale conseguita successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, o, nel caso di più autorizzazioni generali conseguite successivamente all'entrata in vigore di detta normativa, entro 10 anni dall'adesione alla prima autorizzazione; 7) di stabilire che i gestori di stabilimenti in cui è presente esclusivamente la categoria di impianti ceramiche artistiche con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 KG /g e di smalti, colori e affini non superiori a 50 KG/g, esclusi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni individuate nell'Allegato B, punto 1, lettera b) alla presente deliberazione, sono tenuti a presentare la dichiarazione conforme al modello individuato nel medesimo allegato preventivamente all'installazione o trasferimento e, se esistenti, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione;</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
74 di 215

<p>Deliberazione della Giunta N. 1420 del 25 novembre 2011</p> <p>Bollettino Ufficiale Regione Liguria N. 51 del 21 dicembre 2011</p>	<p>"Artt. 272 e 281 del d.lgs. 152/06 - Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera per alcune categorie di impianti con modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 1260/10"</p>	<p>Viene rinnovata in maniera completa la documentazione per l'accesso all'autorizzazione generale per gli stabilimenti che esercitano esclusivamente uno o più impianti di quelli elencati in seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti di lavorazioni meccaniche dei metalli e/o trattamenti superficiali e/o altre lavorazioni dei metalli; • Impianti produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero max complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/g; • Impianti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. <p>Per tali stabilimenti i termini per la presentazione al Comune territorialmente competente della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o di prima autorizzazione, se non ancora soggetti ad obbligo di autorizzazione, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 31 Luglio 2012 se almeno una autorizzazione generale è stata conseguita ai sensi della normativa di settore in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06, (....); - entro 10 anni dall'adesione all'autorizzazione generale conseguita successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, o, nel caso di più autorizzazioni generali conseguite successivamente all'entrata in vigore di detta normativa, entro 10 anni dall'adesione alla prima autorizzazione; - entro il 31 Luglio 2012 per stabilimenti esistenti in cui è presente la categoria di impianto "impianti di lavorazioni meccaniche dei metalli e/o trattamenti superficiali e/o altre lavorazioni dei metalli", se non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della normativa in vigore antecedentemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, (...); <p>La D.G.R. 1420/2011 apporta inoltre modifiche agli allegati 1, 5 e 3 alla D.G.R. n. 1260/2010, sostituendoli integralmente, contenenti rispettivamente: i modelli di domanda di autorizzazione; criteri procedure e disposizioni per le autorizzazioni generali; requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti e attività che costituiscono adempimenti di carattere generale.</p>			
<p>Deliberazione di Giunta regionale n.537 del giorno 20 maggio 2011 (BU 8 giugno 2011)</p>	<p>modifica delib. rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera e proroga dei termini di rinnovo per alcune categorie di stabilimenti</p>				
<p>DCR 4 del 21 febbraio 2006</p>	<p>piano regionale di tutela e risanamento qualita' dell'aria</p>	<p>Varie - In particolare:</p> <p>7.4 COMPETENZA ALLA GESTIONE DEI RISCHI</p> <p>A. Nei Comuni di cui alla lettera B del paragrafo 7.2, i Sindaci sono le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui al DM 60/02.</p> <p>B. Per tali zone i Comuni, in accordo con le Amministrazioni provinciali e la Regione, possono adottare Piani d'azione contenenti misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei limiti, nonché gli adeguamenti ai Piani d'azione che dovessero rendersi necessari (...).</p> <p>7.5 PROGRAMMI DI INTERVENTO E DOCUMENTI DI INDIRIZZO</p> <p>A. La Regione, i Comuni e le Province indicati quali titolari o principali responsabili delle misure di cui al paragrafo 6.2, procedono alla selezione delle azioni da mettere in atto, mediante la predisposizione di specifici "programmi degli interventi" o di "Documenti di indirizzi", secondo quanto indicato ai paragrafi 7.6 e 7.7.</p>			
<p>L.R. 18 del 21/06/99</p>	<p>Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia</p>	<p>Capo V - tutela dall'inquinamento atmosferico - Art.63 (Competenze del Comune)</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
75 di 215

RIFIUTI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Legge n. 192 del 31/12/2015 GU S.G. n. 302 del 31/12/2014 CONVERTITO IN LEGGE DELLO STATO IN DATA 26 FEBBRAIO 2015	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – cosiddetto “Milleproroghe” art. 9: ambientale - Sistri ecc.)	<p>Decreto Milleproroghe: rifiuti in discarica</p> <p>Tra le novità in campo rifiuti si segnala la proroga di 12 mesi del divieto di conferimento in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) superiore a 13mila kj/kg (articolo 6 Dlgs 36/2003), che entrerebbe in vigore quindi dal 1 gennaio 2016.</p> <p>Per quanto riguarda i rifiuti, è prevista inoltre la proroga di 2 mesi, dal 1 febbraio al 1 aprile 2015, del termine iniziale delle sanzioni Sistri per omessa iscrizione e pagamento contributo. Le altre sanzioni per la violazione delle regole operative Sistri scatteranno invece, come previsto nella formulazione originale del DI 192/2014, solo dal 1 gennaio 2016, unitamente al termine del cd. “regime transitorio a doppio binario”, che obbliga attualmente i soggetti interessati dal sistema telematico anche al tracciamento tradizionale.</p> <p>Per maggiori informazioni sui soggetti obbligati e sulle modalità di iscrizione si rimanda al sito web del Sistri.</p>	P.C.		
DPCM del 17/12/2014 GU S.O. n. 299 del 31/12/2014	Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2015	<p>Con DPCM del 17/12/2014 è stato approvato il nuovo modello MUD per la presentazione entro il 30 aprile della comunicazione annuale sulla produzione dei rifiuti.</p> <p>La Comunicazione, che non presenta modifiche di rilievo nel caso dei Comuni, dovrà essere presentata dal soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, mediante compilazione telematica sul sito http://www.mudcomuni.it/ che sarà accessibile a partire dal mese di febbraio.</p>	P.C.		



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
76 di 215

<p>Legge 164 del giorno 11 novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014</p>	<p>Cosiddetto "Sblocca Italia".</p> <p>"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".</p>	<p>Rifiuti - Art. 35 – Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di RD e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché' per il recupero dei beni in polietilene.</p> <p>1. Entro 90 giorni (...), il Presidente del Consiglio dei ministri, (...) individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così' individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.</p> <p>2. (...) entro 180 giorni il PCM (...) effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così' determinato, le regioni (...) possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.</p> <p>3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico (...) qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale (...). Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, le autorità competenti provvedono ad adeguare le AIA degli impianti esistenti (...).</p> <p>4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico (...).</p> <p>5. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le AIA.</p> <p>6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità (...).</p> <p>7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 €/ton. Il contributo (...) è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della RD, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà.</p> <p>11. All'articolo 182 del DLgs, n. 152/06, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:</p> <p>«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».</p>			
--	--	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
77 di 215

<p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014</p> <p>con maxiemendamento che esclude dalla gestione dei rifiuti le operazioni preliminari alla raccolta (prelievo, raggruppamento, cernita e deposito) dei materiali derivanti da eventi atmosferici o meteorici.</p>	<p>Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea</p>	<p>Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale. Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE)</p> <p>RIFIUTI</p> <p>- Procedure semplificate di recupero (art. 13 c.4) All'art. 216 del TUA, viene inserito il c. 8-quater per le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuate dall'art. 6, par. 2, della Direttiva 2008/98/CE riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto. La norma prevede che, fatto salvo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalle norme nazionali (DM 5/2/98, DM 161/12 e DM 269/05), per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) devono essere rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni degli specifici regolamenti comunitari, con particolare riferimento a qualità e caratteristiche dei rifiuti, condizioni per lo svolgimento dell'attività, aspetti sanitari ed ambientali, nonché riguardo alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali.</p> <p>- Ordinanze contingibili e urgenti (art. 14, c.1) L'art. 191 del TUA, viene così modificato: lett. a) le ordinanze possono essere emesse anche in situazioni di "grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente" e non più solo nel caso di "eccezionale e urgente necessità di tutela..."; lett.b) le ordinanze possono prevedere forme di gestione dei rifiuti anche non "speciali" e possono disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale addetto, "senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico".</p> <p>- Sistri (art. 14, c.2) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, il MATTM, ai sensi dell'art. 188-bis, c. 4-bis del TUA, provvede a semplificare il Sistri, con priorità per l'applicazione interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.</p> <p>- Combustione di sfalci e potature (art. 14, c.8) L'art. 14, c. 8 inserisce il comma 6-bis all'art. 256-bis del TUA. Il comma aggiunto esclude l'applicazione dell'art. 256-bis al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Pertanto non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal DL sulla Terra dei fuochi. È consentita la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metro cubo di blocchi di legno accatastati) per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata</p> <p>Non costituiscono ora attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali, effettuate nel luogo nel quale sono stati depositati dalle acque..</p>			
<p>DM Ambiente del 22/04/2014 GU S.G. n.136 del 14/6/2014</p>	<p>Attuazione direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio</p>	<p>Il DM 22 aprile 2014, in vigore dal 14 giugno, recepisce le modifiche della Direttiva 2013/2/UE alla storica Direttiva "packaging" 94/62/Ce. In particolare il decreto modifica l'allegato E, Parte IV, del Dlgs 152/2006 specificando meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia "imballaggio" ai sensi della normativa. Si rimanda al Decreto per l'elenco completo degli esempi.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
78 di 215

Legge conversione 68 del 2 maggio 2014 – GU SG 102 del 5/5/14	conversione DL 16/2014 disposizioni urgenti di finanza locale..	Rifiuti speciali assimilati a urbani nella TARI La Legge n. 68 del 02/05/2014 di conversione del DL 16/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, misure in materia di Tasi, Tari e Imu [...]” prevede che il Comune, nella determinazione della Tari, disciplini nell’ambito del regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Nel regolamento inoltre dovranno essere individuate le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. In assenza di convenzione con il Comune o con l’ente gestore del servizio di rifiuti speciali non assimilati si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale (art. 256 comma 2)			
DM Ambiente del 24/04/2014 GU S.G. 99 del 30/4/2014	Disciplina modalità applicazione a regime del SISTRI e specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire.	Semplificazioni nella disciplina SISTRI Il 24 aprile è stato firmato il Decreto Ministeriale che prevede l’obbligo di adesione al SISTRI solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. Il provvedimento rende pertanto opzionale l’uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti ed operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi. Viene inoltre evidenziato che il requisito minimo dei 10 dipendenti vale anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agroindustriali, ad eccezione di enti e imprese del settore che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta. Prorogato infine al 30 giugno 2014 il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti obbligati all’iscrizione. .			
Legge 15 del 27/02/2014 GU S.G. 49 del 28/2/2014	conversione con modifiche del DL 150/2013 (proroghe previste da disposizioni legislative)	La Legge di conversione ha, esteso fino al 31/12/2014 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. Detto termine era fissato all’01/08/2014, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013. Ulteriormente prorogato al 31/12/2014 il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003. Il termine era stato in precedenza prorogato al 31/12/2013 dal D.L. 1/2013.			
Legge 15 del 27 febbraio 2014	Conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 30 dicembre 2013, n. 150 - G.U. n.304 del 30/12/2013 – “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” (assunzioni, organizzaz. e funzionamento PPAA, interventi emergenziali, ambiente..)	Con la conversione in legge (L. 15 del 27/2/2014) del DL Milleproroghe (DL 30 dicembre 2013, n. 150 -G.U. n.304 del 30/12/2013), si conferma quanto anticipato nei giorni scorsi in materia di SISTRI (a proposito di un emendamento sorto in sede di conversione), ovvero: -proroga del regime transitorio sino al 31 dicembre 2014: in attesa della piena operatività dovranno essere rispettati i vecchi adempimenti “cartacei” (registri e formulari) e osservate anche le prescrizioni previgenti in materia di registri di carico e scarico e formulari di trasporto e le relative sanzioni -rinvio delle sanzioni per il SISTRI che si applicheranno dal 1 gennaio 2015. Nulla cambia invece per i soggetti tenuti ad aderire al Sistema di tracciabilità (come riportato dalla circolare 1/2013 del Ministero dell’Ambiente): ricordiamo infatti che: -dal 3 marzo 2014 sono tenuti ad aderire al sistema i produttori di rifiuti speciali pericolosi nonché i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
79 di 215

<p>DPCM del 12/12/2013 GU S.O. 302 del 27/12/2013</p>	<p>approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale 2014</p>	<p>Nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2014 (Mud) che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2014 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2013.</p> <p>La nuova modulistica ai fini dell'annuale denuncia ai sensi della legge 70/1994, è stata approvata vista la ancora non piena operatività del Sistri</p> <p>Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) e le relative istruzioni sostituiscono integralmente quelli approvati con Dpcm 20 dicembre 2012.</p> <p>il portale www.mudcomuni.it è stato aggiornato per la compilazione on-line del MUD2014 a seguito dell'approvazione del nuovo modello di comunicazione con DPCM 12/12/13. Le modalità di compilazione sono invariate rispetto alla dichiarazione precedente, ma sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- dovranno essere dichiarate le quantità di pile ed accumulatori raccolte, distinte per tipologia di pila o accumulatore;- dovrà essere quantificata, anche con stima, la quantità di rifiuto avviato a compostaggio domestico. <p>Invariata la scadenza per la presentazione della Dichiarazione (30 aprile). Dal sito è inoltre possibile scaricare le istruzioni specifiche per la compilazione della scheda rifiuti urbani.</p>			
<p>DM Ambiente del 07/10/2013 GU S.G. n. 245 del 18/10/13</p>	<p>Adozione ed approvazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti</p>	<p>Il programma prevede quali flussi prioritari sui quali focalizzare le misure di prevenzione.</p> <p><input type="checkbox"/> i rifiuti biodegradabili, i rifiuti cartacei, i rifiuti da imballaggio, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i rifiuti pericolosi.</p> <p>Sono previste azioni che incidono sui modelli di distribuzione e consumo, sulla fase di progettazione e produzione e modelli di fine vita dei prodotti.</p> <p>Obiettivi 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Riduzione del 5% della produzione rifiuti urbani per unità di Pil , considerando anche l'andamento dell'indicatore rifiuti urbani/consumo delle famiglie;<input type="checkbox"/> Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;<input type="checkbox"/> Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil			
<p>Legge 125 del 30/10/2013 GU S.G. n.255 del 30/10/13</p>	<p>conversione DL 102/2013 Disposizioni urgenti per obiettivi di razionalizzazione nelle PPAA (artt: 1 auto servizio e consulenze, 2 personale, 3 PA e soc.partecipate, 4 concorsi proroghe e lavoro flessibile, 5 trasparenza e valutaz.performance, 7 collocamento obbligatorio, 11 SISTRi, 12 imprese di interesse strategico nazionale)</p>	<p>Capo IV MISURE IN MATERIA AMBIENTALE Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia – Definita la nuova disciplina del SISTRi, il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti, che dopo varie traversie dovrebbe progressivamente riprendere operatività dal 1 ottobre 2013.</p> <p>Allo stato attuale, in assenza di ulteriori modifiche, i Comuni al momento possono ricadere nel campo di applicazione del SISTRi qualora producano rifiuti pericolosi nell'ambito della propria attività (che non riguarda la gestione del servizio rifiuti ma eventualmente i rifiuti pericolosi che risultino prodotti dal Comune nel corso di manutenzioni o attività simili). In questo caso comunque l'attivazione della procedura SISTRi è stabilita al 3/3/14, salvo ulteriori proroghe che dovessero intervenire.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
80 di 215

Circolare 6 agosto 2013 del Ministero Ambiente	Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009. chiarimenti alle Regioni e alle Province autonome relativi all'avvio dei rifiuti in discarica	<p>La Circolare 6 agosto 2013 è di interesse anche per i Comuni</p> <p>La circolare emanata dal Ministro dell'Ambiente il 30/6/2009 aveva a suo tempo fornito alcuni chiarimenti operativi sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 e del DM 03/08/2005, che recepiscono le disposizioni comunitarie relativamente al trattamento dei rifiuti per il conferimento in discarica e le condizioni per le quali una raccolta differenziata spinta avrebbe potuto far venire meno gli obblighi di trattamento del rifiuto da conferire in discarica.</p> <p>L'incertezza sulla transitorietà di tale regime ha fatto sorgere numerosi dubbi interpretativi e applicativi che vengono chiariti ora, anche a seguito di un parere motivato della Commissione Europea, con il Comunicato del Ministero del 26/07/2013 rivolto a Regioni e Province autonome ma di interesse anche per i Comuni, soprattutto se in fase di riorganizzazione del servizio di gestione rifiuti.</p> <p>In sintesi i principali chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- la trito vagliatura non soddisfa più, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dalla direttiva "Discariche" e dall'ordinamento nazionale - art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 – ma deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica (come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia):- per quanto riguarda l'equipollenza tra "raccolta differenziata spinta" e trattamento, si evidenzia che la sola raccolta differenziata spinta non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5) , non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. <p>Inoltre successivamente all'adozione della circolare 2009 sono state modificate le norme di ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM 27/09/2010) che hanno consentito il superamento delle difficoltà applicative del DM 03/08/2005 legate ai limiti consentiti per l'ammissibilità di rifiuti non pericolosi di matrice organica. Risulta pertanto superato il regime transitorio della Circolare del 30/06/2009 e le indicazioni da essa fornite non risultano più efficaci.</p> <p>E' quindi necessario dare piena attuazione al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica previsto dall'art. 5 del D.Lgs 36/2003 come dettagliato nei punti precedenti.</p>			
DM Ambiente del 20/03/2013 - GU S.G. n. 92 del 19/04/2013	Termini di riavvio progressivo del Sistri	<p>L'impiego del sistema per la tracciabilità dei rifiuti - per le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti che producono rifiuti pericolosi e per tutti i trasportatori, gli intermediari e i gestori di impianti che recuperano o smaltiscono questo tipo di rifiuti - diverrà obbligatorio e inderogabile dal 1 ottobre 2013, sostituendo l'emissione dei formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico.</p> <p>In proposito si ricorda che la produzione anche del tutto occasionale di qualsiasi quantità di rifiuti pericolosi (computer portatili, lampade al neon o a ridotto consumo energetico, oli minerali, solo per citare alcuni dei possibili esempi) comporta necessariamente l'iscrizione al SISTRI dell'unità locale, l'acquisizione dei dispositivi USB per la sottoscrizione digitale e l'uso del sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 (ma possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal 1° ottobre 2013).</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
81 di 215

DM Ambiente 22 del 14/02/2013 - GU S.G. n. 62 del 14/03/2013 + DM Ambiente del 20/03/2013 - GU S.G. n. 77 del 02/04/2013	Disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari e relativa modifica all. DLgs 152/2006 in materia di utilizzo CSS	Modifica il Codice ambientale, inserendo riferimenti al trattamento del combustibile solido secondario (CSS) che abbia cessato di essere qualificato come rifiuto. Il decreto recepisce infatti i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22, che devono essere rispettati affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto e possano quindi essere riutilizzati.			
Legge 11 del 01/02/2013 - GU S.G. n. 28 del 02/02/2013	Conversione in legge, con modifiche, del DL 1/2013 "disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"	Disposizioni su proroga allo stop in discarica per rifiuti con Potere calorifico inferiore > 13.000 kj/kg, e le novità su visibilità ecocontributo Raee e proroga della prima rata della Tares			
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Deliberazione 12 dicembre 2012 (SG n. 6, GU 6 gennaio 2013)	Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Semplificazioni per piccole imprese - dotazioni minime di veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell'attività di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani che non risultano avere una significativa produzione annua pro capite, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci;			
Decreto 17 ottobre 2012, n. 210 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gu 5 dicembre 2012 n. 284)	Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (Sistri)	il nuovo regolamento cancella ufficialmente dal "Tu Sistri" la scadenza del 30 novembre 2012, per il pagamento del contributo di iscrizione relativi 2012 (soppressione contributo 2012)			
Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 maggio 2012, n. 141 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2012)	Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss mm ed ii, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	Il decreto specifica tutti gli obblighi e le modifiche relative la compilazione telematica delle schede SISTRI "Area movimentazione" e "Area registro cronologico", e alcune procedure di raccolta. Gli enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti, in attesa della voltura dell'autorizzazione, possono delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a "terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore."			
Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 18 aprile 2012 (GU n. 107 del 9-5-2012)	«Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8»	Alcune modifiche minori ai requisiti per per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
82 di 215

<p>Legge n. 28 del 24 marzo 2012 (G.U. n. 71 del 24/03/2012)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale</p>	<p>Il provvedimento introduce alcune sostanziali novità, tra le quali si segnalano: le nuove disposizioni in materia di commercializzazione dei sacchi per l'asporto di merci compatibili con l'ambiente (art. 2 L. 28/2012 nella quale sono previste anche sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di commercializzazione di sacchi conformi alla norma UNI EN 13432:2002) e modifiche al D.Lgs. 152/2006), introdotte dall'articolo 3 l.28/2012.</p> <p>In particolare al comma 1 si offre l'interpretazione autentica dell'art. 185 (in tema di esclusioni dalla normativa dei rifiuti), il comma 4, inserisce i materiali da riporto nel novero della definizione di "sito" rilevante ai fini dell'applicazione del Titolo V, in tema di bonifica di siti contaminati (art. 240, comma 1, lettera a, D.Lgs 152/06); il comma 6, sostituisce il punto 5 dell'All. D alla Parte IV del D.L. vo n. 152/2006 in tema di rifiuti pericolosi, disponendo che solo se vengono raggiunte determinate concentrazioni un rifiuto che viene identificato come pericoloso può essere classificato come tale.</p>			
<p>Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative– cd. "MILLEPROROGHE"</p>	<p>Ultimo rinvio dell'avvio della operatività del SISTRI, avvenuto ufficialmente il 23 febbraio u.s., con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati della conversione in del Decreto Milleproroghe. L'entrata in vigore ufficiale del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti è stata quindi ufficialmente posticipata al 30 giugno 2012.</p> <p><u>Il Ministero dell'Ambiente ha peraltro pubblicato una nota con la quale è stato prorogato al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi per l'anno 2012 riferiti al SISTRI, che scadeva il 30 aprile.</u></p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
83 di 215

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 27 luglio 2011 (GU n. 206 del 5-9-2011)	Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU). (11A11718)	Art. 2 - Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati. Art. 3 - Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite dell'ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti territoriali di competenza. Art. 4 - Ai SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto telematico. Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità: a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo; b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate. Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi provvedimenti.			
D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1-8-2011 in vigore il 16 agosto)	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205			
Decreto 11 Aprile 2011 n° 82 (GU 131 del 8/6/2011)	Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia ambientale	Con il decreto è entrato in vigore, a partire dal 9 giugno 2011, l'art. 228 del D.Lgs. 152/2006 relativo ai Pneumatici Fuori Uso (PFU). L'articolo 228 del D.Lgs 152/2006 ha fissato i principi relativi alla gestione dei pneumatici fuori uso, attribuendone la responsabilità ai produttori e importatori che, per far fronte agli oneri che derivano da questo obbligo, applicheranno un "contributo ambientale" su ogni pneumatico venduto ed immesso nel mercato nazionale.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
84 di 215

nota numero 16607/2011 del 18 marzo Ministero dell'Ambiente	Risposta ad un quesito specifico formulato da una amministrazione provinciale, facendo il punto sul regime giuridico degli scarti vegetali.	<p>La nota chiarisce che sfalci e potature provenienti da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani e come tali assoggettati alla relativa disciplina dettata dal Codice Ambientale.</p> <p>Secondo il parere del dicastero, l'esclusione degli scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata per l'appunto dall'attuale formulazione del D.Lgs 152/2006 (articolo 185, comma 1, lettera f) soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti dallo stesso articolo 185 del decreto, ossia all'impiego in agricoltura, in silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p> <p>Gli scarti vegetali non provenienti da tali attività, ma bensì da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, ricorda il ministero dell'ambiente, sono invece rifiuti e, in particolare, rifiuti urbani in base sempre al già citato articolo 184, comma 2, lettera e) del Codice Ambientale.</p> <p>Allo stato attuale, in definitiva, i diversi residui vegetali provenienti da pulitura di aree verdi, classificati (in base alla loro gestione) come rifiuti urbani e (in base alla loro natura), come rifiuti organici dall'articolo 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i., devono quindi essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.</p> <p>Le alternative alla discarica per i residui organici sono però due: o Autoproduzione di compost, così come questa pratica è prevista dallo stesso Codice ambientale, il quale (articolo 183, comma 1, lettera e), ammette nella sua attuale formulazione l'auto compostaggio, ossia la trasformazione domestica degli scarti organici (tramite processo biologico controllato) in materiale riutilizzabile in situ per la fertilizzazione; o Riutilizzo in un impianto a biomassa, alternativa invece offerta dal decreto legislativo 28/2011, che ricomprende nella definizione di biomassa (oltre ai residui dall'agricoltura) anche gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato. Quest'ultima alternativa è applicabile naturalmente anche per gli sfalci e potature provenienti da attività agricole e forestali, i quali non sono da considerarsi rifiuti, purché avviati a riutilizzo, come sopra evidenziato.</p>			
Decreto Min. Ambiente n. 52 del 18/02/2011 (G.U. n. 95 del 26/4/2011)	Regolamento istituzione del sistema della tracciabilità dei rifiuti	il Regolamento istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e che riunifica in un unico testo i cinque decreti finora emanati in materia. Questi ultimi cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del Testo unico fissata al giorno 11 maggio.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
85 di 215

<p>D. Lgs. n. 205 del 03/12/2010 (pubblicato sulla G.U. del 10.12.2010 ed entrato in vigore in data 25.12.2010)</p> <p>Con nota interpretativa del Ministero Ambiente 18 marzo 2011 si precisa che i rifiuti prodotti da potatura non sono sottoprodotti ma RSU.</p> <p>Questo cambia lo scenario (da beni a rifiuti), modificando di fatto quanto si era delineato con la legge 129 del 13 agosto 2010.</p>	<p><i>“Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”</i></p>	<p>Aggiornamento della parte IV (rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006 senza però incidere su quanto previsto in materia di bonifica dei siti contaminati. Le modifiche sono diverse. Di seguito si indicano <i>alcune</i> delle più significative novità, apportate dai 39 articoli e 6 allegati di cui si compone il decreto 205:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sostituzione dell'art. 185 del D.Lgs. 152 2006 con l'articolo 13 del D.Lgs 205, nel quale sono indicate le esclusioni dalla parte quarta del decreto (rifiuti e bonifica dei siti inquinati);- Sostituzione dell'articolo 187 del D.Lgs. 152 2006 con l'art. 15 del D.Lgs 205, che prevede nuove norme in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi;- Sostituzione dell'art. 188 del D.Lgs 152 2006 con l'art. 16 del D.Lgs 205 "Responsabilità della gestione dei rifiuti";- Modifiche agli articoli 183 "definizioni", 189 "catasto dei rifiuti", 190 "registri di carico e scarico", 193 "trasporto dei rifiuti", del D.Lgs 152 2006- Inserimento degli articoli 184-bis, 214-bis e 260-bis, all'interno del D.Lgs. 152 2006. <p>Altri aspetti da sottolineare:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 34 sanzione per i privati che abbandonano rifiuti per strada o li buttano in mare o nei fiumi: va da 300 a 3mila euro e raddoppia se i rifiuti sono pericolosi (prima si andava da 25 a 150 euro e da 105 a 620 euro).- l'art. 9 : raccolta separata dei rifiuti organici, che deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. <p>Inoltre le regioni, le province autonome, i Comuni ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili adottano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare:</p> <ol style="list-style-type: none">a) la raccolta separata dei rifiuti organici;b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.			
<p>DM Ambiente 27 settembre 2010 (G.U. N.281 del 1° dicembre 2010)</p>	<p>Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005</p>	<p>nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
86 di 215

D.L. n.194 del 30.12.2009	Decreto Milleproroghe	In materia di rifiuti è stato rinviato al 30 giugno 2010 il passaggio dalla TARSU alla TIA, pertanto fino a tale data i Comuni non potranno adottare il nuovo sistema di tariffazione			
Legge 27 febbraio 2009, n.13 (G.U. n.49 del 28 02 2009) Nota: si veda anche Comunicato di rettifica relativo al testo del 17/03/09	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.	Art. 5. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale Il MUD allegato DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 294 del 17/12/08, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.			
Deliberazione Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 novembre 2008	Revoca della deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.	Abroga i Requisiti per i soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta			
Dm Ambiente 22 ottobre 2008 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta ufficiale 12 novembre 2008 n. 265)	Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti (cartucce per stampanti))	modalità amministrative semplificate,			
Decreto 8 aprile 2008 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al DM n. 165 del 13/05/2009)	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	Articolo 2 - Autorizzazioni e iscrizioni 1. La realizzazione dei centri di raccolta (NDR: intercomunali e comunali) di cui all'articolo 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. 2. I centri di raccolta di cui all'articolo 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I , che costituisce parte integrante del presente decreto. Il c.7 art.2 e' sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'ar.1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non e' necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, c.1			
L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e D.Lgs. 152/06 e ss. Mm. ed ii.	Obiettivi di raccolta differenziata	<ul style="list-style-type: none">• anno 2008 45%• anno 2009 50%• anno 2011 60%• anno 2012 65%			
Decreto Ministero dell'Interno 26 marzo 2007	Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di	Art. 3. I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
87 di 215

Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007	gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane.	parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007 per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la certificazione relativa all'anno 2008 , alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio			
Decreto 5 maggio 2006: Ministero delle Attività Produttive. (GU n. 125 del 31-5-2006)	Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.	il presente decreto: a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;			
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. (Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e soprattutto D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)	Norme in materia ambientale – Parte IV, Titolo I Gestione dei Rifiuti, Titolo II Gestione degli Imballaggi, Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti, Titolo IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani abroga Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: (Decreto Ronchi)	NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE – con modifiche Art. 184, c.3: definizione rifiuti urbani e speciali assimilazione rifiuti speciali agli urbani (vedi anche finanziaria 2007) vidimazione e tenuta registri di carico e scarico (vedi in particolare modifiche D.Lgs. 4/08) Art 189, c.3 denuncia al catasto rifiuti (Vedi mod.D.Lgs. 4/08) Art 192 c.3: ordinanza sindacale abbandono rifiuti (nota: in virtù delle competenze amministrative e gestionali di cui al dlgs 267/2000 (art.109) è il dirigente comunale che è preposto all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale) Art 193 c.1 obblighi di tenuta formulario di identificazione (trasporto) Art. 198, c.2: I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti DEPOSITO TEMPORANEO; R. PERICOLOSI devono essere avviati al recupero/smaltimento : ogni 3 mesi dalla data in cui il rifiuto pericoloso è stato registrato sul REGISTRO CARICO/SCARICO OPPURE quando la q.tà di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m3. R. NON PERICOLOSI ogni 3 mesi dalla data di registrazione o quando la q.tà raggiunge i 20 m3. In ogni caso deposito temporaneo di rifiuti non > 1 anno ART 205 c. 1,3,4 termini e % RD ART 205 c. 4 proventi sanzioni art:214-216 procedure semplificate rifiuti			
DECRETO 5 aprile 2006, n.186 GU n. 115 del 19-05-2006	Regolamento recante modifiche al DM 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97	rifiuti non pericolosi per cui è ammessa l'attività di recupero in procedura semplificata			
<i>sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005 III Sezione della Corte di Cassazione penale</i>	<i>Gestione e autorizzazione isole ecologiche</i>	La gestione delle isole ecologiche è uno stoccaggio di rifiuti; se non si vuole incorrere nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, va autorizzato dalla Regione o comunicato - in via semplificata - alla Provincia.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
88 di 215

		<i>La III Sezione della Corte di Cassazione penale, chiamata per due volte (sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005) ad esprimersi sulle ecopiazzole (le aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - è cioè un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa".</i>			
Decreto 3 agosto 2005	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (GU n. 201 del 30-8-2005)	Art. 5. Impianti di discarica per rifiuti inerti Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione Art. 6. Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti non pericolosi			
Circolare 19 Aprile 2005, n.659/ALBO/SEG.O.E.	Circolare del comitato nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 19 Aprile 2005, n.659/ALBO/SEG.O.E	La copia autentica del provvedimento di iscrizione all'Albo che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto può essere sostituita, ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con copia corredata della dichiarazione di conformità all'originale resa dal Legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445			
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 luglio 2004	Integrazione della voce 13.18, Allegato I suballegato 1, del Decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22	Art. 1. 1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.			
D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36	attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	art. 1.....stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.			
D.M. 12 Giugno 2002 n. 161	Regolamento attuativo degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate	Individua i rifiuti pericolosi per cui è ammessa l'attività di recupero in procedura semplificata. Allegato 1: norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi			
D. 28/12/2001	Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE	Art.1 - aggiornamento degli allegati del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei Decreti Ministeriali 141/98,145/98,148/98 e 219/2000;Art. 2 - Registri, formulari e MUD; Art. 4 - Aggiornamento del Dm 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22; Allegati B-C-D-E - MODIFICA CODICI CER.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
89 di 215

LEGGE 20 agosto 2001, n.335	Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.	Il termine di cui all'art. 5, c 6, del D.Lgs.22/97, c.m. dall'art. 1, c1, del D.L. 30/12/99, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla L.33/2000, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'art. 18, c 2, lettere a) e l), del del D.Lgs.22/97, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del D.Lgs.22/97, introdotto all'art. 10, c 4, della L 23/3/2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.			
Decreto Ministeriale n° 219 del 26/06/2000	Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	Art. 4. - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali; Capo III - Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento.			
D.P.R. 158 del 27 aprile 1999	regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani	Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani - L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica - Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata - art. 9: Adempimenti dei Comuni			
Circolare del 04/08/1998 n° GAB/DEC/812/98	Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.	1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario; 2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico			
DM n° 406/98	regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.	Art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo Art. 13 - Procedure semplificate - 1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1: a) aziende speciali, consorzi e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni; b) imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
90 di 215

D.M. 145/98	"Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, c. 2, lett. e), e c.4, del D. Lgs. 22/97".	modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati			
Legge ordinaria del Parlamento n° 70 del 25/01/1994	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.	Art. 1. Modello unico di dichiarazione; Art. 2. Presentazione del modello unico di dichiarazione; Art. 5. Sistema di ecogestione e di audit ambientale.			
Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984	Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. (stralcio)	1. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. 1.1 - CRITERI GENERALI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. (NDR: ancora vigente in attesa decreto attuativo D.Lgs. 152706)			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
91 di 215

RIFIUTI - PILE E ACCUMULATORI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs. n.21 del 11/02/2011 (G.U. n. 61 del 15/3/2011)	Modifiche al D.Lgs. 188/2008 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti	All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006.			
DM Ambiente n.20 del 24/01/2011 (G.U. n. 60 del 14/3/2011)	Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori	Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo.			
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n.188 (G.U. n.268 del 03 12 2008)	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE	Entro il 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45%. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta e conferimento di pile ed accumulatori (art. 10, commi 2 e 4) le Province effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio. Le sanzioni previste dal Decreto sono irrogate dalle Province.			
Decreto Ministeriale 03/07/2003 n° 194	Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose	Art. 4. -comma 3: Raccolta- Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico			
Decreto 2 febbraio 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.	Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT). (GU n. 35 del 12-2-2004)	Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. Per rifiuti piombosi si intendono quelli derivanti da cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle società di riciclo del piombo secondario;			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
92 di 215

RIFIUTI - RAAE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs. 49 del 4/3/2014 – GU SO 73 del 28/3/14	Attuazione dir. UE su RAEE - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	<p>Il Dlgs , in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilisce all'art.11 comma 3 che i distributori possano organizzare nei propri locali la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm), provenienti dai nuclei domestici senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività diventa obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Modalità e requisiti tecnici verranno stabiliti con successivo DM.</p> <p>I pannelli fotovoltaici dismessi che diventano rifiuti dovranno rispettare gli obblighi previsti per le apparecchiature elettriche e elettroniche, entrando a pieno titolo nella categoria RAEE</p>			
DM Ambiente del 21/2/2013 GU S.G. 262 del 8/11/2013	Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"	modifica allegato DLgs 151/2005 su riduzione uso sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche/elettroniche e smaltimento rifiuti			
DM Ambiente n. 65 dell'08/03/2010 (Gu 4 maggio 2010 n. 102)	Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.	<p>Il Regolamento disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Le attività di ritiro raggruppamento e trasporto dei RAEE ai centri di raccolta da parte dei distributori- Il trasporto dei RAEE provenienti da nuclei domestici che può essere svolto dai distributori o da terzi che agiscono in loro nome dal domicilio del consumatore al raggruppamento e da questo al centro di raccolta almeno mensilmente e comunque quando il quantitativo giunge a 3500 kg e il mezzo ha portata non superiore ai 350 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg <p>In entrambi i casi occorre essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</p> <p>Le procedure semplificate per i RAEE domestici si applicano anche a quelli professionali, così come definiti dal DLGS 151 2005.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:	RG.NormCom.00
Data modifica	22/11/08
Pagina	93 di 215

<p>D.lgs 151 del 25/07/05 (e ss. mm. ed integrazioni con particolare riferimento alle proroghe)</p>	<p>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</p>	<p>recepisce le direttive europee 2002/95/CE e 2002/96/ce. ENTRO il 13/08/05 I COMUNI: devono assicurare la raccolta differenziata per i rifiuti elettrici ed elettronici; ENTRO il 13/08/05 I DISTRIBUTORI: all'atto della vendita di nuove apparecchiature DEVONO ASSICURARE IL RITIRO GRATUITO di quelli anolghi provenienti da nuclei domestici e giunti a fine vita.</p>			
---	---	---	--	--	--

RIFIUTI CIMITERIALI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Presidente Repubblica 15/07/2003 n° 254	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.	Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento [Organi e parti anatomiche non riconoscibili] Devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Art. 17. - Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero : compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento,			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
94 di 215

RIFIUTI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2014 BURL I n. 21 del 30/12/14	Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2015 ATO	L'art. 12 modifica la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), inserendo i seguenti commi: "4 bis. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 14, comma 2, il Comitato d'ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai presidenti delle province. 4 ter. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 14, comma 2, ai fini delle determinazioni del Comitato d'ambito, sono attribuiti, in base alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi: 20 per cento Regione e 80 per cento tutti gli altri componenti.".			P.C.
Proposta n. 35 del 22 dicembre 2015 della Giunta al Consiglio Regionale	Approvazione Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche comprensivo di Piano di Monitoraggio e Dichiarazione di Sintesi.	La Giunta Regionale ha deliberato l'approvazione ai fini dell'invio al Consiglio Regionale, quale autorità procedente per l'approvazione definitiva, del nuovo Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche per la Liguria, comprensivo di Piano di Monitoraggio e Dichiarazione di Sintesi. La delibera di Giunta, del 22 dicembre 2014, conclude l'iter della consultazione pubblica dei mesi scorsi, che ha contribuito a sviluppare il documento attuale. Il Piano contiene indirizzi e strategie per gestire i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica nell'arco dei prossimi sei anni. Tra i punti chiave del piano, la diminuzione della produzione, nel rispetto della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti. Un capitolo è dedicato alle disposizioni relative al periodo d'emergenza contingente, con la necessità di adeguare le discariche alle disposizioni attuali, che impongono il pretrattamento dei rifiuti da smaltire. Di particolare importanza anche la governance del ciclo dei rifiuti, per favorire il processo di concentrazione - di enti locali e gestori - e quindi superare le criticità dovute dalla frammentazione. Sono previsti inoltre la sostituzione delle discariche, con sistemi di trattamento che consentano di recuperare energia e materia dalla frazione residuale, e l'incremento del riciclaggio grazie a sistemi più efficaci di intercettazione dei rifiuti differenziati. Il Piano affronta anche i temi di rifiuti speciali e sulle bonifiche e parte dalla situazione attuale per proporre soluzioni concrete, grazie anche a un accresciuto patrimonio di informazioni tecniche.			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
95 di 215

<p>DGR 1615 del 19/12/2014</p>	<p>Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione Specificazioni delle Linee guida approvate con DGR 1293/2014.</p>	<p>Con DGR n. 1615 del 19/12/2014 la Regione ha meglio specificato le disposizioni della precedente DGR n. 1293/2014 che individuava le caratteristiche e i processi di trattamento cui devono essere sottoposti i rifiuti per consentirne l'abbancamento in discarica in conformità alle disposizioni della normativa nazionale.</p> <p>In particolare viene stabilito che le tempistiche previste per il raggiungimento di frazione biodegradabile del 15% nel sovrullo, verranno definite nel contesto del documento di pianificazione regionale settoriale, indicando traguardi intermedi graduati da qui al 2016; in tale periodo transitorio, per quantificare la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovrullo, potrà essere adottata la verifica dell'indice IRD che dovrà essere inferiore a 1000 mg O2/kg SV.</p>			
<p>DGR n. 1457 del 21/11/2014 BURL II n. 51 del 17/12/2014</p>	<p>approvato il Metodo di calcolo della % di raccolta differenziata dei rifiuti urbani utilizzato per il censimento annuale</p>	<p>La Delibera sostituisce tutte le precedenti delibere integrando in un unico provvedimento le modifiche via via apportate al metodo e interviene sulle modalità operative per l'accertamento dei dati. Segnaliamo gli aspetti principali del metodo di calcolo sui quali porre particolare attenzione in quanto oggetto di modifiche o specificazioni: Raccolta multimateriale o combinate</p> <ul style="list-style-type: none">• Nel conteggio della raccolta differenziata rientrano solo le quantità depurate dagli scarti.• In fase di caricamento del dato ciascun Comune o Soggetto Delegato inserisce le attestazioni comprovanti le % di scarto. Qualora nel sistema non sia inserita la percentuale di scarto e la relativa attestazione, verrà assegnata automaticamente una percentuale pari al 100% (ovvero, come se tutto il rifiuto fosse inviato a smaltimento). <p>Rifiuti ingombranti</p> <ul style="list-style-type: none">• Come sopra.• Nel caso in cui i rifiuti siano inviati interamente ad impianti di smaltimento, la percentuale di scarto dovrà essere indicata pari al 100%. <p>Rifiuti da spazzamento stradale</p> <ul style="list-style-type: none">• Sono computabili i rifiuti da spazzamento stradale e/o provenienti da operazioni di pulizia delle caditoie stradali delle acque di raccolta delle acque piovane effettivamente inviati a impianti di recupero.• Nel conteggio della raccolta differenziata rientrano solo le quantità depurate dagli scarti (come sopra). <p>Compostiera di comunità:</p> <ul style="list-style-type: none">• compostiere al servizio di nuclei domestici o compostiere destinate al servizio di piccole comunità, costituite da scuole, ospedali, mense aventi potenzialità massima di 20 Ton/anno per un bacino di utenza costituito da 200 abitanti equivalenti;• impianti compatti per il compostaggio a ciclo complesso destinati al servizio di comunità costituite da abitanti di diversi nuclei abitativi aventi potenzialità massima di 1000Ton/anno per un bacino di utenza costituito fino a 10.000 abitanti e rendimento non inferiore al 40%. <p>Nel caso in cui la compostiera sia soggetta ad autorizzazione in via ordinaria o semplificata, ai rifiuti raccolti dovrà essere attribuito il CER 200108 o il CER 200201 o ulteriori CER previsti dall'autorizzazione e il quantitativo sarà corrispondente alla sommatoria dei carichi effettuati sul registro di carico e scarico relativi all'anno solare di riferimento.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
96 di 215

		<p>Nel caso in cui non sia necessario autorizzare la compostiera il quantitativo computabile sarà stimato sulla base delle utenze servite moltiplicato per 0,25 Kg/ giorno per ogni utente eventualmente corretto sulla base di parametri gestionali accertati oggettivamente (es. pesatura del rifiuto in ingresso).</p> <p>La Delibera inoltre richiama le modalità di gestione dei rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali, classificati alternativamente con i CER 200301 oppure 200303 oppure 200399 oppure 200307, in un arco temporale immediatamente connesso al verificarsi dell'evento. A condizione che la gestione straordinaria di tali rifiuti sia regolamentata da atti contingibili e urgenti (ordinanze in materia di gestione rifiuti o protezione civile), tali rifiuti non verranno computati né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato.</p> <p>La scadenza per il caricamento dei dati del censimento regionale sul portale rimane il 31 marzo.</p> <p>In allegato alla Delibera è riportata anche la modulistica per la certificazione da parte degli impianti di destinazione della % di scarto sulla raccolta multimateriale, sullo spazzamento stradale, sugli ingombranti.</p>			
Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35 BURL n. 17 del 20 novembre 2014	Abroga l'art. 5 della LR n. 21 del 5 agosto 2014 di modifica alla LR 1/2014 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)	Abrogato quanto previsto dalla LR 21/2014 in merito ai programmi di adeguamento gestori impianti di discarica			
DGR n. 910 del 18/07/2014	VAS ex L.R. 32/2012. Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche. Parere motivato positivo con prescrizioni	Con DGR n. 910 del 18/07/2014 la Regione ha espresso parere positivo con prescrizioni sulla VAS del Piano regionale rifiuti e bonifiche.			
DGR n. 829 del 04/07/2014	Indirizzi attuativi per il conferimento eventuale di rifiuti liguri presso impianti in Regione Piemonte	Con DGR 829 del 04/07/2014 la Regione ha approvato gli indirizzi attuativi dell'intesa sottoscritta tra Regione Liguria e Regione Piemonte per poter realizzare, a fronte di situazioni di deficit rispetto al fabbisogno gestionale interno, previo accordo fra le Province liguri e piemontesi interessate, il conferimento di rifiuti liguri verso gli impianti di incenerimento di Torino e di trattamento di Castelceriolo (AL), Saluzzo e Ceva (CN).			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
97 di 215

DGR 774 del 20/06/2014 BURL II n.29 del 16/7/2014	Accertamento dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni liguri 2013	Approvato l'elenco di cui all'Allegato contenente i risultati di raccolta differenziata raggiunti da ciascun Comune ligure nell'anno 2013			
DGR n.655 del 30/05/2014 BURL II n.26 del 25/6/2014	Determinazione criteri per contributi ai Comuni che nel 2013 hanno raggiunto i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti	<p>Individuati come soggetti destinatari dei contributi i Comuni che nell'anno 2013 hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata, obiettivo indicato all'art. 205 del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>La somma stanziata di euro 200.000,00 è ripartita nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">• quota fissa = euro 10.000,00/Comune;• la restante quota divisa equamente in base al numero degli abitanti. <p>La DGR ha modificato la ripartizione operata dalla D.G.R. 110/2014 delle risorse destinate agli interventi in materia di Gestione integrata dei rifiuti e raccolta differenziata, riducendo da euro 500.000,00 a euro 200.000,00 la quota dello stanziamento destinata all'assegnazione di contributi premiali, ed incrementando, di conseguenza, la quota dello stanziamento destinata alla realizzazione di interventi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in attuazione delle previsioni del Piano rifiuti e bonifiche, per un totale complessivo di euro 1.100.000.</p>			
Legge regionale n. 1 del 24/01/2024 BURL I n. 2 del 26 febbraio 2014	Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti	<p>Gestione integrata dei rifiuti urbani</p> <p>Viene previsto l'Ambito regionale unico, in capo alla Regione ma articolato in aree territoriali omogenee, con l'obiettivo di rilanciare la raccolta differenziata e rendere efficiente il sistema di raccolta.</p> <p>L'ATO opera attraverso un Comitato d'ambito costituito dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e gli assessori regionali competenti; dal sindaco del Comune capoluogo di regione, da un Sindaco dei Comuni individuati in rappresentanza di ciascuna area territoriale omogenea. Il Comitato approva il Piano d'ambito, attua il Piano regionale di gestione dei rifiuti, definisce indicazioni organizzative volte a garantire gestioni unitarie per le aree territoriali omogenee; definisce l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare. I Comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio valutando gli indirizzi dell'Autorità d'ambito regionale.</p>			
DGR n. 17 del 14/01/2014 BURL II n. 7 del 12 febbraio 2014	Materiale ligneo a seguito di eventi meteorici	<p>Il 14/01/2014 la Giunta Regionale ha approvato con propria Deliberazione le modalità con le quali i Sindaci, tramite ordinanza, potranno mettere a disposizione dei cittadini il legname spiaggiato per un successivo riutilizzo, il quale dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">- essere sottoposto ad ispezione preventiva da parte della Polizia Municipale per verificare che non contenga materiali estranei, plastica e quant'altro,- essere accatastato in una zona accessibile da parte dei mezzi di prelievo.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
98 di 215

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR n. 590 del 24/5/2013	Approvazione programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti.	Tra le altre cose la Regione Liguria promuove e finanzia anche per il 2013 le Ecofeste. La candidatura degli eventi all'ottenimento del marchio e del contributo economico avviene in ambito provinciale, sulla base di bandi emessi dai singoli Enti.			
L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	art 16 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) in merito a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati,			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 21/12/2012 (BURL II n. 3 del 16 gennaio 2013)	Approvazione indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti inerti	Definizione indirizzi di carattere pianificatorio per la gestione dei rifiuti inerti in regione Liguria", con sintetica ricognizione dei dati salienti concernenti il ciclo di gestione dei rifiuti inerti in Liguria, al fine di individuare le principali criticità e necessità di intervento.			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 26/10/2012 (BURL II n. 47 del 21 novembre 2012)	Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di compostaggio di comunità	linea guida a livello regionale, inerente gli aspetti legati alla realizzazione e gestione, al fine di supportare i Comuni che realizzino interventi comprendenti tali impianti, per affrontare nel modo corretto gli aspetti logistici e gestionali necessari, a partire dalla richiesta di autorizzazione			
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.08.2012 N. 1014 (B.U. 29 agosto 2012, n. 35 parte II)	Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 18/99.	I soggetti pubblici e privati autorizzati, anche mediante procedure semplificate, alla realizzazione e/o all'esercizio di impianti ed attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare alla Provincia le garanzie finanziarie definite dalla DGR.			
Deliberazione Giunta regionale n. 1522 del 16/12/2011 BURL 2 del 11/1/2012	Approvazione Indirizzi regionali in materia di gestione rifiuti urbani	Finalità: -definire i parametri dell'azione degli Enti pubblici nel periodo immediato e avviare, anche sulla base della applicazione di tali indirizzi, una più approfondita riflessione sulle scelte strategiche che confluiranno nel nuovo sistema di pianificazione. 1 Premessa 2 Quadro normativo di settore nazionale e regionale 3 La produzione dei rifiuti urbani 4 Qualità dei rifiuti urbani 5 I sistemi di raccolta differenziata 6 Situazione sul territorio ligure e prospettive a medio e lungo termine 7 Indirizzi di pianificazione 8 Obiettivi regionali della gestione rifiuti urbani			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
99 di 215

Deliberazione della Giunta regionale n.131 del 10 febbraio 2012	Approvazione delle Linee guida per la concessione del marchio Ecofeste a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale e gastronomico	approvate linee guida per la concessione del marchio di Ecofeste a manifestazioni di carattere culturale e gastronomico, utile anche per assegnazione di contributi provinciali. <u>Si segnala come nell'attribuzione dei punteggi per la concessione del marchio, siano riconosciuti, tra gli strumenti premianti di sostenibilità ambientale, la certificazione di SGA del Comune, l'adesione al patto dei Sindaci e l'approvazione del Piano Triennale degli Acquisti Verdi (2 punti per ciascun criterio soddisfatto).</u>			
L.R. 25 luglio 2011, n. 19. (B.U. 27 luglio 2011, n. 14)	Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)	Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 23/2007) Art. 16. (Quota di gettito per Programmi Ambientali) (3) 1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale. 2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile. 3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006. Art. 3. (Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 23/2007 – importi)			
Deliberazione del Consiglio Regionale N. 17 del 01/07/2009 (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N. 34 del 26 agosto 2009)	Atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d'Ambito e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti.	Indirizzi per i contenuti dei piani d'ambito			P.C.
DGR n. 1567 del 28.11.2008	Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del d.lgs. 152/2006.	Passaggio competenze dai comuni alle province			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
100 di 215

Deliberazione della Giunta regionale n.1487 del 7 dicembre 2007	Approvazione modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri	comunicazione dati all'osservatorio rifiuti regionale ciascun Comune deve comunicare alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione;			
Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2007, n. 1361	Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica.	Vedi anche il d.lgs. 36/2003			
Legge Regionale 4 Luglio 2007 n. 24 (BURL 11/07/2007 n. 13 Parte Prima) Come ora modificata dalla LR 6 agosto 2009 n. 34 "Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (pubblicata su BURL n. 15 del 12 agosto 2009).	Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.	L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso.L'autorizzazione dispersione ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. I Comuni adeguano, entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento regionale, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.			
Legge Regionale 3 Luglio 2007 n. 23 (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/07/2007 n. 13 Parte Prima)	Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	la LR n.23 del 2007 in materia di ecotassa introduce un principio di modulazione nella applicazione del tributo sui rifiuti urbani in funzione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti dal singolo Comune. In attuazione all'art.205 del d.lgs.152/2006, è prevista per i Comuni, a decorrere dall'anno 2008, una addizionale del 20% al tributo in caso di mancato raggiungimento dei risultati obiettivo fissati al 35% per l'anno 2006, al 45% per l'anno 2008 ed al 65% per l'anno 2012			
DGR 1624 del 29/12/2006	Approvazione metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Metodo di calcolo RD (e modalità di trasmissione dati dal Comune alla Provincia tramite apposita scheda – vedi DGR 2007 e 2008)			
LR 30 del 31/10/2006	disposizioni urgenti in materia ambientale (chiarimenti su D.Lgs. 152/06)	Articolo 2 (Disposizioni in materia di rifiuti): conferma delle competenze in materia di autorizzazioni e controlli chiarimenti su procedure semplificate recupero rifiuti: a decorrere dalla LR 30/2006 le attività di recupero rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono soggette al dlgs 152/2006. mentre i procedimenti delle procedure semplificate (ex art 33 del dlgs 22/97) avviati con comunicazioni inoltrate prima del 2/11/06 e quelli di adeguamento al DM 186/2006, sono conclusi dagli stessi Enti a cui la competenza era stata attribuita dalla LR 18/99			
regione Liguria: nota 131497 del 19/9/05	regime autorizzativo isole ecologiche al servizio territorio comunale	Casistiche e chiarimenti in merito al regime autorizzativo delle diverse aree (ancora riferito al Ronchi)			
Delibera della Giunta regionale 2 Agosto 2004 n. 856	Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Sezione aggiuntiva al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. 29/02/2000 n. 17				
Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2003 n. 1633	Adozione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 21/2002 di varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava, relativamente ai poli di discarica				




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
101 di 215

Decreto Pres. Giunta Reg. n° 2/REG. del 19/03/2002	Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione di rifiuti".	versamento di un contributo annuale al Comune ove sono siti impianti di rifiuti solidi urbani o assimilati o rifiuti speciali e speciali pericolosi			
deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000	di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti				
L.R. 18 del 21/06/99	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia	art.25 competenze dei Comuni : a) (la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge; b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c); c) le funzioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997; d) le funzioni relative ai procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs 22/1997 per l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti. 2. I Comuni trasmettono alle Province tutti i dati relativi alle comunicazioni di inizio di attività ai fini tenuta registri (...). 3. I versamenti effettuati (...) dai soggetti interessati, sono attribuiti ai Comuni, che corrispondono il 20 % alle Province per tenuta del Registro art.36 comma. 6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.			
Delib. Cons. Reg. 98 del 26/11/96	Piano regionale della raccolta differenziata dei rifiuti	organizzazione della raccolta differenziata			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
102 di 215

BONIFICHE E QUALITA' DEI SUOLI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 164 del giorno 11 novembre 2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014	Cosiddetto "Sblocca Italia". "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".	Con lo "Sblocca Italia" sono entrate in vigore (dal 13/9) le "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". Bonifiche siti contaminati: nuove regole per la realizzazione di lavori e opere all'interno dei siti contaminati.			
Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014	Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea	Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale. Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE) BONIFICHE - Procedura Semplificata (art. 13, c.1-3) La materia è trattata al Capo II art. 13 c.1-3 del DL che inserisce nel 152 l'art. 242 bis "Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza" che prevede che qualsiasi "operatore interessato" possa effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica o messa in sicurezza, riducendo la contaminazione a livelli inferiori o uguali alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). L'operatore presenta il progetto completo degli interventi e il cronoprogramma dei lavori alla PA che entro 30 gg. convoca la Conferenza dei Servizi (CdS) ed entro 90 gg. dalla CdS adotta la determinazione conclusiva che costituisce atto di assenso (in totale massimo 120 gg. per autorizzazione e approvazione). Entro 30 gg. dall'atto di assenso l'operatore comunica la data di avvio della bonifica che si deve concludere entro un anno, a meno che di concessione di proroga di massimo 6 mesi. Decorsi i termini (salva motivata sospensione) si rientra nella procedura ordinaria (art. 242 o 252 del TUA).Ultimati gli interventi l'operatore presenta alle autorità i risultati della caratterizzazione valicati dalle ARPA (costi a carico dell'operatore) per dimostrare il non superamento delle CSC per la specifica destinazione d'uso. Per la falda resta fermo l'obbligo di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica art. 242 o 252 del TUA. Il sito bonificato può essere utilizzato secondo destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, salva valutazione di rischi sanitari per presenza di contaminanti volatili nelle acque di falda. Il 242 bis si applica anche ai procedimenti art. 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del DL in oggetto ed ai procedimenti di approvazione di interventi avviati prima dell'entrata in vigore del TUA la cui istruttoria non è conclusa al giorno dell'entrata in vigore del DL. 91/14 (gestiti secondo il Titolo IV del TUA).			
Legge n. 9 del 21/02/2014 GU S.G. n.43 del 21/2/14	Conversione DL Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia	Art. 4-bis - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
103 di 215

Legge 147 del 27/12/2013 GU S.G. 9 del 13/1/2014	«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»	Oltre a norme sulla PP.AA. sono presenti una serie di misure in materia di ambiente ed energia. In particolare: - fondi per bonifiche (art. 12), depurazione reflui (art. 113) e ripristino danno ambientale (art. 113); - approvvigionamento energetico (artt. 153 e 154) e fonti alternative (art. 155); - la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 639 e segg.). La legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014			
Legge 98 del 09/08/2013 (DECRETO DEL FARE) GU S.G. 194 del 20/8/13	conversione con modifiche del DL 69/2013 recante disposizioni urgenti per rilancio economia.	Sostituisce in toto art. 243 del D.Lgs. 152/2006 e ss mm ed ii (Gestione delle acque sotterranee emunte) – nuove modalità di bonifica acque sotterranee Aggiunge comma 2bis all'art 184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss mm e ii. decretando che il DM 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA e/O AUA, non alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del D.Lgs. 152/06. e modifica anche art. 3 legge 24 marzo 2012, n. 28. Aggiunge inoltre Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo I materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento DM 161/2012, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni tramite dichiarazione resa all'ARPAL, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. (...) Il produttore deve, in ogni caso, confermare (...) che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto (...). Tra le altre cose: artt 13-17 agenda digitale, 26 appalti pubblici, 28-49 semplificazione amministrativa (anche ambiente, terre e rocce da scavo, acque, impianti ad inquinamento scarsamente significativo), 49 contratti pubblici.			

Nota del Ministero dell'Ambiente su terre e rocce di scavo :

Con circolare 13338/2014 il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del test di cessione previsto dal DL 69/2013 (Decreto del Fare), per poter escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti, l'elenco di parametri del Dm febbraio 1998 è meramente indicativo e non esaustivo.

I parametri per l'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto, si precisa nel documento, vanno concertati con l'autorità di controllo sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e delle sostanze in essi presenti. Sempre con riferimento al test previsto dal Decreto, il Ministero precisa che i limiti di confronto per l'eluato sono quelli previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006. Infine indica come opportuno un limite massimo del 20%, non previsto dal DL 69/2013, per quel che riguarda la presenza di materiali eterogenei nei materiali di riporto.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
104 di 215

<p>LEGGE 24 giugno 2013, n. 71 (GU n.147 del 25-6-2013)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.</p>	<p>Terre e rocce di scavo – modifiche per i piccoli cantieri L'articolo 8-bis, comma 2 del DL 43/2013 (cd. "DL emergenze ambientali"), aggiunto dalla legge di conversione 71/2013 prevede che per i cantieri che producono meno di 6mila mc di materiali da scavo tornino ad applicarsi, dal 26/06/13, le disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che era stato abrogato dal Governo Monti Dunque i piccoli cantieri non rientrano più nel campo d'applicazione del regolamento sul riutilizzo dei materiali da scavo (Dm 161/2012). Il DL 43/2013 inoltre all'art. 8-bis comma 1 stabilisce che il Regolamento di cui al DM 161/2012 si applica solo nel caso di "terre e rocce da scavo" prodotte nell'ambito di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione d'impatto ambientale (VIA).</p>			
<p>DM Sviluppo Economico del 19/04/2013 (GU SG 136 del 12 giugno 2013)</p>	<p>Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento</p>	<p>I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria, che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni (...) indennizzi e (...) contributi. Elenco attività da considerare nei costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura impianti di distribuzione</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direzione Lavori, Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, collaudi2. Attività specifica di rimozione, smaltimento/recupero attrezzature fuori terra e successivo ripristino dei luoghi3. Bonifica (e gas free) serbatoi e linee interrato e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti4. Rimozione e smaltimento/recupero serbatoi e linee interrato o eventuale inertizzazione serbatoi in caso di autorizzazione al mantenimento degli stessi in sito5. Rimozione e smaltimento/recupero del terreno6. Accertamenti della qualità ambientale (preventiva o in corso d'opera)7. Effettuazione di indagini ambientali preventive (se previste) o contestuali alla rimozione8. Opere geotecniche di consolidamento a sostegno degli scavi9. Messa in sicurezza di emergenza10. Gestione acque di falda11. Smaltimento/recupero rifiuti liquidi12. Caratterizzazione ambientale13. Interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
105 di 215

LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27 (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.	Cosiddetto DL "LIBERALIZZAZIONI" art. 48, in materia di dragaggi, prevede che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (art. 252 D.Lgs 152/06) le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica; art. 49, in tema di terre e rocce da scavo, prevede che l'utilizzo di detti materiali sia regolamentato con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.			
LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11 (GU n. 28 del 2-2-2013)	Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.	Rif. anche a Cogoleto e Arenzano			
Decreto Ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2012	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo	abrogazione dell'art. 186 –Terre e rocce da scavo, del Testo Unico Ambientale. Il Regolamento ministeriale non si limita a disciplinare le sole terre e rocce da scavo: nella definizione di "materiali da scavo" sono stati inclusi anche altri materiali che provengono da diverse attività. <i>a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;</i> <i>b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo</i>			
Decreto 7 aprile 2006 (GU n. 109 del 12-5-2006- Suppl. Ordinario n.120)	Art. 38, Dlgs 152/1999 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche			
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. (Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e soprattutto D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) Norme in materia ambientale	Parte IV, Titolo V Bonifica di siti contaminati Disciplina interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati -	Le norme in materia di bonifiche dei siti contaminati sono contenute nel Titolo V della Parte quarta e in particolare in 15 articoli e 5 allegati; la definizione delle competenze in relazione a quanto disposto dalla Parte quarta è contenuta agli articoli dal 195 al 198 del Titolo I (Capo II). Fra le modifiche al D.Lgs. 152/2006 che riguardano aspetti legati alla bonifica dei siti contaminati si segnala quanto introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (art. 2, c.43 e 43 bis) obbligo di bonifica/messa in sicurezza scatta sulla base di una duplice condizione: 1) il superamento dei valori di " concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ": a questo punto un sito viene definito "potenzialmente contaminato"; 2) il superamento dei valori di " concentrazioni soglia di rischio (CSR) " che vengono determinati dalla analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica più articolata definizione di " messa in sicurezza d'emergenza " è lasciata facoltà ai soggetti coinvolti di stipulare appositi accordi di programma con le amministrazioni competenti al fine di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi Procedimento, comunicazioni e ruolo del Comune. abroga Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: (Decreto Ronchi) e D.Lgs. 471/9			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
106 di 215

D. Lgs. 99/92	Disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.	Art. 3 e 4 - condizioni e divieti per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Art. 9 - Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e notifica al Comune; Art. 12 - raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (miscelazione) fanghi presso l'impianto di depurazione; Art. 13 - compilazione e conservazione scheda di accompagnamento dei fanghi; Art. 14 - Tenuta e trasmissione dei registri di carico e scarico dei fanghi; Allegato 1A e Allegato 1B - valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Allegato 2A - analisi dei terreni; Allegato 3A - scheda di accompagnamento; Allegato 2B - analisi dei fanghi; Allegato 3B - registro dei terreni;			
---------------	---	---	--	--	--

Nota: La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo art. 19 legge provinciale n.4/2013 della Provincia autonoma di Trento sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Autorizzazione al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni - Previsione che la comunicazione, effettuata dal titolare dell'autorizzazione prima del trasporto fuori del cantiere, circa la compatibilita' ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, determina la cessazione della qualifica di rifiuto (illegittima). Ricorso Corte Costituzionale n. 66 del 4/6/2013.

***NOTA : Terre e rocce da scavo - Alcune competenze sono esclusive del geologo e non dell'ingegnere o dell'architetto**


La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce", stabilisce che il direttore dei laboratori di prova debba essere in possesso indifferentemente della laurea in geologia, architettura, ingegneria.

In merito alle competenze del direttore di laboratorio, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato ricorso al TAR di Roma che, con la Sentenza n. 3757/2012, ha stabilito che la normativa professionale vigente indica che le attività relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, sono specifiche dell'attività di geologo. Pertanto questo tipo di prove non rientra nella disciplina che regola la professione degli architetti e sono comprese solo in parte nelle norme sulle attività degli ingegneri.

Inoltre, ancora a difesa dell'attività del geologo, il TAR di Roma con la Sentenza n. 3761/2012 ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 7619/STC dell'8 settembre 2010 recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito".

Tale sentenza stabilisce che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni e alle prove in situ.

Secondo il TAR queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la Circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato nelle attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
107 di 215

BONIFICHE E SUOLO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR n. 1569 del 12/12/2014 BURL II n. 1 del 7/1/15	Modalità operative per la redazione del Piano di Utilizzo ex DM 161/2012 nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale	<p>Indirizzi circa il Piano di utilizzo (delle terre e rocce da scavo – introdotto dal DM n.161/2012), quale documento che definisce le modalità di gestione ed utilizzo dei materiali di scavo non smaltiti o recuperati nel campo dei rifiuti. Sono specificati i contenuti del piano (relazione, tavole, allegati).</p>			
DGR 1020 del 07/08/2014	Riferimenti per la definizione dei valori di fondo naturale nell'ambito dei procedimenti di bonifica e nella gestione delle terre e rocce da scavo	<p>Considerato che nell'ambito dei procedimenti di bonifica e nella gestione delle terre e rocce da scavo può presentarsi la necessità di verificare l'eventuale origine naturale dei valori di CSC riscontrate nei suoli e che la problematica "valori di fondo naturale" assume particolare rilevanza in Liguria, dove sono diversi i casi in cui il superamento dei limiti tabellari nei suoli è riconducibile a cause naturali e vista la necessità di dare un primo riferimento per la definizione dei fondi naturali (in particolare per le aree pianeggianti formate da sedimenti fluviali attivi, in quanto zone più frequentemente oggetto di insediamenti), la DGR stabilisce che:</p> <p>a. un quadro conoscitivo utile alla determinazione dei valori di fondo naturale è rappresentato in modo particolare dalla Carta geologica e geotematica del Progetto CARG e dalla Carta Geochimica della Regione Liguria;</p> <p>b. le "Linee guida per lo studio dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semimetalli nei suoli della Liguria" elaborate da ARPAL, allegate alla DGR, sono un riferimento utile alla definizione dei fondi naturali, fatta salva la possibilità di sviluppare differenti e specifici studi scientifici in relazione alla peculiarità dei siti oggetto di indagine;</p> <p>c. la cartografia di riferimento per i sedimenti fluviali attivi è la carta geochimica i cui dati devono essere messi in relazione alla carta geolitologica dell'area interessata dal trasporto solido.</p> <p>La DGR dà inoltre mandato alla Struttura regionale competente di mettere a disposizione sul portale www.ambienteinliguria.it tutti gli elementi di riferimento utili alla effettuazione di studi per la definizione dei fondi naturali;</p>			
DGR 969 del 01/08/2014	Preparazione dei campioni in matrice rocciosa da sottoporre a caratterizzazione ambientale – normativa in materia di terre e rocce da scavo	<p>Al fine di consentire l'applicazione del DM 161/2012 e la conformità dei dati, evitando i più grossolani errori che conseguirebbero dall'applicazione letterale di quanto previsto in allegato 4 allo stesso decreto riguardo alla preparazione dei campioni in matrice rocciosa da sottoporre a caratterizzazione ambientale, la DGR indica di procedere come di seguito indicato:</p> <p>a) ottenere "la concentrazione totale o assoluta" della sostanza da caratterizzare, previa porfirizzazione totale del campione, senza riportare il risultato al peso totale dello scheletro campionato;</p> <p>b) in alternativa ottenere "la concentrazione totale o assoluta" della sostanza da caratterizzare con setacciatura su frazione passante (ai sensi del D.Lgs 152/06 e D.M. 161/12) senza riportare il risultato al peso totale dello scheletro campionato.</p> <p>Inoltre le DGR stabilisce che, nel caso di ricerca di sostanze eminentemente di origine antropica in matrice rocciosa alterata o disaggregata, è fatto salvo il criterio generale riportato in allegato 4 al DM 161/12 per la preparazione dei campioni</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
108 di 215

DGR 213 del 21/02/2014 BURL II n. 13 del 26/3/14	Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento n. 3/2011 (riutilizzo sottoprodotti di scavo)	<p>LA DGR approva, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del Regolamento Regionale n. 3 /2011 ("Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua"), i seguenti criteri localizzativi per abbancamenti di materiale litoide:</p> <p>1. Gli abbancamenti devono essere realizzati con materiale di scavo (sottoprodotti) proveniente da realizzazione di opere pubbliche;</p> <p>2. tali materiali devono essere utilizzati prioritariamente per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- Riempimenti in ambito portuale finalizzati a formazione di nuove banchine o razionalizzazione di banchine esistenti;- Riqualificazioni ambientali di cave ed ex cave;- Riqualificazioni ambientali mediante riporto di materiale in aree degradate finalizzato ad esempio a bonifica (tipo capping). <p>Viene inoltre stabilito che qualora non siano disponibili siti come sopra individuati, nell'ambito di una distanza non superiore a 30 Km, è possibile realizzare abbancamenti di terre in aree attraversate da corsi d'acqua alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> che non interessino aree SIC, aree carsiche, aree Pg4 e Pg3;<input type="checkbox"/> che le reinalveazioni vengano previste a cielo libero e vengano dimensionate per consentire il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco; <p>Le localizzazioni preferibili per i nuovi abbancamenti di cui sopra risultano quelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- in prosecuzione di terrapieni esistenti o di attraversamenti infrastrutturali esistenti, se del caso da riqualificare attraverso l'adeguamento delle opere di regimentazione idraulica;- in corrispondenza di aree degradate, al fine di riqualificarle o in subordine attraverso l'inserimento in modo integrato nell'ambito del progetto delle opere pubbliche.			
DGR 279 del 14/03/2014 BURL II n. 14 del 2/4/14	Indirizzi e precisazioni in merito ad azioni di bonifica ed a riempimenti e riqualificazioni di cave	<p>Viene stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di individuare, in via provvisoria, quale parametro di riferimento per i clorurati per le acque sotterranee le concentrazioni relative alle acque potabili di cui al D.Lgs. 31/2001;b) di utilizzare per la ricomposizione delle cave, terre e rocce da scavo, sottoprodotti come previsto dal d.lgs 117/08;c) di non considerare ai fini della definizione dell'inquinamento dei materiali i fondi naturali;d) di ritenere prioritario l'utilizzo di rocce amiantifere per la ricomposizione di attività di estrazione di materiale analogo.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
109 di 215

DGR n. 1423 del 15/11/2013 BURL II n. 50 del 11/12/13	aggiornamento indirizzi operativi per la gestione delle terre e rocce da scavo	La Regione Liguria ha aggiornato le proprie linee guida alla disciplina nazionale con la approvazione della dgr n.1423 del 15 novembre 2013 "Aggiornamento indirizzi operativi per la applicazione del regolamento Terre e rocce di scavo. D.M. 161/2012 e D.l. 69/2013", che contiene in allegato la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce di scavo ai sensi del d.l. n.69/2013. Sostituisce la precedente DGR 89/2013.			
DGR 908 del 26/07/2013 (BURL II n. 35 del 28/8/13)	individuazione dell'ex SIN Pitelli quale Sito di bonifica di interesse regionale	la Regione subentra al Ministero nella titolarità delle procedure degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica previste dal Titolo V della parte IV del Dlgs 152/06.			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28/12/2012 (BURL II n. 5 del 30 gennaio 2013)	Anagrafe dei siti da bonificare; sostituzione allegato I	la modifica della normativa in materia di bonifiche comporta l'inclusione nell'Anagrafe dei soli siti per i quali sia stato approvato il progetto di bonifica o l'analisi di rischio abbia evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Pertanto si è proceduto alla revisione dell'intero corpo dell'Anagrafe. Sostituito l'allegato 1 della precedente deliberazione n. 1292/2011. Il servizio accessibile dal porta www.ambienteinliguria.it consente una fruizione immediata degli elementi presenti nella banca dati utilizzando la cartografia regionale come strumento d'accesso alle informazioni. Dalla carta, tramite le apposite funzioni di interrogazione (botone info), è possibile consultare le schede informative sintetiche degli elementi costitutivi della banca dati.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
110 di 215

LEGGE N.10 del 2009 e ss. mm. ed. ii. con particolare riferimento alle LR 22/2009 e LR 33/09	Norme in materia di bonifiche di siti contaminati	Art. 6 (Competenze dei Comuni) 1. Sono di competenza dei Comuni: a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di ARPAL in relazione alle verifiche ed alle attività istruttorie; b) i procedimenti semplificati, di cui all'allegato 4 al Titolo V – Parte quarta - del d.lgs. 152/2006, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti; c) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati.			
LR 30 del 31/10/2006	disposizioni urgenti in materia ambientale (chiarimenti su D.Lgs. 152/06)	(ri)attribuzione delle procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 ai comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle province per quanto riguarda aree sovracomunali (peraltro già una circolare del giugno 2006 aveva mantenuto tale impostazione nel periodo transitorio)..			
Delib. Giunta Reg. n° 1626 del 23/12/2004	Procedura semplificata per interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui agli artt. 13 del D.M. 471/1999 e 57 della l.r. 18/1999	indica le condizioni e le modalità per potersi avvalere della procedura prevista dal D.M. 471/1999, articolo 13 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione) nonché le tipologie di interventi ammissibili.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
111 di 215

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI FRANTOI OLEARI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.	CAPO III - TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	Art. 112 - utilizzazione agronomica 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 per le zone vulnerabili e dal D.Lgs. 59/05 (...), l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, (...) è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.			
L. n° 574 dell'11 novembre 1996	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.	L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo			
D.M. n° 397/87	Indirizzi per la predisposizione o modifica dei piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari.	Incentivi per la predisposizione di modalità di trattamento reflui frantoi			

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA REFLUI FRANTOI OLEARI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Delib. Giunta Reg. n° 848 del 27/07/2007 così modificato da Decreto del Direttore 24 ottobre 2007, n. 355	Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari	Il legale rappresentante del frantoio (con capacità di lavorazione potenziale > a due tonnellate di olive nelle otto ore), che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare una comunicazione al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. Il Comune che riceve la comunicazione trasmette altresì ai Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e ambiente della Regione Liguria entro il 31 ottobre di ogni anno una copia informatizzata di ciascuna comunicazione, una relazione contenente i dati di cui all'articolo 7 comma 2 del d.m. 6 luglio 2005 e un elenco delle eventuali violazioni accertate In ogni frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide deve essere presente un registro di lavorazione			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
112 di 215

ENERGIA - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DM Sviluppo Economico del 9/01/2015 GU S.G. n. 17 del 22/1/2015	Individuazione modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici	Con il DM, in vigore dal 23 gennaio, è stata istituita la Cabina di regia per l'efficienza energetica, con lo scopo di coordinare in modo ottimale le misure e gli interventi di efficienza energetica sul parco immobili pubblico. L'organismo è composto di 8 membri, 4 nominati dal Ministero Sviluppo Economico e 4 dal Ministero dell'Ambiente e si può avvalere della collaborazione di Enea e GSE. Il decreto regola il funzionamento della Cabina di regia che, tra le sue funzioni, dovrà coordinare le politiche delle varie Regioni in materia di efficienza energetica al fine di dare un andamento uniforme all'efficientamento energetico degli edifici, nonché l'attività di stimolo presso operatori di settore e sistema bancario per stimolare il mercato dei servizi energetici.	P.C.		
D.Lgs. n. 102 del 04/07/2014 GU S.G. n.165 del 18/7/2014 rettifica con GU S.G. n.170 del 24/7/2014	Attuazione direttiva UE su efficienza energetica	<p>Il D.Lgs n.102 del 4 luglio 2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE, è ora pienamente operativo dopo la rettifica del Poligrafico dello Stato del 24 luglio 2014 che pubblica gli 8 allegati assenti nella prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il D.Lgs contiene le misure per arrivare al raggiungimento del 20% di riduzione dei consumi energetici al 2020 come richiesto dall'Unione Europea, intervenendo su tre fronti: pubblica amministrazione, imprese e cittadini.</p> <p>Il decreto promuove all'art.4 l'efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale attraverso una proposta effettuata da ENEA che individui interventi e standard per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel medio lungo periodo e in un'ottica di costi/benefici, favorendo in particolare l'aumento degli immobili (di proprietà dello Stato) a energia zero. Anche gli Enti locali potranno partecipare al programma di riqualificazione energetica che si dovrà basare su diagnosi energetiche e programma di interventi da realizzarsi preferibilmente attraverso finanziamenti tramite terzi o contratti di rendimento energetico tramite ESCO.</p> <p>Per monitorare i miglioramenti i fornitori di energia della PA e degli Enti locali dovranno comunicare i reali consumi annui di ogni utenza. Per quanto riguarda gli acquisti, il decreto stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione centrale del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) stabiliti in attuazione del piano nazionale degli acquisti verdi.</p> <p>Per quanto riguarda le disposizioni nel settore privato, il decreto stabilisce incentivi edilizi per l'efficientamento energetico degli edifici mentre per quanto riguarda le forniture energetiche vengono innovati i sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi energetici.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
113 di 215

<p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014</p>	<p>Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea</p>	<p>Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale. Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE) Semplificazioni autorizzative per impianti a fonti rinnovabili L'art.30 del DL n.91/2014, così detto "Spalma-incentivi", definisce le semplificazioni procedurali per l'autorizzazione comunale degli impianti a fonti rinnovabili. Dal 1 ottobre 2014, infatti, la comunicazione al Comune per l'installazione di tali impianti verrà effettuata utilizzando un nuovo modello unico, che andrà a sostituire quelli eventualmente già adottati da Comuni, gestori di rete e GSE. Il nuovo modello dovrà contenere esclusivamente: - i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; - la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Il Comune non potrà in ogni caso richiedere documentazione aggiuntiva. Qualora sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può allegarli alla comunicazione, oppure richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tal caso, il Comune provvede entro 45 giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali il responsabile dello sportello unico indice una conferenza di servizi. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione degli atti amministrativi di assenso. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti. Inoltre, per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici su tetto viene introdotto un ulteriore snellimento burocratico rispetto a quanto già previsto dal Dlgs 115/2008. E' infatti stabilito che l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, con superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio, "non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati." Per godere di questa semplificazione l'edificio non deve ricadere tra "le ville (...) che si distinguono per la loro non comune bellezza" o tra "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" (art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 42/2004). Il DI 91/2014 introduce inoltre un'altra novità, chiarendo il regime autorizzativo degli impianti a biometano e specificando che si può applicare la PAS (Procedura abilitativa semplificata) a: - nuovi impianti di produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 100 standard metri cubi/ora; - opere di modifica e agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso. In tutti i casi diversi da quelli sopra elencati, l'impianto di biometano va autorizzato mediante il procedimento standard di Autorizzazione unica.</p>			
<p>DGR 199 del 22/02/2013 - BURL II n. 12 del 20/03/2013</p>	<p>Piano territoriale di coordinamento paesistico: variante per inserimento di una norma volta a disciplinare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti</p>	<p>a) ammissibilità di impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici soggetti a procedura di autorizzazione unica in ogni parte del territorio ligure ad esclusione degli ambiti classificati dal PTCP, in relazione all'assetto insediativo come manufatti emergenti (ME), sistemi di manufatti emergenti (SME), valori di immagine (IU), strutture urbane qualificate (SU), nuclei isolati (NI), e nel rispetto dei valori paesaggistici e delle seguenti specifiche indicazioni: - subordinazione della localizzazione degli impianti negli ambiti classificati ANI-MA e ANI-CE alla presenza di viabilità preesistente, fatta salva la possibilità di ammettere percorsi provvisori di accesso</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
114 di 215

	rinnovabili. Adozione schema di orientamento	alle aree di cantiere per la realizzazione degli impianti e viabilità di servizio agli impianti per la loro manutenzione una volta realizzati; b) articolazione della progettazione dei suddetti impianti secondo modalità e fasi di attuazione degli interventi che prevedano sia nella fase di esecuzione delle opere che in quella di sistemazione definitiva del sito, interventi di ripristino e di compensazione paesaggistica che garantiscano in ogni caso la reversibilità dei luoghi alla cessazione dell'esercizio degli impianti.			
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 (SO n. 1 alla GU 2 gennaio 2013)	Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni	Il DM 28 dicembre 2012, cosiddetto "Conto Termico", disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono incentivabili i seguenti interventi: · efficientamento dell'involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) · sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) · sostituzione o, in alcuni casi, nuova installazione, alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). Le PP.AA. sono incentivabili fino a una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro (prevista una procedura di prenotazione a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 milioni di euro)			
Decreto Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012 (So n. 143 alla Gu 10 luglio 2012 n. 159)	Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (cd. Quinto Conto Energia)	Il Decreto definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica. Il V Conto Energia prevede un aumento del budget di spesa per il fotovoltaico di 200 milioni di euro annui, una semplificazione delle procedure di iscrizione ai registri per l'ottenimento degli incentivi statali al fotovoltaico, e un innalzamento delle soglie di accesso ai registri per le categorie di impianti rilevanti. Vengono inoltre riconosciuti premi per chi installa il fotovoltaico in sostituzione di coperture di amianto. Le tariffe incentivanti in realtà calano ma gli enti pubblici hanno alcuni vantaggi: Articolo 12 - Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di <u>proprietà di enti locali</u> o di Regioni e Province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati <u>su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;</u>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
115 di 215

<p>Decreto Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (So n. 143 alla Gu 10 luglio 2012 n. 159)</p>	<p>"Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"</p>	<p>Il Decreto, con i relativi allegati, definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (<u>idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas</u>), impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Come per il V Conto Energia, il sistema di incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, prevedono un costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo che non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.</p> <ul style="list-style-type: none">• Titolo I - Disposizioni generali• Titolo II - Procedure per iscrizione a registro• Titolo III - Procedure d'asta• Titolo IV - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale e da impianti ibridi• Titolo V - Disposizioni inerenti la transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione al meccanismo disciplinato dal presente decreto• Titolo VI - Ulteriori disposizioni• Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti• Allegato 2 - Impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi• Allegato 3 - Documentazione da inviare• Allegato 4 - Determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali per impianti fino a 1 MW• Allegato 5 <p>Gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;• b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in <i>alcuni casi (...)</i>• c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;• d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);• e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;• f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;• g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c); <p>h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).</p>			
---	---	--	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
116 di 215

Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 Gazzetta Ufficiale N. 109 del 12 maggio 2011	Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici	criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica L'articolo 11 indica i requisiti dei soggetti e degli impianti necessari per poter accedere alle tariffe incentivanti; il c.6, infatti, specifica che per gli impianti che in esercizio dopo il 30 giugno 2012 , il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la seguente ulteriore documentazione: a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e ISO 14001 c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo			
Determinazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 6 del 26 ottobre 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 268 del 17-11-2011	Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici	Dato il crescente coinvolgimento degli enti locali nel mercato delle fonti energetiche rinnovabili (FER), l'Autorità ha esperito una procedura di consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate, al fine di fornire linee guida operative circa i bandi di gara, alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice). Le questioni esaminate attengono al ruolo degli enti locali nel mercato liberalizzato delle FER, alla realizzazione di impianti su superfici appartenenti al demanio pubblico ed alla realizzazione di impianti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti , con particolare riguardo all'inquadramento delle relative operazioni ai sensi del Codice.			
D.Lgs 3 marzo 2011, n.28 (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)	<i>attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili</i>	Il decreto regola meccanismi e criteri di incentivazione delle fonti rinnovabili (si proponeva di essere il recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili). Il decreto è entrato in attuazione dal 1 giugno 2011 Per gli impianti che verranno allacciati alla rete dopo il 31 maggio 2011 nuovo decreto indicherà tariffe incentivanti diverse da quelle attuali. Annullato il limite degli 8 Gw di potenza incentivabile per l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Dal 2012 vietati gli impianti realizzati su terreni agricoli al di sopra di un Megawatt di potenza (che occuperebbero circa 20-25 mila mq) e quelli fino a un Megawatt di potenza potranno ottenere la relativa tariffa incentivante se occupano una superficie non superiore al 10% dell'intero terreno agricolo. E' fatta eccezione, però, per i terreni abbandonati da almeno 5 anni. Individuazione di un tetto annuale di potenza fotovoltaica installata per l'accesso alle tariffe incentivanti e quote differenziate per le tariffe sulla base della caratteristiche del suolo su cui viene installato l'impianto. Individuazione di obiettivi specifici per ciascun tipo di fonte rinnovabile Individuazione di un meccanismo di riduzione progressiva delle tariffe incentivanti (che dovrebbe essere gradualmente compensata da una progressiva diminuzione dei prezzi "chiavi in mano").			
Legge 13 agosto 2010, n. 129 (Gu 18 agosto 2010 n. 192)	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi	Possibilità, per i materiali provenienti dalle attività di potatura e agricoltura, di essere considerati sottoprodotti da riutilizzare in impianti per produrre energia, calore e biogas o in attività agricole e pertanto non soggetti alla gravosa normativa che vede coinvolti altresì i prodotti giunti alla fine del proprio ciclo di vita.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
117 di 215

DECRETO 10 settembre 2010 (GU n. 219 del 18-9-2010)	Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.	Particolare importanza, all'interno del decreto, riveste la PARTE II - REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI Con una classificazione degli interventi soggetti a semplice Comunicazione o a Denuncia di Inizio Attività (DIA ora sostituita dalla nuova SCIA), ripartiti per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, a biomasse,ecc..). Inoltre vi sono aspetti di trasparenza amministrativa: 6.1. Le Regioni o le Province delegate rendono pubbliche anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento (...) 6.2.Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei sono resi pubblici attraverso i siti web delle Regioni, e degli enti locali interessati . Sono altresì resi pubblici, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e esercizio .			
Decreto 26 giugno 2009 (Gu 10 luglio 2009 n. 158)	Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	ALLEGATO A (articolo 3, comma 1) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica Allegato 4 - Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria Allegato 5 - Attestato di qualificazione energetica Allegato 6 - Attestato di certificazione energetica - Edifici residenziali Allegato 7 -Attestato di certificazione energetica- Edifici non residenziali Allegato B - Norme tecniche di riferimento			
Decreto 2 marzo 2009: Ministero dello Sviluppo Economico. (GU n. 59 del 12-3-2009)	Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.	Estensione e modalita' applicative del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
118 di 215

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008)	Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"	Settore pubblico" (Titolo II, Capo IV): a) edilizia pubblica: la P.a. deve ricorrere agli strumenti finanziaria per il risparmio energetico (compresi i contratti di rendimento energetico), effettuare diagnosi energetiche degli edifici pubblici nel caso di ristrutturazione degli impianti termici o ristrutturazione edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio, certificare il consumo energetico degli edifici pubblici di metratura superiore a 1000 mq (affiggendo il certificato in luogo accessibile al pubblico); b) apparecchiature e impianti: la P.a. deve rispettare il Dlgs 201/2007 in tutti i casi di acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia; c) procedure di gara: gli appalti pubblici per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente - 1) effettuazione di una diagnosi energetica, 2) presentazione di progetto 3) finanziamento tramite terzi - si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 83 e 206 del Dlgs 163/2006). (...) Nota: l'installazione di pannelli termici o fotovoltaici "aderenti o integrati" nei tetti, con la stessa inclinazione e orientamento e che non modificano la sagoma degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e quindi non sottoposti alla disciplina della Dia (articoli 22 e 23, Dpr 380/2001) qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; in tali casi, a meno che ci si trovi in presenza di beni culturali ex Dlgs 42/2004, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.			
legge 244/2007	finanziaria 2008	art. 1, c. 288 Certificazione energetica 288. (...) dall'anno 2009, (...), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, (...), nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche art. 1, c. 289 Fonti rinnovabili 289. All'articolo 4 TU edilizia (....) DPR 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm., il c. 1-bis è sostituito dal seguente: « (...) ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»			
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (GU n. 222 del 23-9-2005- Suppl. Ordinario) e ss. mm. ed ii. (D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311)	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.	i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica obblighi e scadenze certificazione energetica edifici vedi anche LR 22/07			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
119 di 215

Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 2004	Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e abrogazione delle disposizioni, di cui alla deliberazione 26/01, 51/04 e 149/04 dell'Autorità medesima (Deliberazione n. 182/04)	Adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.			
Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004 n. 168/04	Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas	Approvazione del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, allegato alla delibera medesima			
Legge 23 agosto 2004 n. 239	Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia	Legge di riordino del settore energia che indica i principi fondamentali della materia ai sensi dell'art. 117, c 3, della Costituzione, recando, nel contempo, delega al governo per l'emanazione di provvedimenti delegati in questo senso.			
Decreto Ministeriale del 11/11/1999	Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. 79/99				
L. n° 10/91	Contributi e incentivi per l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.	l' art 5 della Legge 10/91 prevede espressamente l'elaborazione di Piani Energetici per i Comuni con più di 50.000 abitanti, volontari solo per comuni solo per comuni minori Art. 28 - Relazione tecnica e compiti del Comune; Art. 30 - Certificazione energetica degli edifici; Art. 33 - Controlli e verifiche; Art. 35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori Nota: Il D.Lgs. 192/05 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2anno, rende ancora più rigida la redazione delle relazione tecnica da depositare in comune poiché i calcoli si dovranno fare anche per il periodo estivo			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
120 di 215

ENERGIA ED INQUINAMENTO LUMINOSO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR 1517 del 05/12/2014 BURL II n. 53 del 31/12/14	Adozione proposta Piano regionale energetico e rapporto ambientale ai fini della procedura VAS	Con la delibera della Giunta Regionale n. 1517 del 5 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo Schema di Piano di Energetico Ambientale Regionale 2014-2020, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Relazione di Incidenza ed alla Sintesi non tecnica. La proposta di Piano è pubblicata sul portale ambientale www.ambienteinliguria.it ai fini della fase di consultazione pubblica.			P.C.
R.R. 13 novembre 2012, n. 6.	Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23	Prestazione energetica degli edifici. Il nuovo regolamento abroga il precedente Regolamento regionale 1 del 22 gennaio 2009, che, pertanto, non risulta più applicabile. Il regolamento si applica alla fattispecie di cui agli articoli 27 e 28 della l.r. 22/2007 e definisce: a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia; b) i requisiti minimi prestazionali degli edifici; c) la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; d) i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; e) la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica; f) le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.			
L.R. 30 luglio 2012, n. 23. (B.U. 7 agosto 2012, n. 13)	Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia	Art. 28 quater. (Disciplina per gli enti pubblici) [23] 1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati. 2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente. 3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico. 4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
121 di 215

Deliberazione Giunta Regionale n. 1122 del 21/09/2012 (BURL II n. 42 del 17 ottobre 2012)	Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili	<p>Approvate le "Linee guida per l'autorizzazione, la valutazione ambientale, la realizzazione e la gestione degli impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili", contenenti i criteri di ammissibilità territoriale, paesistica e ambientale, e i contenuti progettuali necessari per lo svolgimento delle prescritte valutazioni ambientali e di livello autorizzativo, a recepimento delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10 settembre 2010, a corredo del quadro autorizzativo delineato con l.r. 16/2008 ss.mm.ii., nonché quale Norma Tecnica per la VIA ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L.R. 38/98, in sostituzione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 966/2002, 551/2008, 183/2008.</p> <p>1. IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1.2 Criteri localizzativi 1.3 Elementi per il corretto inserimento paesistico, ambientale e territoriale 1.4 Campo di applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale 1.5 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di verifica/screening e VIA</p> <p>2. IMPIANTI EOLICI 2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale 2.2 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) e VIA.</p> <p>3. IMPIANTI A BIOMASSE 3.1 Definizioni 3.2 Condizioni di ammissibilità 3.3 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale e contenuti minimi per l'autorizzazione 3.4 Campo di applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale 3.5 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di verifica/screening e VIA</p> <p>4. IMPIANTI MINIIDROELETTRICI 4.2 Criteri di localizzazione 4.3 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale e contenuti minimi per l'autorizzazione 4.4 Campo di applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale 4.5 Contenuti della documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di verifica/screening e VIA</p> <p>5. MONITORAGGI A fini conoscitivi e di monitoraggio, le Amministrazioni competenti all'autorizzazione dei suddetti impianti sono tenute ogni 6 mesi a comunicare a Regione – settori competenti in materia di VIA, Urbanistica, Tutela del paesaggio ed Energia – numero, tipologia, collocazione e stato realizzativo degli impianti autorizzati (rif. DM 10 settembre 2010 - art. 6, comma 9 del D. Lgs. 28 del 03.03.2011).</p>			
DGR 770 del 08/07/2011 (B.U. 27 luglio 2011, n. 30)	adeguamento artt 21 e 23 LR 16/2008 alla nuova disciplina in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	La Regione, con la delibera di Giunta n.770 dell'8 luglio 2011, ha approvato alcuni adeguamenti alla disciplina dell'attività edilizia per l'installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un intervento che mira a semplificare l'iter burocratico, in accordo con quanto stabilito a livello nazionale, con l'intento di incentivare la realizzazione di tali impianti e aumentare la produzione di energia "alternativa".			
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 24 settembre 2010	Adeguamento dell'Art. 21 della LR 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	Si è esteso di fatto il campo di applicazione della "comunicazione di avvio dell'attività" anche ad alcune categorie di realizzazioni di pannelli solari, fotovoltaici e termici. Considerato che in particolare l'art. 21, comma 2, della LR n. 16/2008, nell'individuare gli interventi edilizi soggetti a "comunicazione di avvio dell'attività", alla lettera e) ha previsto il ricorso a forma di controllo semplificato per la realizzazione di pannelli solari termici e impianti fotovoltaici di contenuta rilevanza sotto il profilo urbanistico-edilizio – si è ritenuto di estendere il campo di applicazione della "comunicazione di avvio dell'attività", attualmente previsto dal ridetto art. 21, comma 2, lettera e) della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m., anche alla fattispecie della realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto , da realizzare sugli edifici esistenti o su loro pertinenze, al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/1968, fermo restando l'obbligo di allegare alla comunicazione la relazione tecnica già prevista dal comma 5 del vigente art. 21			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
122 di 215

<p>Regolamento regionale 15 settembre 2009, n. 5. (B.U. 23 settembre 2009, n. 16)</p>	<p>Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).</p>	<p>Art. 3. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni tecniche e procedurali di cui al presente regolamento si applicano ai soggetti pubblici e privati e costituiscono riferimento per la redazione di bandi, per l'assegnazione di incarichi professionali, per capitolati di appalto e di manutenzione di impianti ed apparecchi di illuminazione esterna. (...) Art. 6. (Contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento) 1. Al fine di contenere i consumi di energia elettrica i Comuni adottano, ai sensi dell'articolo 18, lettera b) della l.r. n.22/2007, il proprio regolamento di illuminazione (...) Art. 14. (Adeguamento dei regolamenti comunali) 1. I Comuni adeguano, se necessario, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni di cui al Titolo III della l.r. n.22/2007 ed alle disposizioni di cui al presente regolamento regionale. Art. 15. (Procedure) 1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnica (...) Art. 16. (Controllo) 1. Il controllo dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della l.r. 22/2007 e del presente regolamento è demandato: a) alle Province per gli impianti dei Comuni; b) ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati. 2. I Comuni applicano, ai sensi dell'articolo 18 , comma 1, lettera f) della l. r. 22/2007, le sanzioni di cui all'articolo 33, comma 8 della stessa. 3. Gli Enti locali possono avvalersi della Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria per l'esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna. 4. Gli enti competenti al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni volte alla verifica del rispetto dei limiti, requisiti e obblighi di cui alla l. r. 22/2007 e di cui al presente regolamento, in particolare allo scopo di determinare la qualità e la quantità delle emissioni luminose. 5. E' oggetto di specifica vigilanza il rispetto delle tempistiche determinate dalle disposizioni legislative e regolamentari della Regione Liguria per gli adeguamenti, le modifiche o le sostituzioni di tutto o parte degli impianti esistenti.</p>			
<p>Deliberazione del consiglio regionale – assemblea Legislativa della Liguria 03.02.2009 n. 3</p>	<p>Aggiornamento degli obiettivi del piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l'energia eolica.</p>	<p>aggiornamento degli obiettivi stabiliti dal PEARL per eolico in Liguria (portati a 120 MW di potenza installata, stimata sulla base dell'analisi svolta sia a scala territoriale che sulle istanze pervenute), inoltre si dispone di: • mettere a disposizione dei Comuni gli esiti istruttori delle analisi svolte, sintetizzati nello schema dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici industriali (allegato 1), con le relative disposizioni particolari prescrittive • di promuovere presso i Comuni interessati la realizzazione diretta degli impianti, ovvero tramite società a capitale pubblico, nonché la stipula di accordi fra le Amministrazioni, qualora interessate dalla possibilità di progettazione unitaria in corrispondenza di areali di interesse intercomunale; in caso di impatti di interesse interregionale, per collocazione di confine, è necessario che le Amministrazioni locali coinvolte acquisiscano un parere di fattibilità da parte degli enti confinanti (Comune/i Provincia/e); . di disporre la mappa delle aree non idonee (allegato 2), che costituisce parte integrante della deliberazione, aggiornata di volta in volta sulla base dei dati validati dall'Osservatorio regionale della biodiversità, nonché degli esiti dei monitoraggi svolti. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata ogni due anni sulla base delle informazioni acquisite.</p>			<p>P.C.</p>




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
123 di 215

Deliberazione di Giunta regionale n. 1601 del 2 dicembre 2008 e successive disposizioni del Dirigente del Settore	Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti abilitati e corsi di formazione				P.C.
LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 e ss. mm. ed. ii (L.R. n. 42/2008, L.R. 16/2009)	Norme in materia di energia TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO	Articolo 9 (Competenze dei Comuni) 1. I Comuni provvedono, in particolare: a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005; ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV. Articolo 18 (Competenze dei Comuni) . 1. I Comuni: a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo; b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c); c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo; d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge; f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.			
Deliberazione di Giunta Provinciale di Savona n. 4 del 23 gennaio 2007	programma energetico ambientale provinciale	Strumento finalizzato ad azioni per la promozione e la diffusione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del sovraordinato Piano Energetico Ambientale Regionale della Liguria (PEAR).			
Delib. Consiglio Reg. n° 43 del 02/12/2003	Piano Energetico Ambientale della Regione Liguria	Varie In corso di revisione			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
124 di 215

IMPIANTI TERMICI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
<p>Decreto Legge n. 192 del 31/12/2015 GU S.G. n. 302 del 31/12/2014</p> <p>CONVERTITO IN LEGGE DELLO STATO IN DATA 26 FEBBRAIO 2015</p>	<p>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – cosiddetto “Milleproroghe” art. 9: ambientale - Sistri ecc.)</p>	<p>Decreto Milleproroghe: libretti di centrale</p> <p>Tra le novità in campo energetico si segnala lo slittamento al 31/12/2015 del termine per l'adeguamento dei libretti di centrale per gli impianti termici al di sopra dei 3MW (art. 284 Dlgs 152/2006).</p>			
<p>Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014</p>	<p>Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea</p>	<p>Il D.L., in vigore dal 25/06/2014 raccoglie interventi normativi di diversa natura e motivazione apportando anche modifiche al D.Lgs 152/06 e ad altra normativa ambientale.</p> <p>Tutela ambientale (Capo II: tutela ambientale, semplificazione procedimenti in materia ambientale e obblighi derivanti da appartenenza UE)</p> <p>IMPIANTI TERMICI CIVILI</p> <p>- Obbligo di integrazione del libretto di impianto (art. 11 c.7)</p> <p>Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW), l'art. 11, c.7 stabilisce entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DL l'obbligo di effettuare gli adempimenti di cui all'art.284, c.2 del TUA relativi all'integrazione del libretto di centrale (un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286, oltre che all'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286).</p> <p>- Caratteristiche tecniche e adeguamento alle disposizione del titolo II del TUA (art. 11 c.9-11)</p> <p>Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'art. 11, c.9 disciplina delle caratteristiche tecniche attraverso la sostituzione dell'articolo 285 del TUA. L'art. 11 c.10 fissa la data del 1° settembre 2017 come termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni del Titolo II del TUA degli impianti termici civili autorizzati ai sensi del Titolo I, Parte V, che dopo l'entrata in vigore del DL ricadono nel Titolo II (Impianti termici), purché sui terminali siano installate valvole termostatiche, ripartitori di calore e altri elementi utili al risparmio energetico. Fermo restando che la dichiarazione di conformità sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite a richiesta dell'Amministrazione (articolo 9, c.2, DI 5/2012, convertito in legge 35/2012), la disposizione all'art 11 c.11, chiarisce che restano fermi gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente previsti dall'articolo 284 del TUA.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
125 di 215

<p>DM Ministero dello Sviluppo Economico del 20/06/2014 (GU Serie Generale n.153 del 4-7-2014)</p>	<p>Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. (14A05075)</p>	<p>Nuovi libretti impianto termico/climatizzazione</p> <p>Come stabilito dal DM 20/06/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dal 15 ottobre 2014 dovranno essere utilizzati il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, in conformità ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Per i nuovi impianti l'installatore dovrà provvedere alla compilazione del nuovo modello previsto, mentre nel caso di impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell'impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori e comunque entro e non oltre il 15 ottobre.</p> <p>Il "Libretto di impianto per la climatizzazione" sostituisce i preesistenti modelli di "libretto di impianto" e "libretto di centrale" e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico. L'installatore o il responsabile dell'impianto provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. I modelli di impianto sono scaricabili a questo link.</p> <p>Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall'impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all'altro, si provveda in modo autonomo, vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.</p> <p>I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell'art.8 comma 1 del DPR 74/2103 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW. L'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. <p>Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell'allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.</p> <p>L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili siano esclusi dai controlli di efficienza energetica.</p> <p>Frequenze dei controlli</p> <p>Come già chiarito nella NL n.19/2014, il DPR 74/2013 riscrive frequenze e modalità di controllo degli impianti termici a livello nazionale.</p> <p>La Regione Liguria, con propria Circolare prot. n. PG/2013/131852 del 09/08/2013, ha stabilito che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangano in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla stessa Regione Liguria con la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 28/11/2008, continuando ad applicarsi le modalità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e comunque fino alla emanazione di nuovi regolamenti provinciali.</p>			
--	---	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
126 di 215

		<p>Per la Provincia di Genova, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n.21 del 27/06/2014, è stato approvato il nuovo Regolamento Provinciale per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici, aggiornato a giugno 2014, in attesa dell'individuazione da parte della Regione Liguria delle modalità di applicazione del D.P.R. n. 74/2013, e con la finalità di armonizzarlo alle recenti disposizioni normative e regolamentare un periodo transitorio per le attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici sul territorio di competenza della Provincia di Genova. Il regolamento recepisce le frequenze di controllo dell'efficienza energetica ai sensi del decreto nazionale, sintetizzate nella tabella sottostante.</p> <p>Per la Provincia di Savona, le disposizioni in vigore sono stabilite con DGP n.212 del 10/12/2013, la quale prende atto delle nuove norme stabilite con DPR 74/2013 ma fa salvo quanto stabilito dalla Circolare Regionale sopracitata in materia di controlli sugli impianti termici.</p> <p>La Deliberazione Provinciale aggiorna quindi parzialmente il quadro di riferimento normativo tenendo in considerazione le nuove disposizioni applicabili agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (pompe di calore/condizionatori), prima esclusi dalle norme nazionali e regionali di riferimento.</p> <p>La Provincia di Savona ha previsto un sistema di autocertificazione annuale della manutenzione degli impianti di climatizzazione a ciclo frigo, con pagamento di bollino differenziato a secondo della potenza degli impianti ($P < 12 \text{ kw}$, $12 \text{ Kw} \leq P < 10 \text{ Kw}$, $P \geq 100 \text{ kw}$).</p>			
<p>DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014)</p>	<p>Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.</p>	<p>Il decreto ha approvato i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.</p> <p>Esso stabilisce che a far data dal 1 giugno 2014 il libretto per l'impianto di climatizzazione dovrà essere conforme al modello riportato in Allegato I, mentre per i controlli e le manutenzioni di cui all'art. 7 del DPR 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12kW il rapporto di controllo di efficienza energetica sia conforme ai modelli riportati agli allegati II (gruppi termici), III (gruppi frigo), IV (scambiatori) e V (cogeneratori).</p> <p>L'art.3 comma 7 del Decreto stabilisce che il libretto di impianto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Si ricorda che Il DPR 74/2013 riscrive frequenze e modalità di controllo degli impianti termici a livello nazionale; tuttavia la Regione Liguria con propria Circolare prot. n. PG/2013/131852 del 09/08/2013, ha stabilito che fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative regionali, rimangono comunque in vigore le disposizioni già emanate in materia dalla stessa Regione Liguria con la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 28/11/2008. Pertanto continueranno ad applicarsi le attuali modalità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fino alla emanazione degli opportuni adeguamenti delle disposizioni regionali e comunque fino alla emanazione del nuovo regolamento provinciale.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
127 di 215

DPR 74 del 16/04/2013 (GU S.G. 149 del 27/6/13)	Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192	<p>Dal 12 luglio è entrato in vigore il DPR n. 74 del 16/04/2013 che definisce criteri generali x esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici climatizzazione edifici e preparazione acqua calda uso igienico, oltre ad aggiornare all'evoluzione tecnica alcuni aspetti legati a conduzione e controllo degli impianti termici e a definire precisi requisiti per gli impianti di condizionamento/raffrescamento</p> <p>In relazione alla temperatura media degli ambienti, per la climatizzazione invernale permane il limite di 20°C con una tolleranza di +2, cui si aggiunge il limite estivo, con temperatura che non deve scendere sotto i 26°C, con la tolleranza di -2.</p> <p>La figura del terzo responsabile, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR n. 207/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.</p> <p>Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" secondo un modello da definire entro il 01/07/13 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>Per quanto riguarda i valori minimi consentiti di rendimento di combustione si rimanda all'Allegato B del Decreto.</p> <p>Il DPR inoltre abroga parzialmente il precedente DPR 412/93 e stabilisce regime di sanzioni in caso di mancati adempimenti ai controlli e all'invio delle comunicazioni previste agli Enti competenti (Regioni e Province).</p>			
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.	Norme in materia ambientale.	<p>PARTE QUINTA - norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera TITOLO I - prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267 - 281</p> <p>TIT. II - impianti termici civili (artt. 282- 290)</p> <p>TIT. III - combustibili (artt. 291 - 298)</p>			
Decreto Legislativo del Governo n. 192 del 19/08/2005 e ss. mm. ed. ii. Di D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311)	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia	<p>ALLEGATO F - rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale 35 kw;</p> <p>ALLEGATO G - rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kw</p> <p>Allegato L: cadenze manutenzione delle calderine individuali della manutenzione da 1 anno a 4 anni per le calderine < 8 anni di anzianità, e da 1 anno a 2 anni per quelle più vecchie e per le caldaie di tipo B (con camera aperta) installate all'interno degli edifici (a prescindere dall'età).</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
128 di 215

Decreto 17 marzo 2003	Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia	dal 1° settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" conforme all'allegato I del presente decreto e di un "libretto di impianto" conforme all'allegato II al presente decreto			
DPCM 08/03/2002	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione	Art 3 Combustibili consentiti, Art 5 requisiti degli impianti, Art 06 combustibili consentiti, Allegato V limiti per le emissioni			
Decreto Ministeriale del 31/05/2001	Modifiche tabella zone climatiche comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con DPR 412/1993				
DPR n° 412/93 e DPR n° 551/99	Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia	Art. 2 - Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno; Art. 4 - Valori massimi della temperatura ambiente; Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici; Art. 9 - Limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 10 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici; Art. 11 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi; Allegato A - tabella dei gradi-giorno dei comuni italiani; Allegato D - fonti rinnovabili di energia o assimilate; Allegato G - modello di libretto di impianto; Allegato H - modello del rapporto di controllo tecnico; Allegati I - requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche.			
DPR n° 1052/77	Regolamento di esecuzione alla L. 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.	Art. 4 - Impianti termici soggetti a omologazione; Art. 13 - Deposito del progetto; Art. 16 - Manutenzione degli impianti; Art. 18 - Ristrutturazione di edifici e inserimento di impianto di riscaldamento degli ambienti in edifici che ne sono sprovvisti; Art. 20 - Verifiche (comunali) dell'isolamento termico;			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
129 di 215

IMPIANTI TERMICI - NORMATIVA REGIONALE

<i>Estremi normativa</i>	<i>Finalità</i>	<i>Prescrizioni</i>	<i>Conformità</i>		
			<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N.A.</i>
DGR 1673 del 22/12/2014 BURL II n. 3 del 21/1/15	Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici	Con DGR n. 1673 del 22/12/2014 la Regione Liguria ha approvato le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, recependo la normativa nazionale e adottando il modello di libretto di impianto per la climatizzazione riportato all'allegato I del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/2/2014. La Delibera regionale inoltre istituisce il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici in attuazione del DPR n. 74 del 16/04/2013. Scadenze e principali disposizioni hanno efficacia dal 01/01/2015.			P.C.
DGR n. 1573 del 28.11.08	"Linee guida inerenti la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici"	Al fine di uniformare la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, viene definita una frequenza da ritenersi quella minima e sufficiente a garantire un adeguato controllo relativo a sicurezza, risparmio energetico e minore inquinamento			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
130 di 215

RUMORE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea 2013-bis) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.	Dal 25 novembre 2014 sono in vigore le novità in materia di inquinamento acustico inserite nella legge 161/2014 (Legge Europea 2013-bis) che assegna al Governo la delega per la riforma delle norme sull'inquinamento acustico, al fine di armonizzare la normativa nazionale (L. 447/95) con le disposizioni europee sia in materia di emissioni acustiche di macchinari che di rumore ambientale. Entro 18 mesi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che, tra le altre cose, armonizzino la disciplina relativa a: - sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali; - rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive; - rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici; - semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici; - introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore.			
DPR 227 del 19/10/2011 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012 (in vigore dal 18/2/2012)	Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Il DPR 227/2011 semplifica gli adempimenti in materia di documentazione di impatto acustico delle piccole e medie imprese. L'autocertificazione (DPR 445/2000) fa parte degli strumenti introdotti anche nel Capo II del provvedimento, relativo alla documentazione di impatto acustico, che sarà esclusa per le imprese con attività poco rumorose. Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.			
Decreto 24 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. (GU n. 182 del 7-8-2006)	Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.	Art. 1. -1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla NUOVA			
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194: (GU n. 222 del 23-9-2005)	Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.	mappe acustiche strategiche e piani di azione di società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture - informazione e partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti - I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
131 di 215

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 Settembre 2004	Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali	Applicabilità del criterio differenziale 3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. 5. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.			
D.P.R.30 marzo 2004 n. 142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447	Art. 3. Fascia di pertinenza acustica Tabella C: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE			
D.Lgs 4/9/2002 n. 262	Emissione acustica di attrezzature/macchine destinate a funzionare all'aperto: dir.2001/14/CE - nota tabella modificata da decreto 24/07/06	art. 1 il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto , al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.			
DPCM 16/04/99 n. 215	Requisiti acustici nei luoghi di intrattenimento/pubblico spettacolo	art. 1 :determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.			
DM 16 marzo 1998	Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.	Modalità di misura del rumore			
D.P.C.M. 5 dicembre 1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.	requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.			
D.P.C.M. 14 novembre 1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	Valori limite di emissione e di emissione - classificazione del territorio comunale.			
Legge n° 447 del 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico	Art. 6: competenze dei Comuni - Art. 7: piano di risanamento acustico			
DPCM 1 marzo 1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente	Art. 2. 1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2. 2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. (...)			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
132 di 215

RUMORE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione di Giunta regionale n.752 del 28 giugno 2011	Modifica della DGR n.2510 del 18 dicembre 1998	Si delibera: 1) di modificare la propria deliberazione n. 2510 del 18.12.1998 come segue: a) all'art. 6 comma 1 le parole "ore 22.00" sono sostituite dalle parole "ore 00.30" b) all'art.6 comma 2 dopo le parole 30 giorni, sono aggiunte le seguenti: "Per particolari esigenze locali, anche legate alla eventuale vocazione turistica del territorio e compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali dell'area il Comune può concedere autorizzazioni per singole attività temporanee per un numero di giorni non superiore a 60 nel corso dell'anno."			
Decreto del Dirigente n° 18 del 13/01/2000	Approvazione schede di rilevamento dell'inquinamento acustico. Soppressione Allegato 3 alla DGR n. 1977/1995				
L.R. 18 del 21/06/99	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia	rinvio alla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico).			
Delib. Giunta Reg. 1585/99	Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico – soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con DGR 1977/95	Criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del proprio territorio, procedono alla classificazione acustica del medesimo - le procedure e i criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7 delle legge quadro n. 447/1995, per la predisposizione dei piani di risanamento acustico			
Delib. Giunta Reg. 2510/98	Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanea di cui all'art. 2, c.2, lett. l), L.R. 12/98 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"	indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali			
Legge Regionale n° 12 del 20/03/1998	Disposizioni in materia di inquinamento acustico (e abrogazione L.R. n° 31/94)	Art. 6 - competenze del Comune			
D.G.R. n. 1977, 16 giugno 1995	Approvazione delle prescrizioni tecniche di cui al comma prima dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1994 n. 31	TITOLO V. - Zonizzazione acustica Comunale - TITOLO VI. - Piani di risanamento acustici comunali			
L.R. n° 20/80	Norma a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti	Comitato tecnico per l'ambiente competente per l'inquinamento acustico			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
133 di 215

ELETTROMAGNETISMO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Ministero Ambiente 2 dicembre 2014 G.U. n.296 del 22/12/2014	Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.	Linee Guida ministeriali sull'inquinamento elettromagnetico Con DM 02/12/2014 il Ministero dell'Ambiente ha approvato, in attuazione del Decreto "Crescita bis", le Linee Guida che stabiliscono le modalità con cui gli operatori devono fornire agli enti di controllo i dati di potenza degli impianti ed i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali. Agli operatori è affidato inoltre il compito di predisporre un database consultabile on line. Le Linee Guida saranno soggette ad aggiornamento semestrale.	P.C.		
DM Ambiente del 13/02/2014 – GU SG 58 del 11/3/14	Istituzione del catasto nazionale delle sorgenti e dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente	<p>Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali, che forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Tale supporto, in particolare, potrà risultare utile per i decisori ambientali, per la valutazione di impatto o per la pianificazione di nuove sorgenti, per le Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi.</p> <p>Attraverso il Catasto Nazionale sarà possibile conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio e le loro caratteristiche tecniche, nonché identificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza e tutela dei dati personali, i gestori degli impianti. Ancora, il Catasto sarà utile alla costruzione di mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.</p> <p>Nell'<u>Allegato al Decreto</u> viene descritta la struttura della base di dati che costituisce il Catasto nazionale, con l'indicazione delle informazioni che devono essere contenute, relative a sorgenti a radiofrequenze quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar, e sorgenti a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio (linee elettriche di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione).</p> <p>In particolare, per la struttura della base dati per le sorgenti a radiofrequenze si fa presente che la tipologia di dati da gestire e le strutture da costruire si riferiscono a dati anagrafici e legali dei gestori, dati anagrafici e geografici del sito, caratteristiche fisiche dei sistemi irradianti, compresi i diagrammi di irraggiamento orizzontale e verticale.</p> <p>Per le sorgenti a frequenze ELF le tipologie di informazioni si riferiscono ai dati anagrafici e legali dei gestori, ai dati anagrafici della linea, ai dati anagrafici e geografici, nonché alle caratteristiche fisiche di impianto, sostegno, tronco, tratta e campata.</p> <p>In entrambi i casi sono a disposizione modelli di tabelle utili a fornire le informazioni richieste per l'alimentazione del Catasto Nazionale.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
134 di 215

<p>D.Lgs. 28-5-2012 n. 70 Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126.</p>	<p>Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.</p>	<p>Art. 9 Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione</p> <p>Art. 10 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio</p> <p>Art. 11 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica</p> <p>Art. 12 Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze</p> <p>Si veda anche DLgs 259/03 (art. 87 modificato)</p>			
<p>Legge. 73 del 22/05/10 (GU n. 120 del 25-5-2010)</p>	<p>Conversione in legge il DL 40 del 25/03/10 che all'articolo 5 modificava il DPR 6 giugno 2001 n° 380 (Testo Unico Dell'Edilizia).</p>	<p>Viene modificato anche il d.lgs. 259/03 aggiungendo un articolo 87bis, che prevede la DIA nel caso di installazioni di apparati UMTS e che accorcia il procedimento ai 30 giorni. Se i Comuni non si esprimono entro i 30 giorni (e non 90) vige il silenzio /assenso.</p> <p>"Art. 5-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica). -</p> <p>1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs 1/8/2003, n. 259, dopo l'art. 87 e' inserito il seguente:</p> <p>"Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.</p> <p>Qualora entro 30 gg dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti".</p>			
<p>Dm Ambiente 29 maggio 2008</p>	<p>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti</p>	<p>La tutela si esplica sia sull'esercizio degli elettrodotti, sia sulla regolamentazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti pre-esistenti</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
135 di 215

Tar Venezia (565/2006)	Sentenza TAR VENEZIA	<p>Il Comune può vietare l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile nei siti sensibili del territorio comunale, purché preveda deroghe in caso di necessità.</p> <p>Tale divieto (in aree contenenti asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo sport) è valido se è prevista una deroga "motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione".</p> <p>Infatti - secondo la sentenza in questione - l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio-base alle opere di urbanizzazione primaria (ex Dlgs 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in dati ambiti del territorio, purché sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.</p>			
Decreto Ministeriale del 13/02/2006	Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica	riconosciuto il soggetto competente in materia di compatibilità elettromagnetica vari settori			
D.L. 259 del 01/08/2003 e ss. Mm. Ed ii, con particolare riferimento al D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e al comma 2 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221	Codice delle comunicazioni elettroniche	<p>Testo modificato in particolare dal D.Lgs. 28-5-2012 n. 70</p> <p>Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.</p> <p>1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (nдр: Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi).</p> <p>2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.</p> <p>3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
136 di 215

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello *B* di cui all'allegato n. 13.

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, (...) si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, (...)


4. **Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.** Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al c. 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. **Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il RP convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi**, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'*articolo 14 della L.36/2001*, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. **Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-**



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
137 di 215

		<p>artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni</p> <p>9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma¹</p> <p>10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.</p>			
Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.	Articolo 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. Allegato B: limiti di esposizione			
Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.	Art.4: Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.			
Protocollo d'Intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni 17 dicembre 2003	"Protocollo d'Intesa tra ANCI e Ministero Comunicazioni per l'installazione, monitoraggio, controllo e razionalizzazione impianti di stazioni radio base"	Primo passo nella direzione di ulteriori e specifici accordi che i soggetti gestori del servizio di telefonia mobile potranno sottoscrivere con i singoli Comuni			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
138 di 215

Decreto Ministero Comunicazioni 30 ottobre 2002, n.275	Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione				
D. Lgs. N.198 del 4/9/2002 Dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, del D.L.gs. 198/2002 Sentenza della Corte Costituzionale n° 303 del 01/10/2003	Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di TLC strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese a norma dell'art.1, c.2 della L. 21/12/01	Principi in materia di installazione e modifica delle infrastrutture di telecomunicazioni per agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato concorrenziale			
Decreto Ministeriale 11/06/2002	Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilita' elettromagnetica.	Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilita' elettromagnetica.			
L. n° 36/01	Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, assicurare la tutela dell'ambiente e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento.	Art. 2 - impianti e frequenze di interesse; Art. 8 - Competenze dei comuni; Art. 14 - Controlli.			
Decreto 18 maggio 1999	Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica	Armonizzazione normativa tecnica europea			
Decreto 10 settembre 1998 n. 381	Fissare i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.	Tabella 1 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici; Art. 4. - Misure di cautela ed obiettivi di qualità'.			
Legge n° 249 del 31/07/1997	Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo				
DPCM 28/09/1995	Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/4/1992 relativamente agli elettrodotti.	Gli esercenti degli elettrodotti inoltrano al Ministero il programma generale dei progetti sopra richiamati, articolato secondo i suddetti criteri, segnalando tuttavia i casi di programmazione temporale vincolata all'esercizio degli elettrodotti stessi. Il completamento delle azioni di risanamento è fissato al 31 dicembre 2004.			
DPCM 23/04/1992	Fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz).	Art. 4 - Limiti di esposizione e criteri di applicazione; Art. 5 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti;			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
139 di 215

ELETTROMAGNETISMO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
L.R. 5 aprile 2012, n. 10. (B.U. 11 aprile 2012, n. 6)	Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico	<p>Per nuovi impianti: Art. 10. (Procedimento unico di conferenza di servizi)</p> <p>Per modifiche di impianti Art. 7. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive) Comma 3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).</p> <p>4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.</p> <p>5. Per gli interventi di cui alla lettera j) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.</p> <p>6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.</p> <p>7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
140 di 215

9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'articolo 26, commi 2 e 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera g), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera f) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
141 di 215

		<p>6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo 26, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto articolo 26.</p> <p>7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:</p> <p>a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;</p> <p>b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.</p> <p>8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.</p>			
<p>LEGGE REGIONALE 06 Giugno 2008 n. 16*</p>	<p>Disciplina dell'attività edilizia</p>	<p>Art. 28. (Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti e linee ed impianti elettrici) 41] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9, come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.</p> <p>SI SEGNALE CHE L'ARTICOLO 27 (Piano di Organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione) è STATO ABROGATO dall'art. 21 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9</p>			

* Sulla base dell'abrogazione dell'art. 27 della L 16/2008 non vige più la prescrizione nazionale circa l'approvazione del cosiddetto POST da parte di un comune il cui riferimento eventuale torna ad essere la DGR 68/04 la quale comunque prevede che "In assenza di piano comunale, vigono gli strumenti urbanistici esistenti".) – si veda tuttavia art. 72 undecies della Lr 18/99.

Nell'elenco della normativa la DGR 68/04 è riportata come "rilevante" in quanto contiene nozioni e criteri DI CUI E' IMPORTANTE LA CONOSCENZA AL FINE DELLA ELABORAZIONE DEL POST.

L'evoluzione della stessa normativa nazionale, orientata ad una sempre maggiore deregulation (vedasi DIA e silenzio / assenso) limitano capacità di controllo ed influenza degli enti locali. Quanto espresso non toglie che un comune certificato dovrebbe valutare attentamente la propria situazione e preferibilmente dovrebbe porsi come obiettivo, al fine di gestire in maniera ottimale tali interazioni ambientali, di predisporre un POST – **ora nuovamente ai sensi della LR 18/99 art. undecies**, soprattutto se nella valutazione della significatività il relativo aspetto ambientale ha assunto un determinato peso, o comunque individuare e comunicare ai gestori dei criteri in merito.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
142 di 215

<p>Deliberazione della Giunta Regionale del 03/02/2004 n° 68</p>	<p>Modificazioni alla DGR 152/2002 "Criteri tecnici e procedure per l'approvazione del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni di cui all'Art. 72 undecies della L.r. n° 18/1999 e ss.mm."</p>	<p>LA DGR 68/2004 (emanata ai sensi dell'Art. 72 undecies della L.r. n° 18/1999 e ss.mm.. – ORA ABROGATO dalla sopra citata Legge Regionale 16/2008 – art. 89), costituisce ad oggi il riferimento tecnico per l'elaborazione del POST. In estrema sintesi la DGR prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli impianti radio televisivi devono essere localizzati in coerenza con piano nazionale di assegnazione delle frequenze e nel rispetto dei limiti del DPCM 8/7/2003 per impianti tra 100 kHz e 300 GHz;b) per impianti di telefonia il piano vada ad individuare le aree idonee, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzarne l'intrusione visiva);c) per l'elaborazione del Piano i Comuni chiedano ai gestori i loro programmi di sviluppo;d) si possano prevedere aree in cui la localizzazione sia vietata in quanto punti sensibili;e) il Piano non possa prevedere la dislocazione degli impianti esistenti, né l'assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale;f) il piano venga approvato con D.C.C. e che, in assenza di POST, vigano gli strumenti urbanistici esistenti (si veda però ora la citata l.r. 16/08). <p>Per quanto riguarda la subordinazione a Verifica di Assoggettabilità dei POST, l'obbligo deriva da quanto previsto ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D. Lgs 4/08 (che riprende, sostanzialmente senza alcuna modifica, l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della Direttiva 2001/42/CE).</p> <p>IN ASSENZA DI PIANO COMUNALE, VIGONO GLI STRUMENTI URBANISTICI ESISTENTI*.</p>			
<p>Decreto del Dirigente n° 440 del 14/03/2003</p>	<p>Modificazioni al decreto Dirigenziale n. 1048 del 16/05/2000 di definizione del contenuto tecnico delle domande per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione ai sensi della l.r. 18/99 e ss. mm</p>	<p>---</p>			
<p>Delibera della Giunta regionale 152/2002</p>	<p>"I criteri tecnici e procedure per l'approvazione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art.72 Undecies della L.R. 18/1999 e ss.mm"</p>	<p>---</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
143 di 215

Decreto del Dirigente n° 1105 del 04/06/2001	Integrazioni del decreto dirigenziale n. 1048 del 16.5.2000 concernente la definizione della documentazione tecnica relativa agli elettrodotti	specifiche tecniche per gli elettrodotti esistenti			
Decreto del Dirigente n° 1048 del 16/05/2000	L.R. n. 41/1999 e ss. mm. ed ii.. Definizione del contenuto delle perizie giurate per l'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e per i predetti impianti già in esercizio				
L.R. 18 del 21/06/99 e successive modifiche al capo VI bis "Tutela dall'inquinamento elettromagnetico" della Legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche e integrazioni introdotte in particolare dalla L.R. 39 del 30/10/2000	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia	Capo VI BIS - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 72 quinquies - (Competenze del Comune) - Art. 72 septies - (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità) - Art. 72 octies - (Impianti esistenti) - Art. 72 novies - (Controlli) - Art. 72 decies - (Piani di risanamento) - Art. 72 undecies - (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti) Art. 72 undecies. (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti). I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all' <u>articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36</u> (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione. - Art. 72 terdecies - (Cabine secondarie a media/bassa tensione)			
Delibera della Giunta regionale 217 del 2.3.1999	Prime azioni ed indirizzi ai Comuni in attuazione del D.M. 10.9.1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.	Indirizzi operativi per i Comuni e compiti dell'ARPAL.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
144 di 215

BIODIVERSITA' - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Intesa Stato Regioni del 10/7/2014 nn. 84 e 85/CSR GU SG 206 del 5/9/14	Accordo sullo schema di primo rapporto sull'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità 2011-2012 e prime indicazioni programmatiche fino al 2015	<ul style="list-style-type: none">Intensificare gli sforzi per inserire la tutela e valorizzazione biodiversità nelle politiche di settore – con azioni concrete.Rafforzare azioni di sistema e scambio di informazioni.Assicurare che la programmazione comunitaria 2014-2020 contribuisca alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici.			
DM Ambiente del 08/08/2014 GU SG 217 del 18/9/14	Abrogazione DM 19/06/2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle zone di protezione speciale ZPS nel sito del Ministero	Elenco aggiornato ZPS			
DM Ambiente del 02/04/2014 GU S.G. 94 del 23/4/2014	abrogazione decreti sesto elenco aggiornato SIC regione alpina, continentale e mediterranea	In considerazione dell'aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC), adottato con decisioni di esecuzione della Commissione del 7/11/13, 2013/738/EU per i siti della regione biogeografica alpina, 2013/741/EU per i siti della regione biogeografica continentale e 2013/739/EU per i siti della regione biogeografica mediterranea, sono abrogati i seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», (...) b) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», (...) c) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE». Le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei SIC per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it , nell'apposita sezione relativa alle liste dei Siti di importanza comunitaria (SIC).			
DM Ambiente del 31/07/2013 GU S.G. 210 del 7/9/13	Modifica degli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.	Modifica allegati DPR 357/1997 (tipi di habitat naturali..) Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione Specie animali e vegetali che richiedono zone speciali di conservazione Specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa			
Ratifica Protocollo di attuazione della CONVENZIONE DELLE ALPI	Entrata in vigore del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi 1991 nell'ambito della protezione della natura, dello sviluppo sostenibile.. delle	Il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane, del 27 gennaio 1996, e' entrato in vigore per l'Italia in data 7 maggio 2013, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Protocollo			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
145 di 215

GU S.G. 187 del 10/8/13	foreste di montagna ecc.	medesimo – anche in vista della presidenza Italiana 2013-2014; tra i firmatari la Regione Liguria.			
DM Ambiente del 24/12/2012 - GU S.G. n.28 del 02/02/2013	disposizione per detenzione e commercio di taluni scoiattoli alloctoni	sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di Scoiattoli alloctoni, cioè di tutti gli esemplari vivi delle specie <i>Sciurus carolinensis</i> , <i>Callosciurus erythraeus</i> e <i>Sciurus niger</i>			
Decreto Legislativo 9 aprile 2012, n. 84 Gazzetta Ufficiale N. 147 del 26 Giugno 2012	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.	"Art. 8 (Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale). - 1. E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.			
Comunicato Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 18/04/2011 (GU n.86 del 14-04-2011).	Comunicato relativo al decreto 22-01-2009 recante "Modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)".	Il T.A.R. Lazio, con sentenza n.5239 del 25 maggio 2009, ha annullato le disposizioni di cui al 1°, 2°, 3° ed 8° capoverso dell'art.1 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 gennaio 2009, recante "Modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)". A seguito di tale pronuncia, restano, quindi, vigenti le disposizioni del decreto 17 ottobre 2007 ante modifica.			
Decreti 30 marzo 2009 (3 decreti) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. (GU n. 95 del 24-4-2009 - Suppl. Ordinario n.61)	Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche 1) alpina 2) continentale 3) mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.	Elenco SIC della Regione Liguria (nessuna variazione) OPERANDO IN QUESTE AREE DEVONO ASSUMERSI PARTICOLARI CAUTELE (vedi normativa regionale)			P.C.
DECRETO 17 Ottobre 2007 (GU n. 258 del 6-11-2007) e ss. mm. ed ii. Decreto 22 gennaio 2009 (GU n. 33 del 10-2-2009)	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).				
Decreto 25 marzo 2005	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.	OPERANDO IN QUESTE ZONE DEVONO ASSUMERSI PARTICOLARI CAUTELE			
DPR 357/1997 e ssmm	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche				
L. n° 394/94	Legge quadro sulle aree protette.	Art. 7 - Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, o di un parco naturale regionale è, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'U.E. statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco di interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco; Art. 22 - partecipazione dei comuni al procedimento di istituzione delle aree protette; Art. 23 - Convenzioni con enti pubblici per la gestione dei servizi dei Parchi naturali regionali; Art. 25 - Piano per il parco e Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività del parco naturale regionale			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
146 di 215

BIODIVERSITA' - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR 73 del 3/2/2015 BURL II n. 8 del 25 febbraio 2015	Adozione delle misure di conservazione dei SIC (terrestri) liguri, appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della LR 28/09.	<p>Con la delibera regionale n.73/2015 sono state approvate le Misure di Conservazione (MDC) dei SIC della Regione Biogeografica Mediterranea.</p> <p>Si tratta della raccolta di regolamentazioni, interventi da incentivare o da attuare da parte degli enti gestori, attività di monitoraggio o didattico-divulgative necessarie perché gli habitat e le specie si mantengano in un buono stato di conservazione, così come vuole la Direttiva Habitat.</p> <p>Le Misure di Conservazione riguardano i SIC terrestri, in questo caso appartenenti alla Regione Biogeografica Mediterranea che in Liguria sono 76.</p> <p>Il DPR n.357/97 definisce le MDC come le misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone (siti di importanza comunitaria) sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>Le MDC approvate sono condizione necessaria per attivare pienamente i finanziamenti a favore di enti, privati, ed altri soggetti coinvolti (ad esempio Enti gestori, agricoltori, silvicoltori, associazioni di categoria...) nelle azioni di tutela e valorizzazione della biodiversità previsti nei Programmi Comunitari 2014-2020 nei territori della Rete Natura 2000.</p>			
DGR 1459 del 21/11/2014 BURL II n. 2 del 14/1/15	Adozione delle misure di conservazione dei SIC marini liguri, regione biogeografica mediterranea	La Regione Liguria con la delibera n.1459 del 21 novembre 2014 ha adottato le Misure di conservazione dei SIC marini liguri appartenenti alla Regione Biogeografica Mediterranea (in attuazione dell'art.4 c.1 della Lr n. 28/2009) tenendo conto delle osservazioni trasmesse dagli Enti gestori dei SIC in seguito alla presa visione della bozza del documento.			
DGR 1039 del 07/08/2014 BURL II n. 36 del 3/9/14	Aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000	--			
DGR n. 686 del 06/06/2014 BURL I n.26 del 11/6/2014	Adozione misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale	<p>La DGR adotta le Misure di Conservazione dei siti Rete Natura 2000 della regione biogeografica continentale predisposte dal settore competente ed ulteriormente approfondite con gli Enti gestori degli stessi.</p> <p>Esse comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">• misure generali per tutti i SIC della Regione Biogeografica Continentale;• misure sito specifiche e habitat-specie specifiche con particolare riferimento alle "zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria", per ciascun SIC della Regione Continentale;• l'eventuale obbligo di redazione, da parte dell'Ente Gestore, di un Piano di gestione specifico.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
147 di 215

Legge Regionale n. 11 del 28/05/2014 BURL I n.7 del 4/6/2014	Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)	Modifiche LR 29/1994 su conservazione degli uccelli selvatici, misure salvaguardia per le zone di protezione speciale			
L.R. n. 24 del 19/7/2013 (BURL I, n.13 del 24/07/2013)	Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al DL 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili	La Regione ha approvato una serie di modifiche alla LR n. 48 del 20/12/12 che dava disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale per aree protette, enti strumentali della Regione, biodiversità e sistemi contabili. Tali modifiche principalmente riguardano la LR 48/12 relativamente agli enti parco, che non vengono più soppressi ma ai quali viene imposta una riduzione dei costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco. Per tale scopo la Giunta regionale e gli enti parco, entro il 30/09/2013, dovranno individuare le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all'interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche centralizzando singoli servizi (...). Le modifiche intervengono anche sulla LR 12/95 di riordino delle aree protette prevedendo un unico revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale (art. 12) e modificando modalità e tempistiche relativamente al controllo sugli atti (art. 30). Gli enti parco, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili alle nuove disposizioni, adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di bilancio. Fino ad allora rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria.			
DGR n. 626 del 31/5/2013 (BURL II, n.26 del 26/06/2013)	approvazione linee guida per la revisione decennale dei piani dei parchi	Con DGR n. 626 del 31/05/2013 sono state pubblicate le linee guida per la revisione dei Piani dei Parchi ai sensi dell'art.18 della LR. 12/1995 e in funzione di quanto stabilito all'art.5 della LR n.28/2009 che relativo alla gestione dei siti della Rete Natura 2000. In particolare le Linee guida: - forniscono gli indirizzi per l'aggiornamento dei piani dei Parchi, tra cui il Parco Regionale del Beigua; - forniscono indirizzi specifici di integrazione con le linee guida sui piani di gestione dei SIC e ZPS. La Delibera da mandato al Settore Progetti e Programmi per la tutela e la valorizzazione ambientale di fornire agli Enti Parco le specifiche tecniche in base alle quali compilare la cartografia di piano, in stretta coerenza con le specifiche dettate per i piani di gestione di SIC e ZPS. L'aggiornamento è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come descritto al cap. 1.6 delle Linee Guida.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
148 di 215

DGR n. 524 del 10/5/2013 (BURL II, n.23 del 5/06/2013)	disposizioni relative alla istituzione dell'Ente parchi liguri	Costituito un apposito gruppo di lavoro per verificare preliminarmente le ipotesi alternative rispetto alla istituzione dell'Ente parchi liguri previsto dall'art. 9, c.6, della l.r. 48/2012, compatibili con le politiche di razionalizzazione della spesa pubblica e di risparmio, e formuli alla Giunta regionale una proposta tecnica organizzativa, corredata da proposte di modifica della normativa vigente, che consenta di conseguire risparmi di spesa senza intaccare il modello gestionale e l'assetto istituzionale degli enti parco.			
Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/1/2013	Legge Regionale 28/2009 – Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi	<p>Criteria ed indirizzi procedurali per la Valutazione di incidenza di Piani, progetti ed interventi in Liguria - sostituisce la precedente deliberazione n.328 in data 7.4.2006</p> <p>VALUTAZIONE INCIDENZA PIANI Piani sottoposti a VAS L'ente gestore del sito Rete Natura 2000 è coinvolto nella procedura di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale di cui all'art.6 comma 1 della l.r. n.32/2012. Piani non sottoposti a VAS E' effettuata dall'autorità competente alla valutazione di incidenza dei progetti ed interventi ai sensi della l.r. n.28/2009, preventivamente all'approvazione dello stesso VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PROGETTI La valutazione di incidenza è effettuata, secondo i criteri e le procedure di cui agli allegati B e C Invio alla REGIONE LIGURIA l'elenco delle valutazioni rese, compresi gli esiti e le motivazioni entro 120 giorni dall'emissione della valutazione di incidenza. Progetti sottoposti a VIA la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. Progetti riguardanti habitat marini la documentazione dello studio di incidenza deve rispettare i criteri stabiliti dalla normativa regionale in materia. PIANI PROGETTI ED INTERVENTI ESTERNI AI SIC il proponente del piano, qualora ritenga che lo stesso non comporti ricadute sulla valenza naturalistica dei siti, predispone una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l'assenza di ricadute sui suddetti siti. PIANI E PROGETTI ESCLUSI Piani di gestione, progetti e piani previsti dal Piano di Gestione o dalle Misure di Conservazione, interventi di cui all'allegato d; interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia nei limiti stabiliti EFFETTI VALUTAZIONE INCIDENZA L'approvazione dei piani, progetti e interventi è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, salvo i casi previsti dall'art. 5 commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e ss.mm . ALLEGATO A - contenuti minimi dello studio di incidenza ALLEGATO B Iter procedurale 1 Fase di prevalutazione - Sono esclusi gli interventi di cui all'allegato D - Sono esclusi i Piani</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
149 di 215

		<ul style="list-style-type: none">- Utilizzo modulistica allegato dell'allegato E o allegato F nel caso di tagli boschivi superiori a 4 ettari (5 per castagneti)- Prevalutazione regionale nel caso di immersione in mare di materiale derivante da scavo <p>2 Fase di valutazione di incidenza</p> <ul style="list-style-type: none">- Comunicazione esito al proponente <p>3 Fase valutazione soluzioni alternative: è facoltà dell'autorità competente richiedere al soggetto proponente la presentazione delle stesse, con allegato il relativo studio di incidenza</p> <p>4 Fase individuazione misure compensative</p> <p>Si possono quindi verificare i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- a) incidenza negativa e non sussistono motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica – esito negativo valutazione- b) il piano, progetto o intervento determina o può determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa, ma sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale ed economica ;invio esito a Regione Liguria;c) il piano, progetto o intervento determina, o può determinare un'incidenza negativa significativa nei confronti di uno o più habitat o di specie animali o vegetali di interesse comunitario di tipo prioritario invio esito a Regione Liguria. <p>ALLEGATO C - Criteri per la valutazione di incidenza ALLEGATO D – Tipologie di progetti e interventi esclusi da preavalutazione e valutazione ALLEGATO E – Modulo di preavalutazione ALLEGATO F – Modulo di comunicazione taglio boschivo</p>			
Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28/12/2012 (BURL II n. 5 del 30 gennaio 2013)	Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC e nelle ZPS liguri	specifiche linee guida per la progettazione e la attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nelle zone di protezione speciale e nei siti d'importanza comunitaria terrestri liguri			
L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	art. 19 modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità)			
L.R. 20 dicembre 2012, n. 48. (B.U. 21 dicembre 2012, n. 24)	Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213	A far data dal 30 settembre 2013 è istituito l'Ente Parchi Liguri e gli enti di gestione delle aree protette istituite con la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni sono trasformati nelle seguenti sezioni territoriali: a) Montemarcello – Magra; b) Portofino; c) Aveto; d) Antola; e) Beigua; f) Alpi Liguri. Con apposita legge regionale si procede alle necessarie modifiche della citata l.r. 12/1995 e, in particolare, alla definizione delle funzioni e degli organi dell'Ente Parchi Liguri.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
150 di 215

Deliberazione Giunta Regionale n. 1145 del 28/09/2012 (BURL II n. 43 del 24 ottobre 2012)	Adozione di misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della stessa regione che necessitano del piano di gestione	Adottate, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.28/2009, le "Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica alpina" di cui all'allegato A della DGR. Il provvedimento sostituisce la precedente d.G.R.n. 2040 del 30 dicembre 2009.			
Deliberazione Giunta Regionale n. 864 del 13/07/2012 (BURL II n. 43 del 24 ottobre 2012)	approvazione linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS terrestri liguri	Sono approvate le "Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS terrestri liguri" ed è dato mandato al Servizio competente di fornire agli Enti gestori, responsabili dell'eventuale redazione dei Piani di gestione, le specifiche tecniche in base alle quali compilare le banche dati e le cartografie allegate agli stessi. SOGGETTI COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO L'art. 5 comma 1 della L.R. 28/09 pone in capo agli enti gestori dei SIC e delle ZPS liguri il compito di redigere, quando necessario, il Piano di Gestione, valutando gli elementi di conoscenza in suo possesso ed applicando quanto previsto dalle linee guida di cui al D.M 3 Settembre 2002. Gli Enti gestori sono individuati nell'allegato E della medesima legge.			
L.R. 26 ottobre 2011, n. 29. (B.U. 2 novembre 2011, n. 19)	Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della <u>legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21</u> (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)"	Art. 1 (Inserimento di articolo nella <u>legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12</u> (Riordino delle aree protette)) Art. 4 bis. (Aree contigue) (4) 1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della <u>legge 6 dicembre 1991, n. 394</u> (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti. 2. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.			
Corte Costituzionale, Sentenza n. 263 del 12/10/2011	Aree contigue dei parchi naturali regionali	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.			
L.R. 5 ottobre 2011, n. 27. (B.U. 12 ottobre 2011, n. 18)	Ulteriori modifiche alla <u>legge regionale 1 luglio 1994, n. 29</u> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)	Art. 1. (Modifica all'articolo 35, comma 4, della <u>legge regionale 1 luglio 1994, n. 29</u> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
151 di 215

L.R. 4 ottobre 2011, n. 24. (B.U. 5 ottobre 2011, n. 17)	Modifica della <u>legge regionale 1 luglio 1994, n. 29</u> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)	Art. 1. (Modifica dell'articolo 47 della <u>legge regionale 1 luglio 1994, n. 29</u> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) Art. 47. (Altri divieti) 1. Oltre quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 della <u>legge n. 157/1992</u> è vietato: a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria Art. 2. (Norma transitoria) – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale –Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l'individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.			
LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 28 - Pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N.13 del 15/07/2009.	Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità	Si sottolineano in particolare gli articoli 10 e 11: Articolo 10 (Gestori dei siti Natura 2000) 1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione. Articolo 11 (Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000) (....) In ALLEGATO E (Articolo 20) è riportata la "INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE NATURA 2000"			
REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 24.12.2008	Regolamento recante 'misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (zps) liguri'.	Misure di conservazione valide per tutte le ZPS Divieti ed Obblighi Attività da incentivare e/o raccomandate			
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N. 35	Attuazione art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici.	misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale			
DGR 126/2007	Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della RN 2000 Liguria	ABROGATA con DGR 1406 del giorno 8 novembre 2013			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
152 di 215

INCENDI BOSCHIVI E GESTIONE FORESTALE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 2005, n. 79	Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	Riordino del Ministero delle Politiche agricole e Forestali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di Agricoltura e foreste, caccia pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.			
Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90:	Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del 31-5-2005)				
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	Atto di indirizzo recante "indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi"	comunicato indirizzato a tutti i presidenti di regione e province autonome, avente ad oggetto "indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi".			
Legge 6 Febbraio 2004 n. 6	Nuovo ordinamento del corpo forestale dello Stato	La legge reca un ampio riordino della disciplina del Corpo Forestale dello Stato, abrogando, la precedente normativa di cui al D.Lgs 12 marzo 1948 n. 804 "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato"			
Legge 18 giugno 2002, n. 118 di conversione DL 19 aprile 2002 (testo coordinato)	"Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi"	Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile (...), e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio. (...)			
L. del 21/11/2000 n°353	Legge-quadro in materia di incendi boschivi	Attività di previsione e di prevenzione incendi boschivi art.10, comma 2, "i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni			
L. n° 228/97	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.	Art. 2 ter. - Disposizioni per personale addetto alla protezione civile.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
153 di 215

INCENDI BOSCHIVI E GESTIONE FORESTALE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR n. 1593 del 13/12/2013 BURL II n. 3 del 15/1/14	Aggiornamento annuale del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'art. 3 della L. 353/2000 e revisione mappatura del rischio statico degli incendi boschivi	Con DGR n. 1593 del 13/12/2013 è stato aggiornato il Piano regionale antincendio.boschivo di cui all'articolo 3 della L. 353/2000 e revisonata la mappatura del rischio statico degli incendi boschivi.			
L.R. n. 20 del 8/7/2013 (BURL I, n.11 del 10/07/2013)	Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).	Il Consiglio Regionale ha approvato il 2 luglio c.a. una nuova normativa che elimina il divieto per gli agricoltori di bruciare le ramaglie di ulivo e supera l'obbligo di considerarle rifiuti agricoli speciali, soggetti a particolari procedure ambientali per lo smaltimento Articolo 44 bis (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali) 1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso. 2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all'articolo 48.”.			
Legge Regionale n. 9 del 25/3/2013 (BURL III, n.27 del 6/07/2013)	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)	Tra le altre cose si stabilisce che la gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale: a) ai soggetti di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (tra cui Enti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale; c) alle imprese agricole e forestali.			
Deliberazione N. 233 del 9 febbraio 2010, pubblicata su Bollettino Ufficiale Regione Liguria n.10 del 10 marzo 2010	Aggiornamento del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi	Il Piano si compone di 21 capitoli (più gli allegati) dei quali quelli che si occupano di precisare le responsabilità e competenze, tra le quali quelle in materia di organizzazione e impiego del volontariato di antincendio boschivo, nonché le modalità e le procedure operative nelle attività di prevenzione e lotta attiva, sono i capitoli 3, 12 e 13. CAPITOLO 3 - COMPETENZE E RUOLI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI Definite le competenze e responsabilità di tutti gli Enti coinvolti nella gestione della problematica incendi, e quindi: Regione, Comuni, Enti Delegati, Comitati Intercomunali Organizzati (CIO), Province, Organizzazioni di volontariato, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile. Ai Comuni, in particolare, spetta, in base a quanto previsto dalla L.R. 6/1997, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi. Tale competenza può essere delegata, ai sensi del comma 2 art. 2 della medesima L.R. 6/1997, agli Enti delegati, ed in tali casi le funzioni attribuite al Sindaco devono			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
154 di 215

		<p>intendersi riferite al Presidente dell'Ente delegato. La delega in argomento deve essere attribuita tramite una intesa tra gli Enti interessati e formalizzata da atto amministrativo assunto dalle singole Amministrazioni interessate ed inviato alla Regione.</p> <p>I Comuni nello specifico concorrono all'organizzazione generale dell'attività di spegnimento degli incendi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">a) costituzione e gestione di Unità di intervento AIB (Anti Incendio Boschivo) comunali o tramite il convenzionamento con Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 28/5/1992 n. 15;b) supporto tecnico - logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;c) attivazione delle Unità di intervento AIB del territorio di competenza, con contestuale comunicazione al competente Centro Operativo;d) attivazione dell'unità di crisi locale su richiesta del COP, del COR o della Prefettura;e) la realizzazione, d'intesa con l'Ente delegato territorialmente competente, di interventi volti a mitigare il rischio di incendi di interfaccia, nelle aree individuate dalle mappe di rischio di incendi di interfaccia approvate con la DGR 672/2008. <p>CAPITOLO 12 – MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE Modalità operative con cui devono essere fronteggiate le emergenze, in particolar modo attribuendo ad ogni risorsa prevista i propri compiti. In particolare il capitolo si sofferma sulla figura del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), mentre i Comuni partecipano alle operazioni di spegnimento attraverso le Unità di intervento comunali, meglio descritte nel capitolo successivo.</p> <p>CAPITOLO 13 – RISORSE E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AIB Sono illustrate le caratteristiche delle strutture che debbono essere allestite per fronteggiare l'emergenza fuoco.</p> <p>Il Comune o l'Ente delegato, sulla base delle segnalazioni di disponibilità, deve provvedere alla verifica dei requisiti di idoneità delle singole persone. Accertati i requisiti di idoneità il Comune o l'Ente delegato rilascia l'apposito tesserino di riconoscimento.</p> <p>Le Unità di intervento comunali ed intercomunali sono attivate, in caso di necessità, dai Centri Operativi previsti dal Piano; le squadre possono altresì essere attivate dal Sindaco o suo incaricato mentre le Unità di intervento intercomunali possono essere attivate dal Presidente dell'Ente delegato o suo incaricato. In entrambi i casi deve obbligatoriamente comunque essere sempre data comunicazione ai Centri Operativi Provinciali o alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)</p> <p>Le spese di gestione per l'attività delle Unità di intervento, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico del Comune.</p>			
Legge Regionale n° 9 del 17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio	<p>Art. 5: Competenze comunità montane –</p> <p>Art. 6 – competenze dei comuni Tra cui predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza di cui tengono conto gli strumenti urbanistici comunali</p> <p>- Art. 11: Rilevazione dei danni - Art. 17: mappe di rischio.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
155 di 215

L.R. n° 4/99 e modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi Regionali n. 9 del 25/03/2013 e n. 20 dell'8/7/2013 (si veda sopra)	Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico	Art. 4 - Tipologia degli interventi relativi alla conservazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo del patrimonio silvo-pastorale; Art. 7 - Interventi diretti per miglioramenti forestali in aree pubbliche o private; Art. 14 - Strade ed altre infrastrutture forestali; Art. 15 - Viali tagliafuoco; Art. 19 - Piani di assestamento di enti pubblici con patrimonio forestale silvo-pastorali superiori a cento ettari; Art. 24 Attuazione dei piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; Capo II - Vincolo per scopi idrogeologici; Art. 45 - Cautele per la prevenzione degli incendi boschivi; Art. 46 - Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco; Per le modifiche ed integrazioni 2013 si segnalano in particolare: La realizzazione delle strade e altre infrastrutture forestali (...) in quanto intervento di tipo selvicolturale, non configura per le superfici interessate mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi.”. e l'articolo 47 bis - (Interventi compensativi).			
Legge regionale 28 gennaio 1997, n.6: e ss. mm. ed. ii	"Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi"	L'articolo 6 demanda ai Comuni ed agli Enti delegati l'organizzazione delle unità di intervento comunali o intercomunali, specificando la possibilità di convenzionamento con una Organizzazione di volontariato riconosciuta ai sensi della L.R. n.15/1992. L'articolo 7 detta le modalità di attivazione delle Unità di intervento, affidando al Sindaco o ad un suo incaricato tale compito. Inoltre l'articolo stabilisce che il Sindaco o persona facente parte dell'amministrazione comunale, assicuri la reperibilità in caso di emergenza. Tale adempimento può essere però demandato al responsabile dell'Organizzazione di volontariato con la quale il Comune si è convenzionato, secondo le modalità in essa contenute. L'articolo 8 stabilisce i compiti delle Unità di intervento comunali o intercomunali. L'articolo 9 stabilisce la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n.15/1992, alle operazioni di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, attraverso unità funzionali			
L.R. n° 22 del 16/4/84	Legge forestale regionale	Sezione II - Patrimonio silvo-pastorale dei comuni e degli altri enti pubblici. Art. 8. - Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale. I comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo-pastorale sono tenuti ad adottare, nel termine previsto da apposito programma da predisporre dagli enti delegati di cui all'art. 26 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso. I comuni e gli enti pubblici interessati possono demandare agli enti delegati, previa specifiche intese, la predisposizione dei piani di assestamento e di utilizzo del proprio patrimonio silvo-pastorale.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
156 di 215

PROTEZIONE CIVILE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 10/02/2015 GU S.G. n. 42 del 20/2/2015	Ulteriori interventi per il maltempo che dal 9 al 13 ottobre ha colpito la provincia di Genova e i comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure, Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, e la regione Liguria dal 3 al 18 novembre 2014	Abbruciamento materiali vegetali Art. 1 Materiali vegetali 1. Il comma 2 dell'art. 11 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014 e' cosi' sostituito: «2. I materiali vegetali di cui al comma 1, sono assimilati ai materiali di cui all'art. 185 comma 1 lett. f), del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni in deroga all'art. 184 comma 2 lett. d) del medesimo decreto limitatamente all'ambito di applicazione della presente ordinanza. I suddetti materiali, in quanto non rifiuti in deroga all'art. 182 comma 6-bis del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni potranno essere bruciati in quantitativi giornalieri superiori ai tre metri steri, previo parere dell'ARPAL, che si esprime sulla tipologia dei materiali ammissibili a combustione e sulla destinazione dei residui stessi.».			P.C.
Ordinanza n. 216 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 30/12/2015 GU S.G. n. 6 del 9/1/2015	Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.	Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria nominato Commissario delegato. Contributi sistemazione. Disposizioni circa materiali litoidi e vegetali (i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimopossono ... previo nulla osta provinciale,, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti - ... i materiali vegetali, in quanto non rifiuti ma materiale naturale, possono essere bruciati in sito in piccole cataste, a distanza temporale adeguata, ai fini dell'eventuale contenimento delle emissioni in atmosfera, previo parere dell'ARPAL.			P.C.



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
157 di 215

Legge 119 del 15/10/2013 - GU S.G. n. 242 del 15/10/13	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.	Capo III NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE Art. 10 Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 Modalità e durata della dichiarazione dello stato di emergenza che non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni. – Fondo per le emergenze nazionali.			
DPCM del 08/08/2013 - GU S.G. n. 244 del 17/10/13	Nuova costituzione e modalità funzionamento del Comitato operativo di Protezione Civile	Costituzione, composizione e funzionamento del Comitato operativo di Protezione Civile			
Direttiva del presidente del Consiglio del 9 novembre 2012 Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013	Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile	La direttiva tutela la partecipazione delle organizzazioni alle diverse attività, ne sostiene le azioni nell'ambito del Servizio nazionale, adegua le procedure e gli strumenti. Per poter intervenire ed operare per attività ed eventi di rilievo regionale/locale le organizzazioni devono essere iscritte nell'elenco territoriale del volontariato della propria regione. L'elenco territoriale è istituito separatamente dal registro previsto dalla Legge n.266/1991 (legge-quadro sul volontariato) e le organizzazioni con i requisiti possono iscriversi ad entrambi. Per le articolazioni locali delle Organizzazioni di rilievo nazionale viene prevista l'esigenza di individuare, al proprio interno, delle "aliquote" che le sezioni locali devono indicare al momento dell'iscrizione all'elenco territoriale, specificando volontari, risorse e attrezzature che restano dedicate all'organizzazione nazionale di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale, e quelle che, invece, sono riservate all'operatività sul territorio, per esigenze di natura locale.			
Legge 100 del 12/07/2012 G.U. della Repubblica italiana - n. 162 del 13/07/2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.	nuovo art. 3 c.5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. "3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
158 di 215

Ordinanza n. 3907 del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010	Attuazione dell'art. 11 del D.L. 39/09, convertito, con modificazioni, alla L 77/09 in materia di contributi interventi prevenzione rischio sismico.	sono state disciplinate procedure e modalità dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2010			
Dlgs 23 febbraio 2010, n. 49	Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni - Attuazione della direttiva 2007/60/Ce	Già riportata nei riquadri relativi all'assetto idrogeologico contiene anche aspetti relativi alla tematica "protezione civile" e in particolare: art. 3 c.2: Le regioni, (...), provvedono, (...), alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b). art. 7 c. 5 e 6: 5. (...), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza (...), nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di: a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali; b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; c) regolazione dei deflussi posti in essere anche attraverso i piani di laminazione; d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile (...). 6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, (..) b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza			
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.				
Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – 1 MARZO 2007	-indicazioni operative per fronteggiare eventuali crisi idriche	Si ritiene, in primo luogo, indispensabile ribadire alle amministrazioni competenti in via ordinaria, sia a livello centrale sia periferico, di concorrere all'attuazione di tutti gli interventi finalizzati all'incremento delle disponibilità, al risparmio nei diversi comparti d'uso – anche realizzando opportune campagne di sensibilizzazione – e alla tutela qualitativa della risorsa idrica, in accordo con gli indirizzi delineati dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE (direttiva quadro sulle Acque) e con le norme contenute nel DLgs. n. 152/2006, nonché con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani di Tutela delle Acque.			
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 (GU n. 55 del 8-3-2005)	Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del PCM del 27 febbraio 2004.	Protezione Civile			
Ordinanza Pres. Cons. Ministri 07/05/2004 n° 3354 e 02/04/2004 n° 3347	Disposizioni urgenti di protezione civile.				
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.	Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.	La gestione del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
159 di 215

Decreto 21 ottobre 2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Dipartimento protezione civile. Disposizioni attuative dell'art. 2, c 2, 3 e 4, dell'ordinanza del PCM n. 3274 del 20/3/2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".	Elenco B Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Allegato 2 Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti			
Decreto Legge n° 343 del 07/09/2001	Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.				
D.Lgs. Governo n° 300 del 30/07/1999	Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Capo IV - AGENZIA Di PROTEZIONE CIVILE			
Legge ordinaria del Parlamento n° 225 del 24/02/1992	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.	All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile ³ . Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al Presidente della Giunta regionale.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
160 di 215

PROTEZIONE CIVILE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione della Giunta regionale n.59 del 28 gennaio 2015	Approvazione della cartografia delle aree interessate da inondazione negli eventi alluvionali dell'autunno 2014 e connesse disciplina di salvaguardia e misure di protezione civile	<p>Approvate la mappatura regionale delle aree inondate e le norme di salvaguardia</p> <p>Il 28 gennaio la Giunta regionale ha approvato la mappatura delle aree di tutta la Liguria che sono state inondate nelle alluvioni di ottobre e novembre dell'anno scorso e le relative norme di salvaguardia. L'elaborazione della mappatura completa blocca tutte le edificazioni e impone la revisione dei piani di bacino, oltre a prevedere il suo recepimento nei vari strumenti di pianificazione. Alla mappatura viene inoltre associata una normativa di salvaguardia della durata di 12 mesi che prevede la non edificabilità nelle aree inondate. Il divieto potrà decadere, anche prima dei 12 mesi, con il recepimento nei piani di bacino degli indirizzi di protezione civile.</p> <p>Per quanto riguarda gli indirizzi di protezione civile, è previsto che i Comuni interessati procedano entro 3 mesi alla verifica delle necessità di adeguamento dei piani di protezione civile comunali alla luce degli eventi che hanno indotto lo stato di emergenza e delle condizioni di rischio residuo esistenti. Per le aree già individuate a pericolosità di inondazione devono altresì verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile con il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica individuato.</p> <p>I comuni dovranno inoltre provvedere al censimento dei locali interrati e seminterrati ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica, nonché alla ricognizione dei tratti di corsi d'acqua tombati ricadenti nei tessuti urbani dei propri territori, di cui tenere conto ai fini degli aggiornamenti dei piani di protezione civile.</p> <p>ALLEGATO 1 - Misure di salvaguardia ai sensi del c.2, dell'art. 17 della l.r. 9/2000 Art. 1. Mappatura aree inondate Art. 2 Divieti e prescrizioni su aree inondate Art. 3 Durata delle misure di salvaguardia sulle aree inondate Art. 4 Regime transitorio per le misure sulle aree inondate-</p> <p>ALLEGATO 2: Indirizzi e misure di protezione civile ex artt. 3 e 17 l.r. 9/2000</p>			P.C.
Deliberazione della Giunta regionale n.1616 del 19 dicembre 2014	Direttiva 60/2007/CE e d.lgs. n. 49/2010. Adempimenti relativi alla mappatura delle aree di pericolosità da inondazione marina	Approvate le mappature di pericolosità da inondazione marina elaborate per i tempi di 50 e 100 anni per tutta la costa ligure ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 e della relazione tecnica di "Descrizione del metodo di mappatura della pericolosità da inondazione marina nelle aree costiere della Regione Liguria",			P.C.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
161 di 215

Legge Regionale 24 luglio 2013, n. 23 BURL n. 13 del 24/7/13	Modifiche alla L.R. 29/1983 (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla LR 50/2012, n (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla LR 11/2013	Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche			
Regolamento Regionale n. 4 del 27/05/2013	Regolamento regionale per la gestione dell' Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo	Entrato in vigore il 20 giugno 2013 il Regolamento stabilisce in particolare: - i requisiti di idoneità per l'iscrizione nell'Elenco e le relative modalità di iscrizione e di cancellazione; - le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnico operativa. Soggetti coinvolti sono: le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della LR n. 42/ 2012; i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, costituiti dai Comuni e rappresentati legalmente dal Sindaco del Comune stesso o del Comune capofila; le unità di intervento comunali e intercomunali di antincendio boschivo, costituite dai Comuni, che svolgono come unica attività di protezione civile quella relativa allo scenario di antincendio boschivo; gli organismi di coordinamento provinciale del volontariato; le strutture di coordinamento regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di livello nazionale iscritte all'elenco centrale del volontariato di protezione civile; componenti volontaristiche dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e della Croce Rossa Italiana con sedi operative nel territorio regionale e dotate di autonomia gestionale. Ai fini dell'attuazione del Regolamento la Giunta approverà con proprio atto, entro 45 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, criteri ed indirizzi procedurali nonché la modulistica necessaria.			
L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	art. 17 Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell'Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione allo stesso. La Giunta definisce criteri per impiego volontariato in eventi di prot. civile/ antincendio boschivo			
L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 (BURL I, n.25 del 27/12/2012)	Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013	Art. 6 bis. (Autorizzazione sismica) [8] 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis, nonché alle sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.			
Deliberazione Giunta Regionale n. 1362 del 19 novembre 2010 (BURL n. 50 del 15 dicembre 2010)	DM 14/1/08 Norme Tecniche per le Costruzioni - aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Liguria	è stata approvata la nuova zonizzazione sismica ligure. Secondo quanto stabilito in tale delibera a partire dal 1 gennaio 2011 si dovrà fare riferimento alle seguenti suddivisioni : ZONA 3S - ZONA 3 - ZONA 4 Con il provvedimento inoltre vengono estese le modalità di accertamento di cui all'art. 18 della L.R. 63/2009 anche agli interventi assoggettati all'art. 104 del D.P.R. 380/2001 come conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
162 di 215

D.g.r. n. 1308 del 24 ottobre 2008:	o.p.c.m. 3519/2006. nuova classificazione sismica del territorio della regione Liguria	Nuova classificazione sismica che comporta la suddivisione del territorio ligure da tre classi di pericolosità (zona 2 = media pericolosità; zona 3 = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità) a due classi e relative sottozone (zona 3S, 3A, 3B = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità); che sostituisce la classificazione sismica di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 530 del 16/05/2003;			
Legge Regionale n° 29/2006	Modificazioni alla l. r.29/83, (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)	Per i Comuni dichiarati sismici la Giunta regionale definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica attribuite al territorio regionale e può erogare contributi a tal fine			
Decreto del Presidente della giunta regionale n.45 del 01/07/2005	attivazione del "Centro Funzionale Meteoidrologico" (CFMI-PC)"	in ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri del 27/04/2004 è stato istituito il CFMI – PC; con DGR 915 del 03/08/2007 si definisce il protocollo attuativo di cui alla L.R. 20/2006 art. 2 com. 1 let. S (dipendenza del CFMI-PC dalla struttura regionale competente) e DGR 873 del 26/06/2009 si approva il disciplinare organizzativo e funzionale del sistema di allertamento regionale per la valutazione e gestione del rischio meteoidrologico			
Legge Regionale n° 9 del 17/02/2000	Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.	Art. 6 (Competenze dei comuni)			
Legge Regionale n° 45 del 21/10/1996	Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale.				
Dgr n.746 del 9 Luglio 2007	Approvazione "Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi", "Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile" Aggiornamento 2007 e "Linee guida pianificazione provinciale e comunale d'emergenza"	Il Sindaco è l'elemento determinante della catena operativa della protezione civile a livello comunale nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze di protezione civile: dalla organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia vita umana Vedi anche Sito Regione Liguria			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
163 di 215

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs. 48 del 14/3/2014 GU SG 73 del 28/3/14	modifica sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (oli combustibili densi)	Il provvedimento modific, la sezione "prodotti petroliferi" della parte 1 dell'allegato I della direttiva 96/82CE (cosiddetta "Seveso"), aggiungendo gli oli combustibili densi all'elenco delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione dei rischi. I Gestori che detengono come materia prima gli oli combustibili densi, all'atto della verifica delle soglie di riferimento per l'applicazione o meno degli obblighi di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., a differenza di quanto finora fatto non dovranno più considerare la categoria 9 Sostanze pericolose per l'ambiente, (...) ma la valutazione dell'assoggettabilità o meno al Decreto Legislativo n° 334 /1999 e s.m.i., invece, dovrà avvenire in funzione delle soglie attribuite alla voce nominale Prodotti petroliferi (estesa anche alla famiglia degli oli combustibili densi) rientrante nella parte 1 dell'Allegato I al decreto anzidetto e con soglie 2500 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6 e 7) e 25000 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8).			
Decreto 24 luglio 2009, n. 139 (Gu 29 settembre 2009 n. 226)	Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334	Articolo 2 Forme di consultazione della popolazione 1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il Comune , alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno.			
Dpcm 16 febbraio 2007 (Supplemento ordinario n. 58 alla GU 5 marzo 2007 n. 53)	Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale	Aggiornamento Linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nel 1995			
Dlgs 21 settembre 2005, n. 238 (Supplemento ordinario n.189 alla GU 21 novembre 2005 n. 271)	Attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che modifica la direttiva 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - cd "Seveso ter"	Vedi anche Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 (cd "Seveso bis), parzialmente modificato dal presente			
Dm Interministeriale 9 maggio 2001 (Supplemento ordinario n. 151 alla GU 16 giugno 2001 n. 138)	Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.	pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante			
Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 (Supplemento Ordinario n. 177/L alla Gazzetta ufficiale 28 settembre 1999 n. 228)	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - cd. 'Seveso bis'	Competenze comuni territorialmente competenti			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
164 di 215

PCB - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge n.62 del 18/04/2005	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.	art. 18: Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento			
D.M. 11 ottobre 2001	Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della contaminazione o dello smaltimento	art 1 comma 1: in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 22 maggio 1999 n. 209 i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 che: a) il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi b) il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19.			
Legge ordinaria del Parlamento n° 33 del 25/02/2000	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.				
D.Lgs. 209 del 22/05/99	Attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT - disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.	Art. 3. - Inventario. Art. 5. - Obbligo di decontaminazione e smaltimento. Art. 6. - Etichettatura. Art. 7. - Modalità di decontaminazione e smaltimento.			
Decreto Ministeriale del 17/01/1992	Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT).				
DM del 11/02/89	Censimento dei dati e presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB	Art. 1. 1. Il detentore di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, dovrà presentare le denunce previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, commi 3 e 5, secondo le indicazioni contenute negli allegati al presente decreto.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
165 di 215

PCB - NORMATIVA REGIONALE

<i>Estremi normativa</i>	<i>Finalità</i>	<i>Prescrizioni</i>	<i>Conformità</i>		
			<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N.A.</i>
Delib. Consiglio Reg. n° 10 del 04/05/2004	Programma decontaminazione e smaltimento apparecchiature contenenti PCB inventariate e Piano raccolta e smaltimento apparecchi non soggetti ad inventario. Revoca della deliberazione consiliare n. 37 del 7 ottobre 2003				
Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999	Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.	Sono di competenza della Provincia, tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e no			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
166 di 215

SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 116 dell'11 agosto 2014 di conversione DL 91/2014 – GU SG 192 del 20 agosto 2014	Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea	Modifica sistema sanzionatorio in relazione agli adempimenti per sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio L'art. 11 comma 5 integra il sistema sanzionatorio in relazione alla detenzione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate di cui all'articolo 3 punto 4 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze lesive dell'ozono. Il decreto introduce il comma 2 bis all'art.5 del DLgs 108/2013 che differisce di ulteriore nove mesi (gennaio 2015) i termini entro cui eliminare i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate in proprio possesso. Tale proroga si applica a chi effettui entro il 30 settembre 2014 una comunicazione al Ministero dell'Ambiente indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto stesso. Le sostanze controllate di cui all'articolo 3 punto 4 del regolamento CE n.1005/2009 sono riportate in allegato I al Regolamento.			
D.Lgs. 108 del 13/09/2013 GU S.G. 227 del 27/9/13	disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento CE 1005/2009 sulle sostanze che riducono l'ozono	Stabilite le sanzioni per mancato rispetto degli adempimenti di legge su controlli e manutenzioni a carico dei proprietari o delegati alla gestione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, o sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: <ul style="list-style-type: none">▪ eliminazione entro il 12/04/2014 delle sostanze controllate contenute nei sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti): arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro▪ Adozione delle tecnologie disponibili e delle migliori pratiche atte a ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate.▪ Verifica presenza fughe con le seguenti cadenze temporali:<ul style="list-style-type: none">- ogni 12 mesi, se contenente carica di fluido pari o superiore a 3kg e inferiore a 30kg di sostanze controllate (escluse apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6kg di sostanze controllate);- ogni 6 mesi, se contenente carica di fluido pari o superiore a 30kg e inferiore a 300kg di sostanze controllate;- ogni 3 mesi, se contenente una carica di fluido pari o superiore a 300kg di sostanze controllate- non provvede quanto prima alla riparazione a seguito dell'individuazione della fuga delle sostanze controllate e, in ogni caso, entro 14 giorni successivi;- non effettua, entro un mese dalla riparazione della perdita, il controllo delle apparecchiature o dei sistemi al fine di assicurare che la riparazione sia stata efficace <ul style="list-style-type: none">▪ Tenuta del registro dei controlli su cui riportare▪ Mancata esecuzione dei controlli sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro informazioni inesatte, incomplete, non conformi: sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
167 di 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43 (GU n.93 del 20-4-2012)	Regolamento recante attuazione del regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra	Certificazione di persone e imprese che operano con gas fluorurati ad effetto serra Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione a: <ul style="list-style-type: none">• certificazione delle persone e delle imprese• rilasciati i certificati provvisori per persone ed imprese• etichettatura delle apparecchiature ndr: Dotarsi di registro degli impianti di condizionamento, al fine di verificarne la tenuta, attraverso il controllo operato da tecnici qualificati. Comunicazione emissione gas fluorurati da impianti di condizionamento/raffrescamento I detentori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore o impianti di protezione antincendio con carica di gas fluorurati pari o superiore a 3kg sono tenuti ai sensi dell'art. 16 del DPR 43 del 27/01/2012 a presentare al Ministero dell'Ambiente, tramite il portale ISPRA, entro il 31 maggio 2013 una comunicazione relativa alle emissioni riferite all'anno 2012. Per presentare la comunicazione o avere maggiori informazioni consultare il portale dedicato: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas			
Decreto Presidente Repubblica n° 147 del 15/02/2006	Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.	Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione Quando (..) venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. (...) 3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. 4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.			
Decreto Ministeriale 02/09/2003	Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.	Modifiche all'Art. 2 del D.M. 03/10/2001			
Decreto 20/09/02 g.u. 230 1/10/2002	attuazione dell' art 5 della legge 28/12/1993 n°549 recante misure a tutela dell' ozono stratosferico				
Decreto Ministeriale del 03/10/2001	Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.	Art. 7. - 1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento e' vietato a partire dal 31 dicembre 2000			
Legge ordinaria del Parlamento n° 35 del 17/02/2001	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.	Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Aspetti generali			
L. 28 dicembre 1993 n. 549 e s.m.	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Aspetti generali			

NOTA: si segnala in ogni caso il Regolamento comunitario n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono in vigore dal 20/11/09 e applicativo dal 01/01/2010 (vedi capo V "Controllo delle Emissioni).




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
168 di 215

AMIANTO - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
D.Lgs 3/4/2006 n.152 e ss. mm. ed ii.	Norme in materia ambientale :parte IV gestione rifiuti	Art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto			
D.M. 14 dicembre 2004	Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto	Art.1: all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 18 Giugno 2004 citato in premessa è aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto. – VEDI ALLEGATO			
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004 n. 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.	Il disposto legislativo disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura di questi rifiuti nelle discariche			
Deliberazione 30 marzo 2004 n. 2	Modulistica per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto	La deliberazione reca il modello di domanda per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10			
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 5 febbraio 2004	Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto	Fidejussioni che devono essere prestate allo Stato ai fini dell'iscrizione			
Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo	Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 10-Bonifica dei beni contenenti amianto	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, la deliberazione ripartisce in due sotto-categorie le attività di cui alla categoria 10 (bonifica dei siti e beni contenenti amianto) ex. Art. 8 D.M. n. 406/1998			
Deliberazione Albo Nazionale Gestione Rifiuti 01/02/2000 come modificata da Deliberazione 14/03/2001	Iscrizione Albo categoria 10 bonifica amianto	Art. 1. 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in: a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.			
D.M. 24 maggio 1996 con integrazioni apportate dal DM 20 agosto 1999 come modificato da Decreto Ministeriale del 25/07/2001	Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f della legge n. 257/92	Metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
169 di 215

Circolare n° 7 del 12/04/1995	Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994	Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto - Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto			
D.L. n° 114/95	Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.	Art. 3.- Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto. 1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.			
Decreto Ministeriale del 06/09/1994	Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.	Tipologia di materiali - programma di controllo			
L. 27 marzo 1992 n. 257	L. 257/92 Norme relative alla cessazione dell'amianto	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di presentazione dei "Piani di lavoro per gli interventi di rimozione".• Divieto di estrazione e produzione dei materiali contenenti amianto• Divieto di commercializzazione di tutti i prodotti contenenti amianto.• Piani per la progressiva fuoriuscita dal problema amianto			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
170 di 215

AMIANTO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Dirigente Prevenzione e Sanità Pubblica nn. 2769/70/71 del 19/09/2014 BURL II n. 42 del 15/10/14	Piano regionale amianto: elenco nominativi persone abilitate Addetto e Dirigente bonifiche, personale abilitato alle bonifiche, Responsabili per la gestione della presenza di amianto	Stesura integrale aggiornata dell'elenco nominativo dei tecnici abilitati allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione della presenza di amianto" in strutture, edifici ed impianti, dell'elenco delle ditte che hanno in organico personale abilitato allo svolgimento delle attività di bonifica in presenza di amianto, dell'elenco nominativo delle persone abilitate allo svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica da amianto.			
DGR n. 621 del 31/5/2013 (BURL II, n.26 del 26/06/2013	Piano regionale della prevenzione	2.7 Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici 2.7.1 Attuazione del Piano Regionale Amianto 2.7.2 Applicazione del REACH in Liguria			
Decreti Dirigente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale 25.09.2012 (BURL II S.O. n. 42 del 17/10/12)	Piano regionale amianto (modulistica, formazione, tecnici abilitati allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti, conseguimento attestati...)	Il BURL II S.O. n. 42 del 17 ottobre 2012 contiene tutta una serie di recenti decreti che illustrano principali obblighi e prescrizioni in tema di amianto e si conclude con un elenco di normative ed atti di riferimento della Regione Liguria			
Deliberazione della Giunta Regionale n.936 del 10/07/2009	Attuazione art. 21 L.R. n.5 del 6 marzo 2009	Individuazione dei soggetti che attueranno la vigilanza in materia di amianto e disciplina delle attività di vigilanza			
Legge Regione Liguria n.5 del 6 marzo 2009	Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.	La regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi: a) bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici b) informazione della popolazione e aggiornamento periodico in materia.			
Deliberazione della Giunta Regionale n° 155 del 09/02/2001	Piano Regionale Amianto - Termini per la presentazione delle schede di autonotifica e di aggiornamento della presenza di manufatti contenenti amianto.	Attribuzione ai Comuni, sia singolarmente che con il coinvolgimento delle Comunità Montane o adottando altre forme di aggregazione, l'incombenza di svolgere, in sintonia con la Regione Liguria servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, azioni di promozione dell'informazione e di sensibilizzazione della popolazione utente mediante indizione di conferenze, affissione di manifesti ed altre forme di divulgazione ritenute idonee;			
Deliberazione della Giunta Regionale n° 158 del 09/02/2001	Piano Regionale di protezione dall'amianto	Procedure di conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso Centri di stoccaggio temporaneo.			
Deliberazione della Giunta Regionale n° 42 del 21/01/2000	Termine di presentazione della scheda relativa al "Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti".	notifica di aggiornamento della presenza di amianto in forma compatta alla Asl ogni tre anni a far data dal 31/05/01, ogni anno per quello friabile			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
171 di 215

Delib. Giunta Reg. 567/98	Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica per la difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'art. 10 della L.257/92. Approvazione documenti informativi e di attuazione	A) il trasporto di rifiuti contenenti amianto deve essere fatto da ditta iscritta all'Albo Nazionale (solo per casi specifici è consentito il trasporto fatto anche in proprio); B) l'automezzo utilizzato deve sempre dotato di sponde, avere un telone di copertura o essere furgonato oppure disponga di cassone scarrabile; C) se il rifiuto di amianto viene trasportato da una ditta autorizzata lo stesso deve sempre essere accompagnato da un formulario che lo identifichi mentre se il trasporto non supera la quantità di 30 chilogrammi/giorno ed è fatto dal produttore stesso del rifiuto è esentato dal formulario di accompagnamento			
Delibera Consiglio Regionale n. 36 del 03 giugno 1997	Modifica dei termini previsti per la bonifica dell'amianto	necessità di fissare nuovi termini di scadenza degli adempimenti obbligatori per i proprietari di immobili e/o i responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali contenenti amianto			
Delibera Consiglio Regionale n.105 del 20 dicembre 1996	Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'art. 10 della L. 27 marzo 1992 numero 257;	approvazione del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
172 di 215

PREVENZIONE INCENDI- NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge 98 del 09/08/2013 (DECRETO DEL FARE) GU S.G. 194 del 20/8/13	conversione con modifiche del DL 69/2013 recante disposizioni urgenti per rilancio economia.	Art. 38. Disposizioni in materia di prevenzione incendi 1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tra le altre cose: artt 13-17 agenda digitale, 26 appalti pubblici, 28-49 semplificazione amministrativa (anche ambiente, terre e rocce da scavo, acque, impianti ad inquinamento scarsamente significativo), 49 contratti pubblici..			
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221)	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Il regolamento intende "conseguire l'obiettivo sia di semplificazione sia quello di salvaguardia della specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi, con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio", sostituendo il rinnovo del certificato di prevenzione incendi con un attestato di conformità e con contestuale eliminazione del giuramento della perizia. Si impernia in questo nuovo sistema l'attività del SUAP con l'informatizzazione delle procedure delle imprese e la possibilità quindi di attestare la prevenzione incendi tramite SCIA. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene conto degli effetti dell'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) e del riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. L'impostazione viene fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Vengono individuate 3 categorie, A, B e C, in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa. Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti per A e B. Con Decreto Dirigenziale DCPST 31 Ottobre 2012, n. 200 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - è stata approvata la Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel Decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 ed ai sensi del D.P.R. 151/2011- in vigore dal 27.11.2012 Tale documentazione è prelevabile, congiuntamente ad altre informazioni utili in materia di antincendio, direttamente dal sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco raggiungibile all'indirizzo www.vigilfuoco.it , nella sezione "Modulistica Prevenzione Incendi".			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
173 di 215

DM Interno 29 dicembre 2005	Prevenzione incendi, sostituzione dei nullaosta provvisori	adempimenti per adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi. Art. 3. Norme transitorie: 1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività'. Allegato A - direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità'.			
Decreto 15 Settembre 2005: Ministero dell'Interno. (GU n. 232 del 5-10-2005)	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.	prevenzione incendi - vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi			
D.M. 15 Marzo 2005	Ministero dell'Interno. Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo	Art. 1 comma 2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.			
D.M 10 Marzo 2005	Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio	art. 1 :campo di applicazione(materiali da costruzione) art.2:classificazione di reazione al fuoco Art. 4: impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco (comma 2: per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche.			
Decreto 7 gennaio 2005: Ministero dell'Interno.	Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (GU n. 28 del 4-2-2005)	Gli estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo disposizioni concorrenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. 2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal DPR 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10/3/98 e secondo norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g). 3. L'utilizzatore e' tenuto a conservare la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, lettera f), per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo. 4. La costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori, che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori portatili d'incendio, devono avvenire in conformità alla legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione e, in particolare, alla D			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
174 di 215

Decreto 3 novembre 2004: Ministero dell' Interno.	Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (GU n. 271 del 18-11-2004)	criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti			
Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.200:	Regolamento recante modifiche al DPR 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi. (GU n. 184 del 7-8-2004)	certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta".			
Lettera Circolare del Dipartimento VV FF, del soccorso pubblico e difesa civile- Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica- Area prevenzione incendi 22 marzo 2004, Prot. P559/4101 sott. 72/E.6	Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi	Allegato alla lettera circolare P559/4101 sott. 72/E.6 del 22 marzo 2004			
decreto 22/11/2002	disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gpl all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto	Art. 1: Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 e' consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su piu' piani interrati. Art.2. All'ingresso dell'autorimessa e' installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.			
Decreto Ministeriale del 18/09/2002	Disposizioni tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private	Le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso			
DM 4/05/1998	Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali VV FF	Art. 1. - Domanda di parere di conformita' sui progetti; Art. 2. - Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi; Art. 3. - Dichiarazione di inizio attività; Art. 4. - Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi; Art. 5. - Domanda di deroga			
DM 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.	Art. 2. - Valutazione rischi incendio; Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio; Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio; Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio; Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione ; Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali. All. VIII Le aziende con + di 10 dipendenti devono elaborare un piano di emergenza All. VII			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
175 di 215

		<p>Occorre formare e informare i lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio All. 10 Occorre dare un attestato di idoneità tecnica ai lavoratori addetti alla gestione emergenza e lotta antincendio che operano nei luoghi di lavoro delle attività indicate. Occorre avere documentazione per certificato prevenzione incendi</p> <p><u>Allegato VII punto 7.4 ““nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.”</u></p>			
DPR 12/01/1998 n. 37	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.	<p>Art. 2. Parere di conformita'.</p> <p>1. Gli enti (...) responsabili delle attività di cui al c. 4 dell'art.1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. (...) Art. 3. Rilascio del CPI. 1. Completate le opere di cui al progetto approvato, presentare al comando domanda di sopralluogo in conformita' a quanto previsto nel decreto di cui all'art 1, c 5. Art. 4. Rinnovo del CPI : 1. Ai fini del rinnovo del CPI, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda (...) Art. 5 Obbligo di tenuta della documentazione relativa ai controlli verifiche e interventi di manutenzione informazione e formazione del personale che deve essere annotata in un apposito registro (reg. antincendio) a cura del responsabile per la sicurezza e deve essere tenuto aggiornato e e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando dei VVFF</p>			
DM 16/02/1982	Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.	<p>I locali, attività, depositi, impianti e industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei VV.FF.ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del «Certificato di prevenzione incendi», nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come da elenco allegato (...) I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del «CPI» quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati. VEDI - Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi</p>			
DPR 26/05/1959 n.689	Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco				



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
176 di 215

SERBATOI GPL - COMBUSTIBILI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DM Interno del 4/3/2014 – GU SG 62 del 15/3/14	modifica regole tecniche installazione ed esercizio serbatoi GPL < 13 m3	Relativo a serbatoi GPL con capacità complessiva non superiore a 13mc. Il Decreto apporta modifiche ed integrazioni all'allegato al DM 14/05/2004, che definiva la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di tali serbatoi. Tali modifiche si applicano alle nuove installazioni per usi civili, industriali, artigianali e agricoli e agli esistenti solo in caso di modifiche sostanziali o ampliamenti, mentre non si applicano ai depositi già in possesso di parere di conformità favorevole.			
Legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (modifiche al D.Lgs. 163/2006 e numerose altre normative)	Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono: a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;			
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214: (GU n. 138 del 16-6-2006)	Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.	1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi			
Dlgs 22 febbraio 2006, n. 128 (Gazzetta ufficiale 29 marzo 2006 n. 74)	Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti)	Fatta salva la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, (...), redige, (...), un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.			
Decreto 5 luglio 2005: Ministero dell'Interno.	Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3. (GU n. 168 del 21-7-2005)	Distanze di sicurezza - MODIFICA			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
177 di 215

Decreto 28 aprile 2005: Ministero dell'Interno.	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi. (GU n. 116 del 20-5-2005)	disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW			
Decreto 7 febbraio 2005: Ministero delle Attività Produttive.	Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche. (GU n. 30 del 7-2-2005- Suppl. Ordinario n.15)	procedura operativa elaborata dall'ISPESL, per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche			
Decreto 23 settembre 2004: Ministero delle Attività Produttive.	Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3. (GU n. 243 del 15-10-2004)	Modifica campo applicazione del DM 29 febbraio 1988 - :si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m3. - Art. 2. Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche			
Decreto 14 maggio 2004: Ministero dell'Interno.	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3. (GU n. 120 del 24-5-2004)	art. 1: emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per installazione e esercizio depositi G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli Si applica ai "depositi di nuova installazione" ed a quelli "esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti"			
Decreto 26 marzo 2004: Ministero delle Attività Produttive.	Pubblicazione del 20° gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza adottate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. (GU n. 99 del 28-4-2004- Suppl. Ordinario n.77)	Sono adottate, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (20° gruppo): 1. UNI 10576: 1996: Protezione delle tubazioni di gas durante i lavori nel sottosuolo; Errata Corrige - (3 marzo 2004). 2. UNI 10845: 2000: Impianti a gas uso domestico - Sistemi di evacuazione. 3. UNI 9036: 2001: Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili. 4. UNI 10640: 1997: Canne fumarie collettive per apparecchi tipo B a tiraggio naturale; Errata Corrige - (3 marzo 2004). 5. UNI 10641: 1997: Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.			
Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40:	Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (GU n. 83 del 8-4-2004)	regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas			
D.M. 13 ottobre 1994	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg (G.U. 12 novembre 1994, n. 265).	Titolo IV ELEMENTI DEI DEPOSITI E DISTANZE DI SICUREZZA			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina


RG.NormCom.00
22/11/08
178 di 215

DISTRIBUZIONE CARBURANTI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Legislativo del Governo n° 32 del 11/02/1998	Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Art.1. Per razionalizzazione rete di distribuzione e semplificazione autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione			
DPCM 11/09/1989	Nuove direttive in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.	E' soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attività inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti avio per uso privato, degli impianti per uso privato per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche. (...)			

DISTRIBUZIONE CARBURANTI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione Consiglio Regionale n. 27 del 29/10/2009	Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali ed autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e ss. mm. ed ii.	Il presente atto contiene gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) in materia di distribuzione carburanti stradale. Al fine di salvaguardare il servizio pubblico in tali aree : 1. il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo punto 7, qualora tale impianto sia l'unico del territorio comunale e sia distante oltre 7 Km da altro impianto; tale deroga è consentita fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente; 2. il Comune può continuare in proprio l'attività di un impianto. (nota: le incompatibilità riportate sono di carattere logistico – non sono presi in considerazione aspetti ambientali)			
Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e e ss. mm. ed ii (L.R. 10 novembre 2009, n. 53)	Testo unico in materia di commercio	La legge disciplina l'esercizio di varie attività commerciali tra cui la distribuzione dei carburanti; Nelle materie oggetto della legge sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni amministrative e sanzionatorie non espressamente riservate alla Regione o ad altri enti. Il Comune accerta il possesso dei requisiti CAPO IX - DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI SEZIONE I - OBIETTIVI E CONTENUTI			
Legge Regionale n° 5 del 12/03/2003 e ss. mm. ed ii. (Legge Regionale n°18 del 25/06/03)	Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti	I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme e dei criteri emanati dalla Regione. Art. 5 - Tipologie nuovi impianti Art.6 - Modifica degli impianti			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
179 di 215

CONFORMITA' IMPIANTI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Circolare del Ministero delle Attività produttive 14 giugno 2005 n. 3584/C	Decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380 - Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2	Istituzione dell'Albo dei Gestori, presso la Camera di Commercio, in possesso dei requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici - le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive			
Legge n. 239/2004	Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.	Art. 1 - c 44: Ai fini raggiungimento degli obiettivi di cui al c. 7, lettera r), (...), il Governo e' delegato ad adottare.... entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un D.Lvo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici; b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.			
L. 27 dicembre 2004 (GU n. 302 del 27-12-2004) di conversione D.L. 9 novembre 2004 n. 266	conv. nella, n. 306 (1)	Norme per la sicurezza degli impianti Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.			
D.P.R. 380/2001	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	Parte II capo V: norme sicurezza impianti: Art. 107 Ambito di applicazione: tutti gli edifici qualunque sia la loro destinazione d'uso - Art. 108: soggetti abilitati - Art. 109: requisiti tecnico professionali - Art. 110: progettazione degli impianti: per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'Ambito delle rispettive competenze - Art. 111: misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati - Art. 112: installazione degli impianti - Art. 113: dichiarazione di conformità - Art. 115: certificati di agibilità - Art. 116: ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri - Art. 117: deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo - Articolo 118: Verifiche - Art.119: Regolamento di attuazione - Art. 120: Sanzioni - Art. 121: Abrogazione e adeg			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI


Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
180 di 215

DM 20/02/1992	Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.	Art. Unico La dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata secondo il modello allegato			
DPR 6/12/1991 N. 447	Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.				
L.18/04/1994 n.392	Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.	modificazioni alla L. 46/90			
L. 5/03/1990 n. 46	Norme per la sicurezza degli impianti.	Art. 9 Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme Art. 7 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte L'organizzazione può provvedere a effettuare modifiche sui propri impianti solo se ha preventivamente nominato un tecnico responsabile idoneo al rilascio della dichiarazione di conformità			

MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DPR 22/10/2001 n. 462	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi	Semplificazioni procedimento denuncia			
DM 15/10/1993	Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologativa di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche.				
DM 12/09/1959	Attribuzione compiti e determinazione delle modalità e documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.	Art. 1 [I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche			
DPR 27/04/1955 n.547	Igiene e sicurezza sul lavoro- Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali	Art. 328 Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. (verbali di verifica almeno ogni due anni) - Art. 40 Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
181 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - ASPETTI GENERALI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DECRETO 13 aprile 2011 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (G.U. 159 del giorno 11 luglio 2011)	Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco			
Legge 30 luglio 2010, n. 122	Conversione in legge del DI 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività	Congelato fino alla fine del 2010 l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di effettuare la valutazione dello stress lavoro-correlato prevista dal Dlgs 81/2008 e ciò indifferentemente dall'emanazione delle relative ed attese indicazioni tecniche (previste dallo stesso Testo unico) da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.			
dlgs 81/2008 (ex D.Lgs 19/09/1994 n.626) e. ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Dlgs 3 agosto 2009, n. 106 (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 - Disposizioni integrative e correttive) Il testo del Dlgs 106/2009 è stato ripubblicato, corredato delle relative note, sul So n. 177 alla Gu 29 settembre 2009 n. 226.	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1 della legge 123/2007 - Abrogazione Dlgs 626/1994 NOTA: La legge di conversione del DI 3 giugno 2008 n. 97 (approvato in via definitiva il 30 luglio 2008) ha stabilito che: 1) l'entrata in vigore delle nuove norme sulla valutazione dei rischi recate dall'articolo 17 (delega) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del medesimo Dlgs 81/2008 è spostata dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009	nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Compiti e responsabilità gestionali del datore di lavoro , obblighi per i lavoratori, SPP e RSPP, Med.comp., valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, programmi di miglioramento, gestione emergenze ed evacuazione, sorveglianza sanitaria periodica, Riunione periodica prevenzione e protezione dei Rischi e verbalizzazione, formazione adeguata all'evoluzione lavorativa e formazione particolare al Rappresentante per la Sicurezza, ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e gestione emergenza, informazione dei lavoratori (rischi connessi all'attività d'impresa, rischi specifici cui il lavoratore è esposto, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi sulla base di schede di sicurezza , i nominativi del RSPP e del MC, dei lavoratori addetti ai compiti di PI e PS), registro infortuni, idoneità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi e loro info. su rischi specifici dell'ambiente in cui operano, prevenzione infortuni, Dispositivi di Protezione Individuali , valutazione all'esposizione di agenti cancerogeni, biologici , ecc.			
Circolare 22 Febbraio 2005, n° 7	Disciplina della somministrazione di lavoro.	Tutela del lavoratore sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro			
Circolare 17 dicembre 2004	Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori	chiarimenti e utili indicazioni sulle disposizioni antifumo			
Deliberazione del consiglio di amministrazione -INAIL 8 Novembre 2004 n. 50	Integrazione della delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124	"Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore"			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:	RG.NormCom.00
Data modifica	22/11/08
Pagina	182 di 215

Decreto 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni	Art. 1. 1) E' approvato, nel testo allegato(...), l'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sss. Mm. ed ii.			
D.P.C.M. 23 dicembre 2003	Attuazione dell'art. 51, comma 2 ,della legge 16 Gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori"	Allegato: requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.			
Decreto Ministero Salute 15 luglio 2003 n. 388 e sue modifiche e integrazioni	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.	Identifica, ai fini dell'organizzazione del pronto soccorso in azienda, l'opportunità e la necessità di modulare non soltanto la natura e il grado dell'assistenza medica di emergenza, ma anche l'informazione e la formazione degli addetti nonché i contenuti minimi di questa sempre in rapporto alle caratteristiche dell'azienda (in ordine al numero di lavoratori occupati, al tipo di attività, ai pericoli individuati ed ai rischi presenti) Allegati 1-4			
Decreto n° 195/2003	Requisiti professionali minimi per RSPP e ASPP	«Art. 8-bis Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni. Nota: dal 2007 NON può più essere nominato RSPP/ASPP "nuovo" privo dei requisiti previsti dal D.Lgs. 195/2003 (- titolo di studio ≥ al diploma di scuola secondaria superiore - avere frequentato TUTTI i Moduli A, B e C (NdR: il Modulo C solo per RSPP) - avere ottenuto i relativi crediti formativi).			
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 e ss. mm. ed .ii.	Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione	Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori) 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.....			
DM 2/10/2000	Linee guida d'uso dei videoterminali.	Requisiti specifici dei posti di lavoro ai videoterminali			
DM 15/09/2000	Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	modifica al DM 10/04/2000 (vedi anche sostanze pericolose)			

Nota: sono state eliminate le norme abrogate dal D.Lgs n. 81/2008




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
183 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo 22 febbraio 2012 G.U. , S.O., n. 60 del 12 marzo 2012	Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)	Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione , in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni			
D.Lgs n° 235/2003	Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori	Art. 3. 1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Art. 4. 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: «c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».			
D.Lgs 359/99	Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.	Integrazioni D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in merito a DPI ed attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica			
D.Lsg 4/12/1992 n.475 e modifiche apportate da Dlgs 2 gennaio 1997, n. 10.	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	I DPI devono essere conformi a quanto stabilito dall'Art. 42 D:Lgs 626/94 . I lavoratori che utilizzano DPI dell'udito e DPI di terza categoria devono essere opportunamente addestrati			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
184 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - RUMORE ED ELETTROMAGNETISMO- NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257 (Gazzetta ufficiale 11 gennaio 2008 n. 9)	Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).	Integrazione sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) nel D.Lgs. 626/94, si veda ora anche D.Lgs. 81/08			
DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195 GU n. 124 del 30-05-2006 Abroga Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277	Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).	il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro se i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. La valutazione e la misurazione sono programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente e in occasione di notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo - fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
185 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO, RISCHIO CHIMICO, SOSTANZE PERICOLOSE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257: (GU n. 211 del 11-9-2006)	Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.	Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il «Titolo VI-bis: PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO			
Deliberazione 10 luglio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.(GU n. 211 del 11-9-2006)	Disponibilita' attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.	La disponibilita' delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, e ss. integrazioni, puo' essere dimostrata anche mediante contratto di locazione			
D.Lgs 28 luglio 2004 n. 260	Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi	Modifiche e integrazioni al D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65			
Decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004	Recepimento della Direttiva 2003/36/CE recante, venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione- CMR)	Art. 1. 1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto.			
Decreto del Ministero della Salute 10 Maggio 2004	Recepimento della Direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento)	Art. 1. 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al presente decreto.			
Circolare 7 Gennaio 2004	"Indicazioni esplicative per l'applicazione del D.Lgs 65/2003"	Definizioni - Valutazione dei Pericoli - Imballaggi ed etichettatura Chiarisce che prodotti fitosanitari e biocidi rientrano nel campo di applicazione della normativa per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le SDS			
D. Lgs n° 233/2003	Attuazione della Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive	Art. 88-ter. - definizioni - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.			
Decreto Legislativo 65 del 14/03/2003	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	art. 1:il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 3 Febbraio 1997 n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli art. 4, 5 e 6			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
186 di 215

D.M. 26 Febbraio 2003	"Nuovi Valori limite per il rischio Chimico (Allegato VIII ter, D.Lgs n. 626/1994)"	Il Decreto consiste in un unico articolo che sostituisce l'allegato VIII ter del D.Lgs n. 626/94 con il primo elenco europeo di valori limite di esposizione (VLE) professionale ad agenti chimici.			
Decreto Ministeriale del 12/12/2002, Gazzetta Ufficiale Italiana n° 15 del 20/01/2003	Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.				
Circolare ministeriale 30/10/2002	Modalita' applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari	capitolo 6: registro dei trattamenti			
Decreto Ministeriale del 07/09/2002 (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 252 del 26/10/2002)	Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.	Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato deve fornire gratuitamente al destinatario su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.			
D.M. 14/06/2002	XXVIII adeguamento dir. 67/548/CEE sostanze pericolose: classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza, metodi tox/ecotox				
Decreto Presidente della Repubblica n.290 del 23/04/2001	Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)	Art 25: autorizzazioni all'acquisto: i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente. Art. 26: l'autorizzazione è valida per 5 anni. art. 42: Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari: a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonche' la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi, b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto: 1) i dati anagrafici relativi all'azienda; 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonche' le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta; 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata, l'avversita' che ha reso necessario il trattamento.			
D.Lgs n. 285 del 16/07/98	Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 19989, n. 128	Art. 9 Scheda informativa in materia di sicurezza			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
187 di 215

DM 4/04/1997	Scheda di sicurezza sostanze pericolose	Obbligo detenzione schede di sicurezza sostanze pericolose utilizzate			
D.Lgs 3/02/1997 n. 52	Sostanze pericolose: attuazione Dir. 92/32/CEE modificato e integrato da D.Lgs 25/02/1998 n. 90				
D.M. del 28/04/97 e ss. mm. ed ii. (DM 10/04/2000 e DM 11/04/01)	Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.				
Decreto Legislativo 194 del 17/03/1995	Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari				

SICUREZZA SUL LAVORO - RADON - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto Legislativo n. 241 del 26/5/2000	Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	se concentrazione radon >500 (bequerel/mc) bq/mc : si è nella condizione di "livello di azione" (occorre entro 3 anni attuare misure contenitive per diminuire la concentrazione) se concentrazione radon <400 bq/mc : = (occorre attuare 1 misurazione da ripetersi solo se variano condizioni di lavoro) se 400 <concentrazione < 500= misurazione da effettuarsi ogni anno.			
Decreto Legislativo del Governo n° 230 del 17/03/1995	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti	Capo III -bis ESPOSIZIONI DA ATTIVITA' LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI Art. 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. In seno al Capo III-bis, tratta l'esposizione dei lavoratori a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ed elenca le attività lavorative per le quali è necessario effettuare controlli per valutare, ed eventualmente ridurre, l'esposizione dei lavoratori e di persone del pubblico ai radionuclidi naturali, con particolare riguardo al radon, tra esse le attività lavorative svolte in tunnel, metropolitane, sottovie, catacombe, grotte.			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
188 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - MACCHINARI E APPARECCHIATURE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 6 Maggio 2005	Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo ISPESL - Istituto Superiore Prevenzione del Lavoro - Dipartimento omologazione e certificazione", in Roma, ad emettere, ai sensi del d.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area dell'attività "Organismo notificato", in materia di attrezzatura a pressione.	Rinnovo triennale a favore dell'ISPESL a emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature a pressione			
L. 24/04/98 n. 128	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).	Art. 46. - Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali			
DPR 24/07/1996 n.459	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.	Art. 5 La marcatura CE è costituita dalla sigla «CE».			
DPR 24/12/1951 n.1767	Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.	Art. 2 L. n. 1415/1942 : Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza (...) concessa in seguito a collaudo dell'impianto e rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per i montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria D Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile.Art. 4 Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal regolamento			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
189 di 215

SICUREZZA SUL LAVORO - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 29/05/2012 (BURL II n. 26 del 27 giugno 2012)	Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro; approvazione linee di indirizzo	adottato in via sperimentale con revisione a 12 mesi dall'attivazione. Invio domanda - il datore di lavoro inoltra la richiesta di verifica periodica via web su un portale dedicato, predisposto da ARPAL e collegato funzionalmente al SW in uso ARPAL, con accesso senza limitazione alcuna da parte delle ASL. Tale portale, a evidenza esterna paritaria ASL/ARPAL, eventualmente denominato "Verifiche periodiche sulle attrezzature da lavoro", è costruito in modo da accettare le richieste idonee e complete; - ARPAL sulla base degli accordi preventivi (art. 7 della L.R. 20/2006 e smi) e della propria organizzazione, previa verifica della completezza formale della richiesta, stabilisce di effettuare direttamente la verifica o comunicare al datore di lavoro di avvalersi del soggetto abilitato, preventivamente contattato, indicato nella richiesta; - in ambedue i casi, ARPAL risponde al datore di lavoro, ed al soggetto abilitato nel caso questi venga individuato per la verifica, con una comunicazione (generata dal sistema) cointestata - ASL e ARPAL territorialmente competenti - aggiornando contestualmente il sito; - il sistema deve essere sempre aggiornato e garantita la continuità, trasparente per le ASL nelle varie fasi previste nell'espletamento dell'attività; - per altre residuali modalità di presentazione della richiesta devono essere seguite procedure analoghe: il datore di lavoro inoltra richiesta ad ARPAL che provvede immediatamente all'inserimento di tale richiesta sul portale web dedicato, evidenziando la diversa modalità di inoltro (flag o altro);			
Decreto Pres. Giunta Reg. n° 8/REG. del 16/04/2003	Regolamento Regionale recante: 'Regolamento di attuazione della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici)'. ALL. A LIBRETTO IMPIANTO AERAULICO ai sensi della L.R. 24 del 2/7/02	Art. 8 Norma transitoria: 1) Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli impianti aeraulici rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 1 comma 2 della l.r. 24/2002 devono essere sottoposti a verifica e dotati del relativo libretto di manutenzione.			
Legge Regionale n° 24 del 02/07/2002 (e ss mm ed ii come da LR n. 2 del 03/02/2004)	Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.				




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
190 di 215

Legge Regionale n° 5 del 10/02/1999	Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla regione dal decreto legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".	Compiti e responsabilità gestionali del datore di lavoro, obblighi per i lavoratori, SPP e RSPP, Med.comp., valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, programmi di miglioramento, gestione emergenze ed evacuazione, sorveglianza sanitaria periodica, Riunione periodica prevenzione e protezione dei Rischi e verbalizzazione, formazione adeguata all'evoluzione lavorativa e formazione particolare al Rappresentante per la Sicurezza, ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e gestione emergenza, informazione dei lavoratori (rischi connessi all'attività d'impresa, rischi specifici cui il lavoratore è esposto, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi sulla base di schede di sicurezza, i nominativi del RSPP e del MC, dei lavoratori addetti ai compiti di PI e PS), registro infortuni, idoneità delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi e loro info. su rischi specifici dell'ambiente in cui operano, prevenzione infortuni,			
LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 09 09 1974 LIGURIA	Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro				



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
191 di 215

LAVORI PUBBLICI E CANTIERI - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Provvedimento Autorità nazionale Anticorruzione del 2 settembre 2014 GU SO n. 246 del 22/10/2014	Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso	L'Autorità ha approvato un modello di disciplinare di gara per gli appalti di sola esecuzione di lavori superiori a 150.000 euro (nei settori ordinari, a gara aperta e col prezzo più basso) che fornisce il quadro di riferimento in base al quale le stazioni appaltanti devono gestire la gara, a partire dalla documentazione richiesta, salvo possibilità di deroga con motivata espressa. Con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 16 ottobre 2014 è stato quindi diffuso il Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Esso aggiorna, integra e sostituisce determinazioni, comunicati e delibere precedenti dell'AVCP. In particolare esso interviene, tra le altre cose, sui criteri da seguire ai fini della qualificazione nel caso di cessione dei rami d'azienda e per la valutazione dei lavori privati; introduce anche verifiche più puntuali per l'accertamento dell'indipendenza delle SOA e la vigilanza sulla loro attività.			
Legge 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (modifiche al D.Lgs. 163/2006 e numerose altre normative)	Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche 1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono: a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo"; b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve"; c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative"; e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; h) disincentivo per le liti "temerarie"; i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici; m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare; o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto; p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo"); q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
192 di 215

r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le relative modificazioni.

Art. 5. Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Art. 6. Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;


d) facoltà di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;

d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;

f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
193 di 215

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. (d.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, D.Lgs. agosto 2008) abroga legge 11 febbraio 1994, n. 109,	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.	varie Art. 44 Norme di gestione ambientale Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedono l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici			
Decreto 17 novembre 2005: (GU n. 295 del 20-12-2005)	Ministero delle Comunicazioni. Disciplina dei lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.				
Legge 24 Giugno 2004, n. 162: (GU n. 148 del 26-6-2004)	Conversione, con modificazioni, del DL 107/04, recante proroga del termine di validita' delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.				
Decreto del Presidente della repubblica 10 Marzo 2004 n. 93	Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 Gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici				
DPR n° 222/2004	Regolamento in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 Febbraio 1994 n.° 109"	Capo II art. 2 :Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento			
DPR 21 Aprile 1993 n. 246	regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione	Art 10: elementi dell'attestazione di conformità			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
194 di 215

LAVORI PUBBLICI E CANTIERI - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Legge Regionale n. 31/2007	Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni	<p>Varie</p> <p>In particolare nel mese di agosto 2008 sono scaduti i termini previsti (art. 20 -) per la redazione di un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi nei Comuni aventi più di 2000 abitanti.</p> <p>Inoltre l'art. 21 promuove l'introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici (tra questi EMAS e ISO 14001)</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
195 di 215

VARIE - NORMATIVA NAZIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
Provvedimento Autorità Anticorruzione del 14/01/2015 GU S.G. n. 33 del 10/2/2015	Modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge n. 190/2012 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", adottato dall'Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.	Il Provvedimento descrive le modalità con cui deve esplicarsi l'attività consultiva dell'ANAC in materia di appalti pubblici.			
Legge 190 del 23/12/2015 GU S.O. n. 300 del 29/12/2014	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).	<p>Si segnala in particolare l'obbligo posto in capo agli Enti Locali di partecipazione agli enti di Governo dell'ambito territoriale istituiti dalle Regioni, che saranno gli unici preposti ad organizzare i servizi locali a rete, compresa la gestione dei rifiuti, salvo successive deroghe (ART. 1, C. 609)</p> <p>In caso di inerzia, decorso il 1 marzo 2015 ovvero entro 60 giorni dalla istituzione o designazione dell'ente di governo, interviene il Presidente della Regione come sostituto ad acta previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.</p> <p>Si segnalano inoltre: ART. 1, C. 435 - RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (MENO 1200 MILIONI ANNUI DAL 2015) ART. 1, C. 450 - INCENTIVI PER LE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI ART. 1, C. 489 - 500 - MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI ART. 1, C. 537 - RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI ART. 1, C. 611 - RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
196 di 215

<p>Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 recante Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014</p>	<p>Cosiddetto "Sblocca Italia".</p> <p>"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".</p>	<p>Con lo "Sblocca Italia" sono entrate in vigore (dal 13/9) le "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".</p> <p>Di seguito, le novità principali del testo in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: Finanziamenti grandi opere (quasi 4 miliardi, tra cui Terzo Valico, Cuneo-Ventimiglia) Banda larga (obbligatoria entro luglio 2015, con la predisposizione di collegamenti in fibra per le costruzioni nuove e per quelle da ristrutturare)</p> <p>Lavori urgenti per scuole, dissesto, terremoto</p> <p>L'articolo 9 stabilisce che, per gli interventi urgenti di manutenzione delle scuole, delle opere anti-dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e tutela dei beni culturali fino a 5,2 milioni di euro (importo della soglia comunitaria), non sia necessario istituire una procedura di gara ma dando la possibilità di ricorrere alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) invitando un minimo di tre imprese (cinque in caso di scuole tutelate dai Beni culturali).</p> <p>Per le scuole viene introdotto la possibilità di affidare in via fiduciaria diretta, quindi senza alcuna consultazione di mercato, i lavori fino a 200.000 euro (contro i 40.000 della precedente norma).</p> <p>Tra le deroghe alle procedure ordinarie per agevolare l'assegnazione degli appalti urgenti figurano poi anche la possibilità di assegnare il contratto senza aspettare i canonici 35 giorni dall'aggiudicazione e scavalcando anche il caso di ricorso al Tar. I lavori di estrema urgenza potranno poi anche essere affidati senza richiesta di garanzia a corredo dell'offerta, pubblicando un bando solo sul sito web della stazione appaltante, senza passare per la Gazzetta Ufficiale e dimezzando i temi di ricezione delle offerte.</p>			
---	--	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
197 di 215

<p>Legge conversione n.89 del 23/6/2014 GU S.G. n.143 del 23/6/2014</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria</p>	<p>Riduzione imposte e norme fiscali; razionalizzazione spesa pubblica per beni e servizi; pagamento debiti della PPAA</p> <p>Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) Art. 10. (Attività di vigilanza) Art. 12-bis. (Canoni delle concessioni demaniali marittime) Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) Art. 15. (Spesa per autovetture) Art. 19. (Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane) Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali) Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni) Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica) Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) Art. 28. (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni) Art. 31. (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate) Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni) Art. 47. (Concorso delle province, delle città metrop. e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) Art. 48. (Edilizia scolastica)</p>			
<p>DPCM del 28/05/2014 GU S.G. n.170 del 24/7/2014</p>	<p>Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi</p>	<p>La prima parte del documento è dedicata al contesto internazionale e alla definizione del percorso per la costruzione e l'aggiornamento delle iniziative previste nel Programma. Nei paragrafi successivi sono individuati gli strumenti e le prime aree di regolazione che saranno oggetto degli interventi di misurazione e riduzione, è definito il ruolo rivestito dalla consultazione delle imprese, dei cittadini e delle loro associazioni e sono illustrate le modalità di verifica dei risultati. La parte finale del documento riporta l'indicazione dei tempi e delle responsabilità per l'attuazione delle iniziative previste.</p> <p>Le metodologie che saranno adottate nelle attività di misurazione sono presentate nel dettaglio in un'apposita appendice.</p> <p>La verifica dei risultati raggiunti e dell'impatto (cfr. par. 5) degli interventi adottati costituiscono, altresì, una condizione essenziale per il successo del programma e della Agenda per la semplificazione.</p> <p>In particolare, sarà avviata in ambito statale, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le principali associazioni imprenditoriali: la misurazione degli oneri regolatori opererà a supporto del programma di semplificazione dell'attuale corpo normativo tecnico in materia di prevenzione incendi, già avviato.</p> <p>Sarà inoltre pianificata la realizzazione, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, di misurazioni degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri amministrativi, nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none">Salute e igiene degli alimentiEnergie rinnovabiliIncentivazione alle imprese e gestione dei fondi strutturaliVIA regionaleAgricolturaFisco (esclusivamente oneri amministrativi)			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
198 di 215

Legge 56 del 7/04/2014 GU S.G. 81 del 7/4/2014	Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (art. 85 conferma funzioni tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, in capo a Province)	Con la L n. 56 del 07/04/2014 sono state riorganizzate le funzioni e i compiti delle Città Metropolitane e delle Unioni di Comuni: in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione le Province, pur non essendo più organi eletti dai cittadini, manterranno le competenze in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente in quanto enti di area vasta.			
Legge 147 del 27/12/2013 GU S.G. 9 del 13/1/2014	«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»	Oltre a norme sulla PP.AA. sono presenti una serie di misure in materia di ambiente ed energia. In particolare: - fondi per bonifiche (art. 12), depurazione reflui (art. 113) e ripristino danno ambientale (art. 113); - approvvigionamento energetico (artt. 153 e 154) e fonti alternative (art. 155); - la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 639 e segg.). La legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014			
Accordo Conferenza unificata del 26/09/2013 GU S.O. n. 254 del 29/10/13	linee guida elementi minimi contratti di servizio e in carte qualità con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori [anche servizi rifiuti ed idrico integrato]	Visto l'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che reca le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad applicare nella stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni; SANCISCE ACCORDO - sulle linee guida allegate, relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori In allegato Bozza di protocollo di intesa utilizzabile.			
DM pol.Agricole del 10/07/2013 GU S.G. 218 del 17/9/13	Aggiornamento degli allegati del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti	aggiornamento allegati D.Lgs. 75/2010 disciplina fertilizzanti Dalla data di entrata in vigore del decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data. 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
199 di 215

<p>DPR 59 del 13/03/2013 (GU S.G. 124 del 29/5/13)</p>	<p>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione e unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.</p>	<p>L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) condensa in un'unica domanda da presentare al SUAP sette (almeno) procedure autorizzative: L'AUA potrà essere richiesta dalle imprese per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Con un'unica domanda, quindi, le PMI potranno portare a termine diversi adempimenti amministrativi in materia ambientale, necessari per svolgere la propria attività produttiva, che finora richiedevano procedure separate presso Amministrazioni Pubbliche differenti (come Regioni, Province, Comuni, ARPA e così via) e avevano periodi di validità non omogenei. Il Regolamento dà attuazione all'art. 23 del Decreto "Semplifica Italia" (DL n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012), ed è entrato in vigore il 13 giugno 2013. Le caratteristiche dell'autorizzazione unica ambientale L'AUA è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale, in particolare: 1) l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali; 2) la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall'allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola; 3) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente; 4) l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente; 5) la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico; 6) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 7) le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'ambiente. Tale elenco non è tassativo, poiché le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori atti in materia ambientale da comprendere nell'AUA. L'AUA ha una durata pari a 15 anni, decorrenti dalla data del suo rilascio (art. 3, co. 6). La procedura per il rilascio dell'AUA La relativa istanza è presentata al SUAP, che la trasmette immediatamente all'autorità competente, nonché alle amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento. a) se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata inferiore o pari a 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP, che rilascia il titolo. In questi casi, il SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010, i cui lavori devono terminare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire assensi da altre amministrazioni e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta (art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990) e nei casi previsti dalle normative regionali o settoriali che disciplinano i titoli abilitativi compresi nell'AUA. Anche in questo caso, i lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica; b) se l'AUA riguarda titoli abilitativi i cui procedimenti abbiano una durata superiore a 90 giorni, il SUAP indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010. In questo caso, l'autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale ex art. 14-ter, co. 8 della legge n. 241/1990); c) se l'AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Nei casi previsti, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990.</p>			
--	--	---	--	--	--



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
200 di 215

DLgs 33 del 14/03/2013 - GU S.G. n. 80 del 05/04/2013	Riordino disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	<p>Con il nuovo decreto è prevista, nei siti web istituzionali delle singole amministrazioni, una nuova sezione: "Amministrazione trasparente". In questa sezione la P.A. dovrà pubblicare tutte le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, dalla fase del bando fino a quella dell'esecuzione dell'opera.</p> <p>Numerosissimi obblighi di pubblicazione.</p> <p>È previsto anche, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione degli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti. È previsto l'obbligo della pubblicazione: degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.</p> <p>L'obbligo inoltre riguarda la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie.</p> <p>Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità' 1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste...</p>			
Intesa Stato Regioni del 24/01/2013 - GU S.G. n. 42 del 19/02/2013	Linee guida in materia di controlli art 14, comma 5 L 35/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese)	Linee guida che devono seguire le p.a. che dispongono gli accertamenti sulle imprese (anche relativi agli adempimenti ambientali), per conformarsi ai nuovi principi di semplicità e proporzionalità dei controlli, di effettiva tutela del rischio e di coordinamento tra le varie p.a. coinvolte.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
201 di 215

<p>LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.</p> <p>c.d. Decreto Sviluppo bis</p>	<p>già ribattezzato “Decreto Crescita 2.0” – principali prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dal 2013 le amministrazioni possono dialogare con il cittadino esclusivamente attraverso la PEC.• Il mancato utilizzo delle modalità telematiche per lo scambio di documentazione tra amministrazioni è da considerare responsabilità disciplinare del dirigente.• Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica• Ove non espresso diversamente tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione si intendono rilasciati sotto licenza aperta.• Definizione di un'agenda nazionale annuale per lo sviluppo degli open data & relazione annuale.• Nelle linee guida annuali devono essere incluse anche indicazioni sull'ontologia della PA (linked open data).• Ogni amministrazione deve pubblicare on line annualmente gli obiettivi di accessibilità della propria amministrazione.• Opere infrastrutturali per la posa di cavi e fibre: Vengono snellite e semplificate le procedure di scavo e gli oneri amministrativi.• Viene eliminata la tassa comunale di occupazione di suolo pubblico per la posa della fibra.• Diritto di accesso per gli operatori alle parti comuni degli edifici per la realizzazione della rete.• Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici, comprese le carte di debito.• Commercianti e imprese sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito.			
<p>DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 (GU n.237 del 10-10-2012)</p> <p>In data 11 ottobre 2012 è entrato in vigore il DL 174/2012.</p> <p>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286).</p>	<p>Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.</p>	<p>Gli articoli 1 e 2 dettano disposizioni in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e di riduzione dei costi della politica nelle Regioni.</p> <p>L'art. 3 del D. L. 174/2012 introduce rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali.</p> <p>Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli enti Locali.</p> <p>CONTROLLI INTERNI - Il decreto Legge rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l'Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali:</p> <p>1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;</p> <p>2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo (controllo di gestione).</p> <p>Il sistema di controllo deve:</p> <p>a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;</p> <p>b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;</p> <p>c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;</p> <p>d) Verificare, attraverso redazione bilancio consolidato, efficienza e economicità organismi gestionali esterni dell'Ente;</p> <p>e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
202 di 215

L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).	"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"	<p>Il DL n.95 del 2012 (A.C. 5389) rappresenta la seconda fase dei provvedimenti dedicati alla revisione della spesa pubblica, recando pertanto un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione degli oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell'efficienza della spesa per beni e servizi delle PP.AA., il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni delle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riordino del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica. Il provvedimento, come integrato presso il Senato dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 87 del 2012, contiene altresì disposizioni in tema di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, nonché di rafforzamento degli assetti patrimoniali delle imprese del settore bancario.</p> <p>Si noti che: I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra prezzo dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.</p>			
Sentenze Corte Costituzionale n. 179 del 2 luglio e n. 202 e 206 del 17 luglio 2012 (GU I n. 29 del 18 luglio e 30 del 25 luglio 2012)	Conferenza Servizi: dissenso espresso da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale.. Disciplina per il superamento del dissenso	La Consulta ha accolto i ricorsi presentati da varie regioni, tra cui la Liguria e ha dichiarato incostituzionali le norme in oggetto per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e del «principio di leale collaborazione». La Corte Costituzionale ha ribadito ancora una volta che nel campo delle infrastrutture, del governo del territorio e dei beni culturali e ambientali, materie che rientrano tra quelle a potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, il Governo non può assumere decisioni unilaterali, senza aver prima esperito «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze».			
Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187)	Misure urgenti per la crescita del Paese	<p>L'art. 11 tratta il tema delle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, l'art. 52 è quello in cui è ufficialmente sancito lo slittamento dell'entrata in vigore del sistema SISTRI e l'art. 57 identifica misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy - Articolo 34 biocarburanti</p> <p>Articoli 18-22 agenda digitale</p> <p>Art. 18 - Amministrazione aperta</p> <p>1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>			
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 Gazzetta Ufficiale N. 103 del 4 Maggio 2012	Proroghe termini di scadenza previsti dal dm 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune.	La domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 1° agosto 2002 n. 166, deve pervenire, almeno 6 mesi prima del termine da prorogare, all'U.S.T.I.F. competente al rilascio del nulla osta tecnico ed all'Ente Territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
203 di 215

<p>Legge del 4 aprile 2012 n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 – supplemento ordinario)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</p>	<p>Vari aspetti di interesse: comunicazione dati tra PPAA, dichiarazione unica di conformità degli impianti, controlli su imprese, autorizzazione unica ambientale per piccole/medie imprese, movimentazione rifiuti aziendali, tenuta gas medicinali, agenda digitale italiana....</p> <p>4) Semplificazione per le pubbliche amministrazioni</p> <p>Potere sostitutivo – Si prevede che, qualora l'amministrazione non rispetti i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un dirigente – preventivamente individuato dal vertice dell'amministrazione – che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Se il funzionario non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, rischia sanzioni disciplinari e contabili.</p> <p>Adempimenti più celeri dalla pubblica amministrazione – Si prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze che accertano l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di attuare un determinato provvedimento. All'interno di ogni amministrazione viene inoltre prevista una figura di vertice a cui saranno attribuite funzioni sostitutive per la conclusione dei procedimenti, nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione stessa.</p> <p>Banca dati nazionale dei contratti pubblici e affidamento servizi finanziari – La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>5) Semplificazione per le imprese</p> <p>Modifiche delle procedure amministrative riguardanti gli impianti produttivi – Le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive saranno radicalmente semplificate tramite decreti del governo. Tutti gli adempimenti dovranno dunque essere aboliti oppure unificati in una procedura unica, rapida e soprattutto semplice, facendo ampio ricorso ad una nuova Conferenza di servizi telematica ed obbligatoria.</p> <p>Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese – Viene introdotta un'unica autorizzazione in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le Pmi. L'autorizzazione sarà rilasciata dunque da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese.</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it della lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività</p> <p>SCIA – Il Governo, entro il 2012, individuerà in modo tassativo le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), quelle per cui basta una semplice comunicazione e le attività del tutto libere; verranno di conseguenza abrogate tutte le disposizioni incompatibili assicurando chiarezza e certezza alle imprese. Inoltre saranno attivati, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria.</p> <p>Coordinamento e razionalizzazione dei controlli sulle imprese – in modo da garantire semplicità, efficienza e proporzionalità al rischio: il Governo dovrà provvedere attraverso appositi regolamenti di semplificazione.</p> <p>6) Agenda digitale</p> <p>Agenda digitale – apertura all'ingresso degli open data, ossia la diffusione in rete dei dati in possesso delle amministrazioni, nell'ottica della totale trasparenza e l'utilizzo del cloud, ovvero la <input type="checkbox"/>e materializzazione e condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni.</p>			
---	---	---	--	--	--



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
204 di 215

<p>LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27 (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53)</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.</p>	<p>Cosiddetto DL "LIBERALIZZAZIONI" - (artt: 6 class action, 8 Carte di servizio, 24 smaltellamento siti nucleari, 26 imballaggi e loro rifiuti, , 32 scatola nera nei veicoli, 48 dragaggi, 49 terre e rocce da scavo, ecc.) La norma ha introdotto anche importanti modifiche alle disposizioni che interessano l'ambiente quali, ad esempio, quelle inserite nell'art.65 ed inerenti la limitazione della diffusione degli impianti solari fotovoltaici nonché alcune variazioni dell'assetto autorizzativo per quelli alimentati a biomasse. Aspetti di maggiore interesse: art. 26: nel modificare gli artt. 221, commi 3 e 5, 265 e 261 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.,consente ai produttori di imballaggi di organizzare la gestione dei propri rifiuti di imballaggio in alternativa al sistema CONAI; art. 48, in materia di dragaggi, prevede che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (art. 252 D.Lgs 152/06) le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica; art. 49, in tema di terre e rocce da scavo, prevede che l'utilizzo di detti materiali sia regolamentato con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. art. 65, in tema di impianti fotovoltaici, completamente riscritto dalla legge di conversione n.27, escludendo di fatto dagli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28/2011 gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole - l' art. 65 interviene anche sul tema degli impianti alimentati a biomasse, prevedendo in particolare che la disposizione di cui al c.4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 - ove si stabilisce, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto - deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.</p>			
<p>Legge del 24 febbraio 2012 n. 14 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - supplemento ordinario</p>	<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative- cd. "MILLEPROROGHE"</p>	<p>Nel Decreto Legge, in vigore dal 29 Dicembre 2011, poi convertito con L.14, sono contenuti diversi aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">- attività dell'Autorità territoriali d'ambito ottimale (ATO);- operatività ed iscrizione al SISTRI;- gestione rifiuti nella Regione Campania;- conferimento rifiuti in discarica;- composti organici volatili (COV) in prodotti vernicianti; <p>adeguamento alle norme antincendio in strutture alberghiere.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
205 di 215

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (GU n. 28 del 3-2-2012)</p>	<p>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Introdotte semplificazioni per le piccole e medie imprese in materia di scarichi idrici e impatto acustico.</p> <p>Principali novità:</p> <p>assimilazione alle acque reflue domestiche</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 152/06, sono assimilabili alle acque reflue domestiche anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. le acque che, prima del trattamento depurativo, presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'Allegato A – tabella 1 del regolamento (per tali caratteristiche si rimanda al regolamento)2. le acque provenienti da stabilimenti ove si producono beni e servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense3. le acque reflue provenienti dalle attività di cui all'Allegato A – tabella 2, (es. parrucchieri, istituti di bellezza con consumo idrico < 1 mc/giorno, lavanderie e stierie trattano fino a 100 kg/giorno di biancheria, laboratori alimentari < 5 mc/giorno, macellerie, sartorie, ottici, liutai, orefici, piccole aziende agroalimentari del lattiero-caseario, vitivinicolo, ortofrutticolo che producono fino a 4000 mc/anno di acque reflue (le quali possono contenere fino a 1000 Kg/anno di azoto), attività informatiche, palestre, agenzie di viaggio, attività di ricezione turistica e attività di ristorazione (trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, birrerie, ecc.), bar, caffè, gelaterie, enoteche <p>rinnovo dell'autorizzazione per scarichi industriali</p> <p>i titolari degli scarichi di acque reflue industriali possono rinnovare l'autorizzazione presentando, almeno 6 mesi prima dalla scadenza, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 a condizione che: non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa e che gli scarichi non contengano sostanze pericolose</p> <p>semplificazione della documentazione di impatto acustico</p> <p>Sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del regolamento, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• acconciatori, estetisti, ecc.• lavanderie e stierie• laboratori artigianali per la produzione di pane, dolciumi, gelati• laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per al conservazione o stagionatura di prodotti alimentari• macellerie sprovviste del reparto macellazione• laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza lavaggio, tintura e finissaggio• laboratori di riparazione di beni di consumo• laboratori di restauro artistico• liuterie• laboratori artigianali ed esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria• ottici, fotografi, grafici• ecc. <p>Restano esclusi gli esercizi che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica.</p> <p>Possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 le attività non espressamente escluse le cui emissioni sonore rientrino nei limiti stabiliti nel documento di classificazione acustica del comune di riferimento o, in mancanza dello stesso, nei limiti stabiliti dal DPCM 1 dicembre 1997.</p> <p>Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale vanno presentate per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.</p>			
--	--	---	--	--	--




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
206 di 215

decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 01/08/2011)	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.	A partire dal 16/8/11 società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi in loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti . Il decreto ha infatti riformulato il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, estendendo alle persone giuridiche la responsabilità per una serie di reati contro l'ambiente previsti dal Dlgs 152/2006 (tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, inquinamento causato da navi), dalla legge 150/1992, dalla legge 549/1993 e dal Dlgs 202/2007 . Accanto alle sanzioni amministrative sono previste, in alcuni casi, anche pesanti sanzioni interdittive			
Regolamento ministeriale 22 luglio 2011	regolamento di semplificazione in materia ambientale	Le semplificazioni approvate introducono novità significative in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue e di documentazione di impatto acustico. Per quanto riguarda gli scarichi di acque viene introdotta l'autocertificazione dei rinnovi delle autorizzazioni se nel frattempo non sono intervenute modifiche. Inoltre, le imprese con scarichi provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense vengono trattate allo stesso modo di un'abitazione o di un condominio. Viene altresì individuato un elenco di attività i cui scarichi possono essere trattati come quelli domestici (alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, ecc.). Questo elenco vale solo per le Regioni che non abbiano già provveduto autonomamente in tal senso. Per quanto riguarda invece la documentazione di impatto acustico, imprese con attività poco rumorose (vendita al dettaglio, parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali, ecc.) sono esentate dall'obbligo di presentare la documentazione fin qui prevista. Per tutte le altre attività viene resa effettivamente percorribile la strada dell'autocertificazione. Fanno eccezione le attività rumorose che superano i limiti stabiliti dai Comuni e per le quali sarà necessaria la documentazione di un tecnico abilitato.			
D.Lgs. 121 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1-8-2011 in vigore dal 16 agosto)	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Danno ambientale e reati contro l'ambiente	Il provvedimento, che sarà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, integra il Dlgs 231/2001 inserisce quale art. 25-Decies una nuova fattispecie di reato presupposto, estendendo così a società ed enti la responsabilità per una serie di reati contro l'ambiente (ex Dlgs 152/2006, legge 150/1992, legge 549/1993 e Dlgs 202/2007). Rispetto alla prima stesura, si segnala l'attenuazione delle sanzioni relative agli obblighi Sistri, l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli e per le imprese edili che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, e la cancellazione dei reati legati alla autorizzazione integrata ambientale. Circostrita anche la sanzione pecuniaria per il mancato rispetto dei valori limite di emissione. Il Decreto Legislativo recepisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e introduce anche due reati ambientali (uccisione di specie protette e distruzione di habitat naturali) che nella versione definitiva del decreto sono stati meglio definiti.			
Delibera Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 (G.U. n. 64 del 19/3/2011)	Linee guida, in materia di trattamento dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.	Le "Linee guida" hanno lo scopo di definire quali accorgimenti, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, le pubbliche amministrazioni devono adottare per la pubblicazione sui propri siti web istituzionali di dati personali <i>per finalità di:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>trasparenza</i>- <i>pubblicità dell'azione amministrativa</i>- <i>consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti</i>			
DM Politiche Agricole del 07/02/2011 (G.U. n. 36 del 14/2/2011)	misure di emergenza per il controllo del punteruolo rosso	Art. 4 - Importazione di vegetali sensibili I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I; Art. 6 – Indagini e notifiche 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
207 di 215

Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 (GU n. 6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n.8)	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale Validità dei documenti indipendente dal supporto (artt. 20-23 quater) Validità dei documenti informatici (art. 22, 23, 23-bis, 23-ter.) Conservazione digitale dei documenti (artt. 43-44 bis) Posta elettronica certificata (artt. 6 e 65) - Siti pubblici e trasparenza (art. 54) Customer satisfaction dei cittadini su Internet (artt. 54 e 63) Moduli on line (art. 57) - Trasmissione delle informazioni via web (art. 58) Comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art. 5 bis) Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e 65) Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28, comma 3-bis) Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi (art. 64) Pagamenti elettronici (art. 5) Protocollo informatico, fascicolo elettronico e tracciabilità (artt. 40-bis e 41) Basi dati di interesse nazionale (art. 60) Sicurezza digitale (art. 51) Open data (artt. 52 e 68)			
Decreto del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2010 (G.U. n.7 del 11/01/2011)	Modalità di attribuzione ai comuni del 30 per cento delle risorse finanziarie già assegnate alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191	Art. 1 Finalità del provvedimento e quantificazione del fondo Art. 2 Modalità di calcolo e di attribuzione del contributo			
Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n 160 (G.U. n.229 del 30 settembre 2010)	"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133".	Tra le principali disposizioni del Regolamento sul SUAP, che assorbe anche le funzioni dello Sportello unico per l'attività edilizia produttiva: <ul style="list-style-type: none">• modalità di azione <u>esclusivamente telematica</u> dello sportello, sia nell'acquisizione delle istanze, sia nella loro trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento,• <u>l'obbligo per i Comuni di attestare al Ministero per lo Sviluppo Economico l'attivazione del SUAP, entro 120 giorni dal termine del 30 settembre 2010 (data di pubblicazione del Decreto su Gazzetta Ufficiale),</u>• la possibilità di strutturare il servizio anche in convenzione con altri Comuni,• la precisazione che nelle more dell'individuazione del Responsabile SUAP tale ruolo dovrà essere coperto dal Segretario Comunale.• ove il SUAP non venga istituito l'esercizio delle sue funzioni sarà automaticamente delegato alla camera di commercio competente per territorio, senza necessità di provvedimenti espressi.			
Legge 30 luglio 2010, n. 122	Conversione in legge del DL 78/2010 recante misure urgenti per la stabilizzazione e la competitività	<ul style="list-style-type: none">• confermata la natura non tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale).• inserite disposizioni in campo energetico, con le novità in materia di ritiro dei "certificati verdi" in esubero, di concessioni per il grande idroelettrico e di Conferenze di servizi, con l'ennesima rivisitazione della legge 241/1990.• introduzione della "Scia", la nuova "segnalazione certificata di inizio attività" destinata a sostituire la "Dia" — intesa come "dichiarazione di inizio attività" — anche in questo caso tramite modifica alla legge 241/1990.			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
208 di 215

		<ul style="list-style-type: none"> • possibilità per l'Amministrazione competente al rilascio di provvedimenti in materia ambientale di far eseguire attività tecnico istruttorie da altri enti pubblici, con spese a carico del proponente, al fine di rispettare i termini procedurali; • utilizzo senza modificazioni di risultati e prescrizioni della VAS nella procedura di VIA; • applicazione dell'istituto del silenzio-assenso anche in materia di tutela ambientale ad eccezione dei provvedimenti di VIA, VAS e AIA. 			
legge 18 giugno 2009, n.69 (GU N 140 del 19 giugno 2009)	Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile	Albo pretorio on line - art 32 comma 5 " a far data dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni Si tratta di un obbligo per le PA			
Legge 23 dicembre 2005, n. 266:	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (GU n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n.211)	Commi 115 e 116: Accise oli e gas; Comma 433: Protocollo di Kyoto; Commi 434 - 438: Bonifica aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari; Commi 439 - 443 e 449: Danno ambientale;			
Decreto 6 giugno 2005: Ministero dell'Interno.	Modifiche ed ii. al DM 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per costruzione e l'esercizio impianti sportivi. (GU n. 150 del 30-6-2005)	CAMPI SPORTIVI			
LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15 modifiche alla L. 7-8-1990 n. 241	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192	...art. 14 - 14 quater: revisione degli articoli regolanti il funzionamento della conferenza dei servizi - art. 22 - 28: revisione apportata alle disposizioni regolanti il diritto di accesso Vedere modifiche da ultimo apportate dalla L. 11/2/2005 n. 15 (in G.U. 21/2/2005 n. 16) e dall'art. 3 D.L. 14/3/2005 n.35, convertito con modificazioni dalla L. 14/5/2005 n. 80 (in G.U. 28/5/2005 n. 123)			
PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005	Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione. (GU n. 170 del 23-7-2005)	relazione del garante per la protezione dei dati personali			
Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 22 Marzo 2005	Indicazioni per l'operatività nel settore degli ammendanti , ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203	Si veda tutta la circolare			
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11/2/2005 n. 1 G.U.28/4/2005 n. 97	Misure finalizzate all'attuazione nelle PP AA delle disposizioni contenute nel DLgs 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane	il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni e' consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal Codice			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
209 di 215

Nuova Costituzione Europea	Publicata sulla G.U.C.E. C del 16 dicembre 2004 n. 310 entrerà in vigore il 1 Novembre 2006	...Art. I-33 : prevede nuovi atti giuridici			
Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 Aprile 2004,	igiene dei prodotti alimentari	Tutta la leggeperchè di modifica al D.L. n. 155/1997 (art. 18 entrata in vigore: il regolamento è entrato in vigore il 20 Maggio 2004 ma la sua applicazione è prevista dal 1 Gennaio 2006 data dalla quale è abrogata la direttiva CE 93743 e il relativo D.L. n. 155/1997 sull'igiene dei prodotti alimentari			
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica 24 Marzo 2004	Rilevazione della qualità percepita dai cittadini	2. Gli obiettivi della direttiva. In linea con la volonta' del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, scopo di questa direttiva e' di promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualita' percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili.			
Decreto del Presidente della Repubblica n° 440 del 07/12/2000	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi	Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni.....			
Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	Vedi tutta la legge			
Decreto Legislativo del Governo n° 490 del 29/10/1999	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.	Art. 21. - Obblighi di conservazione; Art. 23. - Approvazione dei progetti di opere; Art. 24. - Interventi di edilizia; Art. 27. - Lavori provvisori urgenti; Art. 139. - Beni soggetti a tutela; Art. 140. - Elenchi; Art. 143. - Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139; Art. 146. - Beni tutelati per legge; Art. 150. - Coordinamento della disciplina urbanistica; Art. 151. - Alterazione dello stato dei luoghi; Art. 152. - Interventi non soggetti ad autorizzazione; Art. 155. - Interventi soggetti a particolari prescrizioni; Art. 157. - Cartelli pubblicitari.			
Decreto Legislativo del Governo n° 112 del 31/03/1998	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997,n. 59.	TITOLO III -Territorio, ambiente e infrastrutture			
D.Lgs n. 155/1997	"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"	1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalita' di verifica dell'osservanza di tali norme.			
Legge ordinaria del Parlamento n° 349 del 08/07/1986	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale				




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
210 di 215

VARIE - NORMATIVA REGIONALE

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
DGR 426 del 11/04/2014 BURL II n. 19 del 7/5/14	disposizioni per il funzionamento della Biblioteca digitale ligure e per la fornitura di contenuti	<p>La Dgr n.426/2014 stabilisce le disposizioni per il funzionamento della Biblioteca Digitale Ligure, il canale di pubblicazione dei contenuti digitali forniti dalle biblioteche liguri e da istituti culturali del territorio regionale, o di proprietà della Regione stessa. Un servizio pubblico utile al sostegno dello studio, della ricerca e dell'accesso alle risorse culturali, orientato prioritariamente ai contenuti di tipo documentario, quali ad esempio testi, immagini, registrazioni audio e video, sia nativamente digitali che ottenuti digitalizzando originali di altro tipo.</p> <p>Il materiale messo a disposizione dalla Biblioteca Digitale sarà utilizzabile dal pubblico gratuitamente per la consultazione diretta, lo scaricamento e la stampa, fatti salvi eventuali vincoli di licenza.</p> <p>Chi desidera mettere a disposizione della Regione, a titolo gratuito, contenuti da inserire nella Biblioteca Digitale deve formalmente accettare tutte le disposizioni stabilite dalla Dgr 426. La Regione si riserva la facoltà di valutare ed, eventualmente, rifiutare motivatamente qualsiasi proposta di inserimento di contenuti in caso di non conformità alla normativa sul diritto d'autore, per impossibilità tecnica o altre ragioni.</p>			
Decr.Dir. Settore Fitosanitario n. 4484 del 12/11/2013 BURL II n. 51 del 18/12/13	diffusione in Liguria del punteruolo rosso – aggiornamento	Aggiornato il quadro regionale della diffusione del punteruolo			
DGR n. 1742 del 27/12/2013 BURL II n. 5 del 29/1/14	approvazione protocollo d'intesa tra Regione e Ordini/Collegi professionali. Per lo svolgimento di attività di supporto in materia di partenariato pubblico privato	<p>Viene istituito un Tavolo operativo comune per condividere le iniziative di diffusione della conoscenza in materia di partenariato pubblico privato, avvalendosi del supporto di F.I.L.S.E. (...=</p> <p>Gli ordini si impegnano a mettere a disposizione del Tavolo operativo la propria struttura organizzativa e le proprie competenze, al fine di promuovere la diffusione dei risultati dell'attività nelle sedi istituzionali a ciò deputate.</p> <p>Regione si impegna a mettere a disposizione l'infrastruttura informatica del portale "Appalti Liguria" per la diffusione delle iniziative sviluppate nell'ambito del Tavolo operativo.</p>			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
211 di 215

DGR n. 625 del 31/5/2013 (BURL II, n.26 del 26/06/2013)	linee guida ai fini dell'individuazione e della perimetrazione dei geositi	<p>Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 ottobre 2009 n. 39, per Geosito si intende qualsiasi località, area o territorio, sia superficiale sia sotterraneo, caratterizzato da un particolare interesse geologico-geomorfologico, idrogeologico, pedologico e speleologico (art. 2, comma 1, lettera b).</p> <p>La prevista istituzione del catasto regionale dei geositi si pone come obiettivi principali:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'acquisizione di informazioni tali da costruire un quadro di conoscenza esaustivo della distribuzione ed importanza dei geositi in Liguria- l'implementazione del catasto nazionale coordinato da ISPRA- L'elaborazione di proposte di azioni di promozione/valorizzazione di alcune aree di particolare valore dal punto di vista del patrimonio geologico che ne traggano la fruizione didattica, con l'obiettivo della divulgazione delle Scienze della terra, e di promuovere lo sviluppo di nuove opportunità socio-economiche come il "geoturismo" ed il turismo verde.			
Decr Dir Sett Fitosanitario n. 425 del 10/02/2012 (BURL II, n.12, 21/3/2012)	Diffusione in Liguria del Punteruolo rosso delle palme . V aggiornamento	<p>Dichiarate:</p> <ul style="list-style-type: none">- "zona infestata" i territori dei Comuni di Diano Marina (IM), Loano (SV) e Albisola Superiore (SV);- "zona cuscinetto" i territori dei Comuni di Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Dego, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Stella, Vado Ligure Varazze, tutti in provincia di Savona, nonché il Comune di Cogoleto della provincia di Genova, in quanto compresi nella fascia di 10 Km dalle nuove zone infestate; <p>Aggiornato il quadro regionale della diffusione del punteruolo, evidenziando che in Liguria sussistono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dodici "zone infestate" individuate nei territori dei Comuni di Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Diano Marina e S. Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia e Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Loano e Albisola Superiore, in provincia di Savona;b) una "zona cuscinetto", del raggio di 10 Km., intorno alle citate sei zone infestate (....)			
Legge Regionale 23 del 12 agosto 2011 pubblicata sul B.U.R.L. n.16 del 17.08.2011	"Modifiche alla legge regionale 2/1/07, n. 1 (T.U. in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno." Pubblicata sul B.U.R.L. N.16 del 17.08.2011	<p>Con questa legge la Regione Liguria ha ritoccato la disciplina esistente in materia di commercio, modificando di conseguenza anche alcune competenze a carico degli Enti locali. Ad esempio una modifica richiamata in più articoli della Legge è quella che prevede la sostituzione della vecchia DIA con la nuova SCIA, necessaria dal momento di entrata in vigore della nuova procedura di dichiarazione di avvio delle attività</p> <p>Art. 1 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni)</p> <p>Art. 4 bis. (Sportello unico del Comune)</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge, nelle procedure gestite dallo Sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, si devono applicare le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, della <u>legge 7 agosto 1990, n. 241</u> (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</u> (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nonché quelle della legge regionale vigente in materia.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
212 di 215

Legge Regionale n.7 del 12 aprile 2011	disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane	Alla luce dei contenuti del dispositivo di legge, con competenze che dalle Comunità Montane vengono assegnate ai Comuni, nel SGA occorrerà valutare il conseguente passaggio del grado di influenza esercitato da indiretto a diretto			
L.R. 16 giugno 2009, n. 24.	Rete di fruizione escursionistica della Liguria Nota: In attuazione della Legge, sono state approvate le Linee Guida per la Formazione della Carta Inventario (D.G.R. n.1212 del 22 ottobre 2010), e le Linee Guida per la Segnalazione dei Percorsi Escursionistici (D.G.R. n. 1124 del 16 settembre 2011).	<p>Art. 1. (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", ("REL"), istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, (...) e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. (...)</p> <p>Art. 4. (Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)</p> <p>1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (PTCP e PTR) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. (...)</p> <p>4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonché l'eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi.</p> <p>Art. 8. (Programma regionale annuale di attività e di interventi)</p> <p>1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale". (...)</p> <p>Art. 9. (Progetti per la predisposizione del Programma regionale)</p> <p>1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo.</p> <p>2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni.</p>			




REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
213 di 215

Legge Regionale 4 agosto 2006 N. 20	Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.	Art. 28 (Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali) 1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi dell'indicazione della propria quota di cofinanziamento. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'ARPAL entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. PERTANTO I COMUNI DEVONO TRASMETTERE IN TEMPI CONGRUI PROPRIE RICHIESTE (CHE DOVRANNO ESSERE COERENTI CON QUANTO PREVISTO DA SGA) ALLA PROVINCIA			
Legge Regionale 26 maggio 2006 N. 13	DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	partecipazione degli Enti locali ai processi decisionali della Regione			
L.R. 14 novembre 2005, n. 15.	Disposizioni per promuovere la formazione del catasto delle strade provinciali e comunali.	Catasto delle strade comunali: comuni provvedono al rilevamento ed all'aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di percorribilità delle strade. 2. Il Catasto delle strade è organizzato secondo le modalità tecniche stabilite con il D.M. 1° giugno 2001. 3. I Comuni possono provvedere alla formazione del Catasto della viabilità comunale tramite accordi con le Province, al fine di istituire un'unica struttura di supporto tecnico operante su base provinciale, lasciando comunque distinti i loro Catasti. Art. 3. (Finanziamento delle attività) 1. La Regione concede contributi per la formazione del Catasto provinciale e comunale con priorità			
L.R. Liguria n.14 del 03/04/90	Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia	Art.3: tutela delle grotte - Art. 11:utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte - Art. 12: programmi di interventi e attività			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
214 di 215

PRESCRIZIONI DI ALTRO TIPO (DA COMPLETARSI A CURA DEI SINGOLI ENTI)

Estremi normativa	Finalità	Prescrizioni	Conformità		
			SI	NO	N.A.
norma UNI 11451:2012	Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani - Tipi, requisiti e metodi di prova	La nuova norma fissa dimensioni e caratteristiche meccaniche. Infatti - come più volte affermato dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori) - la presenza di sacchetti non biodegradabili all'interno della frazione organica dei rifiuti va a compromettere e inficiare i risultati dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica dei rifiuti.			
UNI EN ISO 19011:2012	- "Linee guida per audit di sistemi di gestione"	Le nuove norme per l'audit sui sistemi di gestione - guida rivolta a tutti gli utenti per lo svolgimento di quelli che vengono comunemente definiti "audit interni" (o verifiche di prima parte) e degli audit effettuati dai clienti sui loro fornitori (audit di seconda parte). Modifiche non sostanziali. Tuttavia vi sono 2 nuovi allegati: •Allegato A - mostra con esempi le discipline specifiche che dovrebbero costituire la base delle conoscenze e delle competenze degli auditor •Allegato B - offre ulteriori indicazioni agli auditor per pianificare e condurre gli audit La grande novità introdotta dalla UNI EN ISO 19011:2012 è, però, quella del concetto di rischio nella gestione degli audit di sistema. L'approccio adottato, pur non fornendo soluzioni dedicate, si riferisce, in particolare, a tre tipologie di rischi: •il rischio che il processo di audit non raggiunga i suoi obiettivi •il rischio che la verifica possa interferire con le attività della persona oggetto dell'audit •il rischio che le informazioni relative alla gestione dell'audit vengano comunicate male			
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011	"Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione".	Guida per gli audit di terza parte -i eseguiti per portare a certificazione un sistema di gestione riconosciuto come conforme a certi requisiti,			



REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI

Documento:
Data modifica
Pagina

RG.NormCom.00
22/11/08
215 di 215

UNI TR 11405	"Applicazione della norma UNI EN ISO 14001:04 nella Pubblica Amministrazione con competenze territoriali"	Il documento contiene indicazioni operative rivolte alle amministrazioni, sciogliendo alcuni elementi chiave legata all'applicazione degli SGA agli enti locali (parzializzazione, conformità legislativa per le strutture e nella gestione dei servizi pubblici locali, comunicazione, etc). Accredia sta ora procedendo ad aggiornare il proprio regolamento tecnico RT09 nella parte riguardante la PA conservando esclusivamente i requisiti rivolti agli Organismi di Certificazione per l'attività di verifica.			
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1221/2009/Ce	Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) - Abrogazione Regolamento (Ce) n. 761/2001 e delle decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce	valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. Novità: snellimento delle procedure amministrative di registrazione, semplificazioni burocratiche per le strutture di ridotte dimensioni, maggiori controlli sul rispetto degli standard ambientali.			
Regolamento tecnico ACCREDIA RT 09 – rev 00-2010	Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)	norma tecnica ACCREDIA (ex-SINCERT) (per Enti di Certificazione, ma con spunti per organizzazioni che implementano SGA)			
UNI EN ISO 14001:2004	Sistemi di gestione ambientale Requisiti e guide per l'uso	Requisiti per implementazione SGA efficace			
Rapporto tecnico Sincert n. 12	Specifiche tecniche OHSAS 18001 come integrata dalla tabella di correlazione con i requisiti delle linee guida INAIL-ISPEL-UNI	Allegato: testo che integra la OHSAS 18001 con i passaggi maggiormente significativi delle linee guida, fornendo, di fatto un nuovo standard normativo che accresce il valore della OHSAS 18001 conferendogli una legittimità maggiore per effetto del coinvolgimento di soggetti irrinunciabili quali UNI per quanto riguarda la normazione tecnica, ISPEL e INAIL per i contenuti propri della sicurezza sul lavoro			
Norma ISO 51	Aspetti della sicurezza- linee guida per la loro inclusione nelle norme	La guida adotta un approccio teso al raggiungimento della riduzione del rischio per l'uso di prodotti, processi o servizi.			